



COMMISSIONE EUROPEA

ERASMUS MUNDUS 2009-2013

Guida al programma

all'attenzione dei futuri candidati e beneficiari e per loro informazione

La presente guida al programma va letta unitamente ai corrispondenti inviti a presentare proposte annuali, e agli orientamenti per gli inviti a presentare proposte per l'azione 2 che contengono informazioni dettagliate sulle specifiche procedure per la domanda di sovvenzioni.

Si ricordi che il testo in lingua inglese della Guida Erasmus Mundus 2009-2013 è il solo facente fede. I testi in tutte le altre lingue sono forniti a titolo esclusivamente informativo.

12/2011

1.....	INTRODUZIONE.....	4
1.1	ANTEFATTI E SCOPO DELLA GUIDA AL PROGRAMMA.....	4
1.2	OBIETTIVI DEL PROGRAMMA	5
1.3	STRUTTURA E BILANCIO DEL PROGRAMMA	5
1.4	COME PARTECIPARE SE SI È...	8
	1.4.1 UN ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE EUROPEO, :	8
	1.4.2 UN ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI UN PAESE TERZO	9
	1.4.3 UN CITTADINO	9
	1.4.4 UN'ORGANIZZAZIONE DI RICERCA	10
	1.4.5 UN'ORGANIZZAZIONE OPERANTE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE	10
2.....	DEFINIZIONI E GLOSSARIO	11
3.....	ELEMENTI COMUNI APPLICABILI A TUTTE LE AZIONI	17
3.1	PROCEDURE DI CANDIDATURA E SELEZIONE	17
3.2	CRITERI DI ESCLUSIONE	18
3.3	CRITERI DI SELEZIONE	19
3.4	CONDIZIONI FINANZIARIE.....	20
3.5	CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	21
4.....	AZIONE 1 A: CORSI DI MASTER ERASMUS MUNDUS (EMMC).....	24
4.1	INTRODUZIONE.....	24
4.2	CORSI DI MASTER ERASMUS MUNDUS – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	25
	4.2.1 PARTECIPANTI AMMISSIBILI E COMPOSIZIONE DEL CONSORZIO	25
	4.2.2 ATTIVITÀ AMMISSIBILI	27
4.3	CORSI DI MASTER ERASMUS MUNDUS – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	30
4.4	CORSI DI MASTER ERASMUS MUNDUS – CONDIZIONI FINANZIARIE.....	31
4.5	CORSI DI MASTER ERASMUS MUNDUS – CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	33
4.6	CORSI DI MASTER ERASMUS MUNDUS – PROCEDURA DI SELEZIONE E CALENDARIO INDICATIVO	35
4.7	CONDIZIONI PER UTILIZZARE IL MARCHIO ERASMUS MUNDUS (EMBN)	36
5.....	AZIONE 1 B: DOTTORATI COMUNI ERASMUS MUNDUS (EMJD)	38
5.1	INTRODUZIONE.....	38
5.2	DOTTORATI COMUNI ERASMUS MUNDUS – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.....	39
	5.2.1 PARTECIPANTI AMMISSIBILI E COMPOSIZIONE DEL CONSORZIO	39
	5.2.2 ATTIVITÀ AMMISSIBILI	41
5.3	DOTTORATI COMUNI ERASMUS MUNDUS – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	43
5.4	DOTTORATI COMUNI ERASMUS MUNDUS – CONDIZIONI FINANZIARIE	44
5.5	DOTTORATI COMUNI ERASMUS MUNDUS – CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	47
5.6	DOTTORATI COMUNI ERASMUS MUNDUS – PROCEDURA DI SELEZIONE E CALENDARIO INDICATIVO	49
6.....	AZIONE 2: PARTENARIATI ERASMUS MUNDUS.....	50
6.1	EMA2 - FASCIA 1: PARTENARIATI CON I PAESI INTERESSATI DAGLI STRUMENTI ENPI, DCI, FES E IPA.....	50

6.2	EMA2 - FASCIA 2: PARTENARIATI CON PAESI E TERRITORI COPERTI DAGLI STRUMENTI PER I PAESI INDUSTRIALIZZATI (ICI)	62
6.3	CONDIZIONI FINANZIARIE.....	70
6.4	CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	74
6.5	PROCEDURA DI SELEZIONE E CALENDARIO INDICATIVO.....	75
7.....	AZIONE 3: PROGETTI DI PROMOZIONE ERASMUS MUNDUS.....	77
7.1	INTRODUZIONE.....	77
7.2	CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	78
	7.2.1 PARTECIPANTI AMMISSIBILI.....	78
	7.2.2 ATTIVITÀ AMMISSIBILI	78
7.3	CRITERI DI SELEZIONE	80
7.4	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	81
7.5	CONDIZIONI FINANZIARIE.....	82
7.6	CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	84
7.7	PROCEDURA DI SELEZIONE E CALENDARIO INDICATIVO.....	85
8.....	ALLEGATI	87
8.1	ELENCO DELLE STRUTTURE NAZIONALI ERASMUS MUNDUS.....	87
8.2	ELENCO DELLE DELEGAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA	87
8.3	INDIRIZZI INTERNET E DOCUMENTI UTILI	87

1 INTRODUZIONE

1.1 ANTEFATTI E SCOPO DELLA GUIDA AL PROGRAMMA

Erasmus Mundus è un programma di mobilità e cooperazione nel settore dell'istruzione superiore volto a:

- ✓ migliorare la qualità dell'istruzione superiore europea;
- ✓ promuovere l'Unione europea a livello mondiale come centro di eccellenza nel campo dell'apprendimento;
- ✓ promuovere la comprensione culturale attraverso la cooperazione con paesi terzi e favorire lo sviluppo di paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore.

Erasmus Mundus è una risposta alle sfide poste oggi dal fenomeno della globalizzazione all'istruzione superiore europea e, in particolare, alla necessità di adeguare i sistemi di istruzione alle esigenze della società della conoscenza, migliorando la visibilità e l'attrattiva dell'istruzione superiore europea in tutto il mondo e stimolando il processo di convergenza delle strutture dei cicli di studio in Europa, temi centrali per i processi nazionali di riforma attualmente in corso negli Stati membri nell'ambito dell'istruzione superiore. Inoltre, il programma rappresenta un importante veicolo per promuovere il dialogo interculturale tra l'Unione europea e il resto del mondo.

Il programma prosegue e amplia l'ambito delle attività già intraprese durante la sua prima fase (2004-2008) e include la cosiddetta "finestra di cooperazione esterna Erasmus Mundus", lanciata nel 2006 a integrazione del programma originario.

La decisione che istituisce la seconda fase del programma Erasmus Mundus è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 16 dicembre 2008 (decisione 1298/2008/CE).¹ Il programma copre il periodo 2009-2013 e prevede un bilancio complessivo di 470 milioni di EUR per le azioni 1 e 3 e un bilancio indicativo di 460 milioni di EUR per l'azione 2.

La Commissione europea (in seguito "la Commissione") ha affidato l'attuazione del programma Erasmus Mundus 2009-2013 all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (in prosieguo "Agenzia"). Di conseguenza, l'Agenzia è responsabile dell'attuazione di questo programma - tra cui la formulazione degli inviti a presentare proposte, la selezione dei progetti e la firma dei relativi accordi, la gestione finanziaria, la verifica dei progetti (valutazione delle relazioni intermedie e finali), la comunicazione con i beneficiari e le verifiche in loco - sotto la supervisione della Direzione generale per l'Istruzione e la Cultura (DG EAC) per quanto riguarda le azioni 1 e 3, sotto la supervisione dell'Ufficio di cooperazione EuropeAid (DG Aidco) per quanto riguarda EMA2 - FASCIA1, e sotto la supervisione della Direzione generale RELEX per quanto riguarda EMA2 - FASCIA2. L'Agenzia è altresì responsabile dell'attuazione di più di 15 programmi e azioni finanziati dall'Unione europea (UE) in materia di istruzione e formazione, cittadinanza attiva, giovani, audiovisivi e cultura.

La presente guida al programma vale per tutti i progetti Erasmus Mundus² e intende coadiuvare tutti gli interessati all'attuazione di attività di cooperazione comuni o all'ottenimento di borse di studio o ricerca individuali nell'ambito del programma Erasmus Mundus (2009-2013), prefiggendosi in tal senso di aiutarli a comprendere gli obiettivi e le diverse azioni del programma, i tipi di attività finanziabili o meno, nonché le condizioni in cui è possibile erogare sostegno e utilizzare la sovvenzione concessa.

Sebbene, come affermato poc'anzi, la guida sia valida per l'intera durata del programma, i futuri richiedenti sono pregati di leggerla unitamente agli specifici inviti a presentare proposte per i quali intendono formulare

¹ GU L 340, 19.12.2008, pag. 83.

² Compresi i progetti Erasmus Mundus selezionati nel quadro della prima fase del programma Erasmus Mundus che sono ancora in corso di svolgimento nell'ambito del programma 2009-2013.

la propria candidatura. Gli inviti a presentare proposte saranno pubblicati in funzione delle attività previste dalla Commissione nel suo programma di lavoro annuale e conterranno ulteriori informazioni in merito allo stanziamento di bilancio previsto, nonché altre informazioni pertinenti e/o documenti specifici di ciascun invito.

Tutti i moduli o i documenti necessari per presentare una richiesta di finanziamento sono reperibili sul sito Internet del programma Erasmus Mundus (si rimanda all'indirizzo http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php).

1.2 OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

L'obiettivo principale del programma Erasmus Mundus è promuovere l'istruzione superiore europea, contribuire ad ampliare e migliorare le prospettive di carriera degli studenti e favorire la comprensione interculturale tramite la cooperazione con paesi terzi in linea con gli obiettivi della politica estera dell'Unione per contribuire allo sviluppo sostenibile di tali paesi nel settore dell'istruzione superiore.

I suoi obiettivi specifici sono:

- favorire una cooperazione strutturata tra istituti di istruzione superiore e un'offerta di migliore qualità in materia di istruzione superiore, che presenti un valore aggiunto propriamente europeo ed eserciti un'attrattiva sia nell'Unione sia al di là delle sue frontiere, con l'obiettivo di dare vita a centri di eccellenza;
- contribuire all'arricchimento reciproco delle società sviluppando le qualifiche di uomini e donne affinché dispongano di competenze adeguate, in particolare per quanto concerne il mercato del lavoro, e siano dotati di spirito aperto e di esperienza internazionale, tramite la promozione della mobilità per i più dotati studenti e accademici di paesi terzi - al fine di ottenere qualifiche e/o esperienza nell'Unione – nonché verso paesi terzi per i più dotati studenti e accademici europei;
- contribuire allo sviluppo delle risorse umane e della capacità di cooperazione internazionale degli istituti di istruzione superiore in paesi terzi tramite flussi di mobilità rafforzati tra l'Unione e paesi terzi;
- migliorare l'accessibilità e rafforzare il profilo e la visibilità dell'istruzione superiore europea nel mondo, nonché la sua attrattiva per i cittadini europei e di paesi terzi.

La Commissione si preoccuperà di garantire che nessun gruppo di cittadini dell'Unione europea o di paesi terzi sia escluso o svantaggiato.

1.3 STRUTTURA E BILANCIO DEL PROGRAMMA

Il programma Erasmus Mundus comprende tre azioni:

- **Azione 1:** attuazione di corsi di master (azione 1 A) e dottorati comuni (azione 1 B) e assegnazione di borse di studio/ricerca individuali per parteciparvi;
- **Azione 2:** partenariati Erasmus Mundus;
- **Azione 3:** promozione dell'istruzione superiore europea.

Azione 1 – Corsi di master e dottorati comuni Erasmus Mundus (comprese borse di studio)

L'azione 1 prevede:

- ✓ sostegno a corsi di master (azione 1 A) e dottorati comuni (azione 1 B) di alta qualità offerti da un consorzio di istituti di istruzione superiore europei ed eventualmente di paesi terzi. Al consorzio possono partecipare altri tipi di organizzazioni interessate al contenuto e agli esiti del programma comune;
- ✓ borse di studio/ricerca per studenti/dottorandi europei e di paesi terzi per partecipare a detti corsi di master e dottorati comuni Erasmus Mundus;
- ✓ borse di studio a breve termine per accademici europei e di paesi terzi per svolgere incarichi di ricerca o insegnamento nell'ambito dei corsi di master.

Tale azione promuoverà la collaborazione tra istituti di istruzione superiore e personale accademico in Europa e nei paesi terzi al fine di creare poli di eccellenza e produrre risorse umane altamente qualificate. I programmi comuni devono comportare una componente di mobilità tra istituti del consorzio e condurre al conferimento di titoli di studio riconosciuti comuni, doppi o multipli agli studenti/dottorandi che li concludano con esito positivo.

La ripartizione del bilancio indicativo e il numero di prodotti previsto per le diverse attività coperte dall'azione 1 nel periodo 2009-2013 saranno verosimilmente i seguenti³:

	Numero previsto di prodotti entro il 2013	Bilancio totale stimato (in milioni di EUR)
Programmi comuni		
Corsi di master Erasmus Mundus (EMMC)	150	19
Dottorati comuni Erasmus Mundus (EMJD)	35	6
Programmi comuni totali	185	25
Borse di studio/ricerca individuali		
Borse di studio di categoria A per studenti di corsi di master ⁴	5 300	245
Borse di studio di categoria B per studenti di corsi di master	3 400	63
Borse di ricerca di categoria A per dottorandi	440	35
Borse di ricerca di categoria B per dottorandi	330	30
Borse di studio per accademici di paesi terzi partecipanti a corsi di master Erasmus Mundus	1 900	28
Borse di studio per accademici europei partecipanti a corsi di master Erasmus Mundus	1 900	28
Borse di studio/ricerca totali	13 270	429
Bilancio indicativo totale		454

³ Tale ripartizione è fornita unicamente a scopo indicativo e potrà variare durante la realizzazione del programma.

⁴ Per la definizione delle categorie A e B, si rimanda alle successive sezioni 4.2.1 e 5.2.1.

Azione 2 – Partenariati Erasmus Mundus (ex finestre di cooperazione esterna)

I partenariati Erasmus Mundus intendono favorire la cooperazione istituzionale e la mobilità tra gli istituti di istruzione superiore europei e di paesi terzi. Quest'azione si basa sul precedente programma dell'Unione europea – finestra di cooperazione esterna (2006-2008) – che era caratterizzato da una diffusione geografica più ampia, una più ampia portata e obiettivi differenziati.

L'azione 2 si articola in due fasce:

- EMA2 - FASCIA1: Partenariati con paesi coperti da strumenti quali ENPI, DCI, FES e IPA⁵ (ex finestra di cooperazione esterna);
- EMA2 - FASCIA2: Partenariati con paesi e territori coperti dall'ICI (Strumento per i paesi industrializzati)⁶

L'azione 2 prevede:

- ✓ sostegno alla creazione di partenariati di cooperazione tra istituti di istruzione superiore europei e istituti di istruzione superiore di paesi terzi/territori selezionati, con l'obiettivo di organizzare e attuare soluzioni individuali di mobilità tra partner europei e di paesi terzi;
- ✓ borse di studio di varie durate, a seconda delle priorità definite per il paese terzo/territorio interessato, del livello di studi o delle specifiche soluzioni concordate nell'ambito del partenariato, per singoli cittadini europei⁷ e di paesi terzi/territori (studenti, accademici, ricercatori confermati, professionisti).

Come per l'azione 1, le due fasce dell'azione 2 mirano a raggiungere l'eccellenza. Inoltre, EMA2 - FASCIA1 è rivolto specificamente agli obiettivi dello sviluppo.

A differenza delle azioni 1 e 3, che sono finanziate dal bilancio dell'Unione europea stanziato per le attività di istruzione, le attività rientranti nell'azione 2 sono sostenute da diversi strumenti finanziari disponibili nel quadro delle attività svolte dall'Unione per il consolidamento delle sue relazioni esterne (ossia Strumento europeo di vicinato e partenariato, Strumento di assistenza preadesione, Strumento per la cooperazione allo sviluppo, Fondo europeo di sviluppo e Strumento per i paesi industrializzati)⁸. In ragione non solo della diversità degli obiettivi delle politiche attuate da tali strumenti finanziari, ma anche delle differenti esigenze e priorità dei paesi terzi interessati, le disposizioni per la realizzazione dell'azione 2 possono variare notevolmente di anno in anno e da un paese all'altro.

Il capitolo dedicato all'azione 2 nella presente guida al programma si limita pertanto agli aspetti comuni dell'azione, che resteranno immutati durante il quinquennio del programma, mentre per informazioni dettagliate sul paese terzo interessato e le norme specifiche applicabili alla cooperazione con tale paese si rimanda all'invito a presentare proposte annuale per l'azione 2 Erasmus Mundus in cui si definiranno tali aspetti specifici.

Per il finanziamento di progetti rientranti nell'azione 2 è stato proposto un importo complessivo indicativo di 460 milioni di EUR, bilancio che dovrebbe consentire di selezionare circa 100 partenariati di cooperazione, il cui finanziamento sarebbe coperto dagli stanziamenti dei rispettivi strumenti di politica esterna.

⁵ ENPI - Strumento europeo di vicinato e partenariato
DCI – Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo
IPA - Strumento di assistenza preadesione

FES - Il Fondo europeo di sviluppo (FES) è il principale strumento europeo per fornire assistenza alla cooperazione allo sviluppo in base all'accordo di Cotonou : "l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) da un lato, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro, ".

⁶ Per ulteriori informazioni sullo strumento ICI, consultare il sito http://ec.europa.eu/dgs/external_relations/index_en.htm.

⁷ La possibilità di concedere borse di studio a cittadini europei dipende dallo strumento finanziario utilizzato per sostenere le attività di cooperazione con il paese terzo interessato. Per informazioni dettagliate in merito alle attività di cooperazione rientranti nell'azione 2 con singoli paesi terzi, i candidati sono pregati di fare riferimento agli inviti a presentare proposte annuali.

⁸ Per ulteriori informazioni su questi strumenti, consultare il sito http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Azione 3 – Progetti di promozione

L'azione 3 prevede il sostegno a iniziative, studi, progetti, eventi e altre attività di natura transnazionale volti a migliorare l'attrattiva, il profilo, l'immagine e la visibilità dell'istruzione superiore europea nel mondo, oltre che la sua accessibilità.

Le attività dell'azione 3 riguardano la dimensione internazionale di tutti gli aspetti dell'istruzione superiore quali promozione, accessibilità, garanzia di qualità, riconoscimento dei crediti, riconoscimento delle qualifiche europee all'estero e reciproco riconoscimento delle qualifiche con paesi terzi, sviluppo di piani di studio, mobilità, qualità dei servizi, ecc.

Le attività possono includere la promozione del programma Erasmus Mundus e dei suoi prodotti, e possono essere attuate da reti miste di organizzazioni europee e di paesi terzi operanti nel campo dell'istruzione superiore.

Le attività dell'azione 3 possono assumere diverse forme (conferenze, seminari, workshop, studi, analisi, progetti pilota, premi, reti internazionali, pubblicazioni, elaborazione di informazioni, strumenti tecnologici e per la comunicazione) e possono aver luogo in qualunque parte del mondo.

Le attività dell'azione 3 intendono allacciare legami tra istruzione superiore e ricerca nonché tra istruzione superiore e settore privato sia nei paesi europei che nei paesi terzi, sfruttandone tutte le potenziali sinergie.

Il bilancio dell'azione 3 per l'intera durata del programma ammonta a 16 milioni di EUR e dovrebbe permettere di finanziare circa 50 progetti.

1.4 COME PARTECIPARE SE SI È...

1.4.1 UN ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE EUROPEO⁹, ¹⁰:

Gli istituti di istruzione superiore europei possono presentare:

- ✓ una **candidatura nell'ambito dell'azione 1** che proponga un corso di master o un dottorato comune, sviluppato in cooperazione con università partner europee e, ove applicabile, di paesi terzi. Se la proposta è selezionata, si ottiene un finanziamento concesso dal programma Erasmus Mundus per cinque anni consecutivi (subordinato al rinnovo del programma dopo il 2013) inteso a:
 - contribuire alla realizzazione del programma comune e ai costi di gestione;
 - offrire borse di studio/ricerca a studenti/dottorandi europei e di paesi terzi partecipanti al programma comune;
 - (solamente nell'ambito dei programmi di master) offrire borse di studio a breve termine ad accademici europei e di paesi terzi affinché svolgano attività di insegnamento e ricerca nel quadro del programma comune;
- ✓ una **candidatura nell'ambito dell'azione 2** che proponga un partenariato di cooperazione strutturato, rivolto a specifici paesi/regioni non europei e costituito da istituti di istruzione superiore europei e di paesi terzi dell'area geografica interessata, allo scopo di offrire borse di studio a breve termine e per tutta la durata del programma a studenti, accademici e professionisti di paesi terzi e, ove applicabile, paesi europei interessati;
- ✓ una **candidatura nell'ambito dell'azione 3** per conto di un consorzio o di una rete di istituti di istruzione superiore/organizzazioni operanti nel campo dell'istruzione superiore in Europa e in paesi

⁹ Per la definizione di istituto europeo, si rimanda al capitolo 2.

¹⁰ Ai fini dell'azione 1 B – dottorati comuni, il concetto di istituto di istruzione superiore include anche scuole di dottorato/post-laurea/ricerca e organizzazioni di ricerca che prevedano attività di dottorato nel campo della formazione e della ricerca e conferiscano titoli riconosciuti a livello di dottorato: in proposito, si veda la definizione contenuta nel capitolo 2.

terzi, al fine di migliorare l'attrattiva del settore dell'istruzione superiore europea e agevolare la collaborazione con il resto del mondo.

1.4.2 UN ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI UN PAESE TERZO¹¹

Sebbene gli istituti di istruzione superiore di paesi terzi possano partecipare come membri attivi del consorzio/partenariato/rete esattamente alle stesse azioni alle quali possono prendere parte gli istituti di istruzione superiore europei, **essi non possono formulare una domanda di sovvenzione** a nome dell'intero consorzio/partenariato/rete. Le candidature devono essere presentate da organizzazioni europee.

1.4.3 UN CITTADINO

Le azioni 1 e 2 del programma prevedono l'erogazione di sostegno finanziario a cittadini europei e di paesi terzi, al fine di consentire loro di svolgere attività di studio, insegnamento o ricerca nel quadro dei consorzi o partenariati selezionati:

Cittadini europei e di paesi terzi	Programmi comuni		Partenariati	
	Azione 1 A – corsi di master Erasmus Mundus	Azione 1 B – dottorati comuni Erasmus Mundus	Azione 2 Fascia 1	Azione 2 Fascia 2
• Studenti di corsi di laurea di primo livello			X	
• Studenti di corsi di master	X		X	X
• Dottorandi		X	X	X
• Ricercatori confermati			X	X
• Accademici	X		X	X
• Personale amministrativo di istituti di istruzione superiore europei			X	X

Va notato che:

- ✓ nel quadro dell'azione 2, il tipo di cittadini beneficiari può variare a seconda delle specifiche esigenze e obiettivi del paese terzo interessato, nonché dello strumento finanziario utilizzato per finanziare le borse di studio;
- ✓ l'assegnazione di borse di studio individuali ad accademici europei nell'ambito dell'azione 1 dipende dalla partecipazione di un'organizzazione di un paese terzo al corrispondente consorzio;
- ✓ la definizione di cittadini europei e di paesi terzi non è esattamente la medesima per l'azione 1 e l'azione 2 (per ulteriori informazioni, si rimanda ai capitoli espressamente dedicati all'azione 1 A, all'azione 1 B e all'azione 2).

I cittadini interessati a una borsa di studio Erasmus Mundus devono rivolgersi direttamente al consorzio selezionato nell'ambito dell'azione 1 o al partenariato selezionato nell'ambito dell'azione 2 di loro scelta e partecipare a una procedura di selezione competitiva organizzata dai partner interessati. Tale procedura di selezione è organizzata secondo un iter e una serie di criteri elaborati dal

¹¹ Per la definizione di istituto di un paese terzo, si rimanda al capitolo 2.

consorzio/partenariato e approvati preliminarmente dall'Agenzia. Gli elenchi dei consorzi e dei partenariati esistenti sono disponibili ai seguenti indirizzi; tali elenchi vengono aggiornati ogniqualvolta vengono selezionati nuovi consorzi o partenariati a seguito di un invito alla presentazione di proposte.

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php

1.4.4 UN'ORGANIZZAZIONE DI RICERCA

Sebbene l'obiettivo del programma Erasmus Mundus non sia sostenere direttamente attività di ricerca in Europa, il programma è aperto a qualunque organizzazione di ricerca pubblica o privata che possa contribuire ai suoi obiettivi, segnatamente per quanto concerne il miglioramento dell'istruzione superiore e delle complementarietà tra istruzione superiore, attività di ricerca e sviluppo.

Tali organizzazioni possono partecipare a tutte le tre azioni del programma, ma possono unicamente presentare e coordinare progetti nell'ambito dell'azione 1B (sempre che abbiano il diritto di conferire diplomi di dottorato) e dell'azione 3.

1.4.5 UN'ORGANIZZAZIONE OPERANTE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE

Benché la maggior parte delle attività del programma Erasmus Mundus si rivolga a istituti di istruzione superiore e a coloro che operano al loro interno, il programma è aperto a qualsiasi organizzazione di qualsiasi parte del mondo che operi direttamente o indirettamente nel campo dell'istruzione superiore (per esempio, amministrazioni pubbliche, organizzazioni non governative, parti sociali, organizzazioni di categoria, camere di commercio o industria, imprese, ecc.).

Tali organizzazioni possono partecipare come partner associati a tutte le tre azioni del programma. Nell'ambito dell'azione 3 possono intervenire come partner a pieno titolo e presentare e coordinare progetti, se si trovano in un paese ammissibile secondo il programma.

2 DEFINIZIONI E GLOSSARIO

- **Candidato (/organizzazione coordinatrice)** – organizzazione che presenta domanda di sovvenzione a nome di un consorzio, partenariato o rete di organizzazioni partecipanti; il candidato/l'organizzazione coordinatrice rappresenta il gruppo di organizzazioni partecipanti nei suoi rapporti con l'Agenzia e agisce per suo conto. Se la domanda di sovvenzione è selezionata, il candidato diventa il beneficiario principale (si veda la definizione di “beneficiario” più avanti) e firma la convenzione di sovvenzione per conto delle organizzazioni partecipanti.
- **Partner associato** – qualsiasi organizzazione che possa contribuire alle attività di promozione, attuazione, monitoraggio, valutazione e/o sviluppo sostenibile di un consorzio/partenariato di azione 1, 2 o 3, può essere considerata un partner associato. Questo vale più specificamente per i partner socioeconomici (ossia imprese commerciali, organizzazioni o enti pubblici, organizzazioni di beneficenza o non a scopo di lucro, ecc.), le organizzazioni internazionali o in alcuni casi per istituti di istruzione superiore di paesi terzi. A differenza dei “partner a pieno titolo” (vedere la definizione fornita di seguito) i partner associati non possono beneficiare direttamente della sovvenzione;
- **Studiante di corso di laurea (primo livello)** – studente iscritto a un programma di istruzione superiore di primo livello che, al termine di tale programma, ottiene un primo titolo di istruzione superiore.
- **Beneficiario e co-beneficiario¹²** – il beneficiario (detto anche “beneficiario principale” od “organizzazione coordinatrice”) è l'organizzazione che, per conto del consorzio/partenariato/rete di organizzazioni partecipanti, ha firmato una convenzione con l'Agenzia. Sul beneficiario ricade la responsabilità legale principale nei confronti dell'Agenzia in relazione alla corretta esecuzione della convenzione, così come la responsabilità generale del coordinamento e della gestione del progetto a livello quotidiano, nell'ambito dei singoli partenariati, consorzi o reti, nonché dell'uso dei fondi dell'Unione europea stanziati per il progetto. Soltanto nel contesto di una “convenzione di sovvenzione con più beneficiari” i partner a pieno titolo possono considerarsi **co-beneficiari** e includere le proprie spese nel bilancio finale del progetto. In tutti gli altri casi, possono ritenersi ammissibili soltanto le spese sostenute dal beneficiario principale e da esso debitamente contabilizzate secondo i principi contabili applicabili nel paese in cui è stabilito.
- **Coordinatore / organizzazione coordinatrice:** Il coordinatore dirige il progetto all'interno dell'organizzazione coordinatrice, agendo da persona di contatto per l'Agenzia per tutti gli aspetti concernenti la gestione del consorzio, del partenariato o del progetto. L'organizzazione coordinatrice è l'organizzazione responsabile della gestione generale del progetto all'interno del partenariato, del consorzio o della rete. Solitamente l'organizzazione coordinatrice funge da beneficiario (o da co-beneficiario principale) nelle relazioni contrattuali e finanziarie tra il consorzio, il partenariato o la rete e l'Agenzia (vedi sopra);
- **Co-tutela** – supervisione congiunta di studi di dottorato da parte di due università di diversi paesi; in caso di esito positivo, al dottorando viene conferito dai due istituti un diploma di dottorato comune o doppio.
- **Supplemento al diploma** – Il modello di supplemento al diploma è stato sviluppato dalla Commissione europea, dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO/CEPES. Lo scopo del supplemento è fornire dati indipendenti sufficienti per migliorare la “trasparenza” internazionale e l'equo riconoscimento accademico e professionale delle qualifiche (diplomi, lauree, certificati, ecc.). Il suo scopo è fornire una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello stato degli studi frequentati e conclusi con esito

¹² Le modalità di co-beneficiario valgono per i progetti di azione 3.

positivo dal titolare della qualifica originale alla quale il supplemento è allegato e non dovrebbe contenere giudizi di valore, dichiarazioni di equipollenza o suggerimenti in merito al riconoscimento (http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1239_en.htm).

- **Divulgazione** – processo pianificato per divulgare informazioni sulle attività, sui prodotti e sui risultati di programmi e progetti ai principali soggetti interessati e ai gruppi di destinatari. La divulgazione avviene come e quando i risultati di programmi e iniziative si rendono disponibili.
- **Dottorando (terzo livello)** – ricercatore all’inizio della carriera, a decorrere dal momento in cui ha ottenuto il diploma che dà formalmente accesso a un dottorato.
- **Convenzione con il dottorando** – convenzione firmata tra il consorzio e il dottorando ammesso al dottorato comune indicante espressamente eventuali modalità a livello accademico, finanziario, amministrativo e di ricerca relative alla partecipazione del dottorando al programma comune e, ove del caso, l’assegnazione e l’uso della borsa di ricerca.
- **Dottorato (terzo livello)** – programma di studio e ricerca di istruzione superiore correlato alla ricerca, che segue un titolo di istruzione superiore e porta a un diploma di dottorato pienamente riconosciuto, proposto da istituti di istruzione superiore o, negli Stati membri ove ciò è conforme alle leggi e alle prassi nazionali, da un’organizzazione di ricerca.
- **Scuola di dottorato** – struttura pedagogica e di ricerca che riunisce e coordina vari gruppi di ricerca nell’ambito di un progetto di ricerca coerente e organizza e/o offre attività formative ai dottorandi, preparandoli alla carriera professionale
- **Diploma doppio o multiplo** – due o più diplomi nazionali conferiti ufficialmente da due o più istituti di istruzione superiore e riconosciuti ufficialmente nei paesi in cui hanno sede gli istituti che li hanno conferiti.
- **Edizione** di un Corso comune di master / Dottorato comune – la “edizione” di un Corso di master Erasmus Mundus (EMMC) o di un Dottorato comune Erasmus Mundus (EMJD) corrisponde all’intera durata del corso/programma comune, dall’iscrizione degli studenti/dottorandi fino al conferimento di un titolo di livello master o di un diploma di dottorato; dopo la selezione, tutti i soggetti EMMC e EMJD sottoscriveranno una convenzione quadro di partenariato (vedi 4.5 o 5.5) a copertura di cinque “edizioni” consecutive del corso/programma comune; ogni “edizione” comincia all’inizio dell’anno accademico e finisce uno, due, tre o quattro anni più tardi, a seconda della durata del corso/programma comune.
- **Contratti di lavoro:** nell’ambito dell’“azione 1B – Dottorati comuni” Erasmus Mundus, l’espressione “contratti di lavoro” si riferisce al metodo di assunzione del dottorando, che garantisce contributi previdenziali idonei e proporzionati (comprese indennità di malattia, congedi parentali, assicurazione malattia e infortunio, contributi pensionistici e indennità di disoccupazione) in conformità alla legislazione nazionale vigente e ai contratti collettivi nazionali o settoriali. Se tali condizioni sono soddisfatte, i consorzi per i dottorati comuni Erasmus Mundus possono scegliere le modalità di assunzione che ritengono più adeguate.
- **EURAXESS** – portale che contiene informazioni utili sulla gestione delle attività di ricerca, nonché sul reclutamento dei ricercatori; ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: <http://ec.europa.eu/euraxess>
- **Sistema europeo di trasferimento dei crediti (ECTS)** – un sistema incentrato sullo studente, diretto ad agevolare la mobilità degli studenti tra diversi istituti di istruzione superiore e basato sul carico di lavoro richiestogli per conseguire gli obiettivi di un programma, obiettivi preferibilmente specificati in termini di esito dell’apprendimento e acquisizione di competenze. Per ulteriori informazioni consultare il sito: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm.

- **Convenzione di consorzio sul dottorato comune Erasmus Mundus (EMJD)** – convenzione firmata da tutti i partner a pieno titolo di un consorzio (e, ove del caso, i partner associati), in cui si definiscono con chiarezza norme e procedure a livello accademico, amministrativo, finanziario e di ricerca del dottorato comune nel rispetto delle norme e dei requisiti stabiliti dal programma Erasmus Mundus.
- **Convenzione di consorzio sul corso di master Erasmus Mundus (EMMC)** – convenzione firmata da tutti i partner a pieno titolo di un consorzio (e, ove del caso, i partner associati), in cui si definiscono con chiarezza norme e procedure a livello accademico, amministrativo e finanziario del corso comune di master nel rispetto delle norme e dei requisiti stabiliti dal programma Erasmus Mundus.
- **Strutture nazionali Erasmus Mundus** – le strutture nazionali Erasmus Mundus sono punti di contatto e informazione designate dai paesi europei partecipanti; esse informano il pubblico in merito al programma, offrono assistenza e consulenza ai potenziali candidati e agli effettivi partecipanti e danno un riscontro sull’attuazione del programma alla Commissione e all’Agenzia; tali strutture sono in grado di fornire informazioni utili circa le specificità dei sistemi di istruzione nazionali, i requisiti per l’ottenimento di visti, i trasferimenti di crediti, e altri strumenti; vengono consultate per il riconoscimento dei titoli di studio, l’ammissibilità delle istituzioni e altri elementi di qualità relativi al programma. Per un elenco delle strutture nazionali Erasmus Mundus, si rimanda al capitolo 8.
- **Impresa** – qualsiasi azienda che eserciti un’attività economica del settore pubblico o privato, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, nonché ogni tipo di attività economica, compresa l’economia sociale.
- **Quadro europeo delle qualifiche (EQF)** – dispositivo di traduzione per rendere le qualifiche nazionali più leggibili in tutta Europa, promovendo la mobilità di lavoratori e studenti tra i paesi e agevolandone l’apprendimento permanente; per ulteriori informazioni, consultare l’indirizzo http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm.
- **Paese europeo** – paese che è uno Stato membro dell’Unione europea o qualsiasi altro paese che partecipa al programma conformemente all’articolo 9 della decisione che lo istituisce (ossia, i paesi SEE, i paesi candidati con una strategia di preadesione, i paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali, e la Confederazione svizzera, a condizione che, entro la data della decisione di selezione, sia in vigore un accordo che ne sancisca la partecipazione al programma Erasmus Mundus). In caso contrario, gli istituti di istruzione superiore del paese in questione saranno considerati organizzazioni di un paese terzo aventi il diritto di partecipare a progetti in qualità di partner, ma non di presentarli o coordinarli; analogamente, i loro cittadini saranno considerati appartenenti a un paese terzo¹³.

Si riporta di seguito, per ciascuna delle tre azioni del programma, l’elenco dei “paesi europei” al momento della stesura della presente versione della guida al programma:

¹³ La partecipazione di organizzazioni e/o cittadini di paesi terzi nel quadro dell’azione 2 è direttamente collegata alla copertura geografica dello specifico lotto in questione.

“Paesi europei”		
conformemente all’articolo 9 della decisione del programma, al momento della stesura della presente versione della guida al programma		
Paesi	Azioni 1 e 3	Azione 2
27 Stati membri dell’UE	Sì	Sì
Paesi AELS (EFTA)		
Islanda	Sì	No
Liechtenstein	Sì	No
Norvegia	Sì	No
Svizzera	No	No
Paesi dei Balcani Occidentali [Albania, Bosnia e Herzegovina, Croazia, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia (FYROM), Kosovo, Risoluzione UNSC 1244/1999, Montenegro, Serbia]	No	No

- **Cittadino europeo** – soggetto fisico che è cittadino o residente di un paese europeo secondo la definizione precedente.
- **Istituto europeo** – istituto ubicato in qualunque paese europeo secondo la definizione fornita in precedenza.
- **Comitato di valutazione** – comitato incaricato dell’elaborazione della proposta di selezione che è successivamente oggetto della decisione formale di assegnazione di una sovvenzione; la composizione del comitato di valutazione può variare da un’azione all’altra, ma è necessario che sia costituito da almeno tre persone che rappresentino due diverse entità organizzative senza alcun legame gerarchico tra loro. Per Erasmus Mundus è composto da rappresentanti dell’Agenzia e dai servizi competenti della Commissione europea; per l’azione 1, il comitato di valutazione è coadiuvato da una *commissione selezionatrice* costituita da figure di spicco del mondo accademico europeo, proposte dagli Stati membri dell’Unione europea e nominate dalla Commissione.
- **Sfruttamento dei risultati** – “integrazione” e “moltiplicazione”. L’integrazione è il processo pianificato di trasferimento dei risultati positivi di programmi e iniziative ai decisori appropriati dei sistemi locali, regionali, nazionali ed europei regolamentati. La moltiplicazione è il processo pianificato di persuasione di singoli utenti finali ad adottare e/o applicare i risultati di programmi e iniziative.
- **Partner a pieno titolo** – qualsiasi organizzazione che soddisfi i criteri di ammissibilità specifici dell’azione, e che agisca da membro a pieno titolo di un consorzio, partenariato o rete del progetto. A differenza dei “partner associati” (vedi definizione fornita in precedenza), i partner a pieno titolo possono beneficiare di sovvenzioni dell’UE e – in stretta cooperazione con il beneficiario – svolgere un ruolo decisivo nella gestione e nell’attuazione delle attività di cooperazione;
- **Istruzione superiore** – tutti i cicli di corsi di studio o insiemi di cicli di studio, formazione o formazione alla ricerca di livello post-secondario riconosciuti dall’autorità nazionale competente di un paese partecipante come rientranti nel sistema di istruzione superiore.
- **Istituto di istruzione superiore** – istituto che eroga istruzione superiore, riconosciuto dall’autorità nazionale competente di un paese partecipante come rientrante nel suo sistema di istruzione superiore; ai fini dell’azione 1 B – dottorati comuni, il concetto di istituto di istruzione superiore include anche tutte le scuole di dottorato/post-laurea/ricerca e le organizzazioni di ricerca, a condizione che prevedano

attività di dottorato nel campo della formazione e della ricerca conferendo diplomi di dottorato e siano riconosciute in quanto tali dalle autorità competenti del paese interessato.

- **Personale addetto all'istruzione superiore** – personale che, nell'assolvimento dei propri doveri, è coinvolto direttamente nel processo educativo e/o amministrativo correlato all'istruzione superiore.
- **Diploma comune** – diploma unico conferito da almeno due istituti di istruzione superiore che offrano un programma integrato e siano riconosciuti ufficialmente nei paesi in cui hanno sede; conformemente alla decisione che istituisce il programma Erasmus Mundus, “sono promossi i programmi che conducono al conferimento di diplomi”.
- **Rete di formazione iniziale Marie Curie** – programma finanziato dalla Commissione europea volto a migliorare le prospettive dei ricercatori all'inizio della carriera nel settore sia pubblico che privato, rendendo in tal modo più appetibili per i giovani le carriere nel campo della ricerca; per ulteriori informazioni, consultare l'indirizzo http://cordis.europa.eu/fp7/people/initial-training_en.html.
- **Corsi di master (secondo livello)** - programmi di istruzione superiore di secondo livello, che seguono un primo ciclo o un livello di formazione equivalente e conducono a un titolo di livello master proposto da un istituto di istruzione superiore e riconosciuto come tale dalle autorità competenti del paese in cui il titolo è conferito.
- **Studente di corso di master (secondo livello)** – studente iscritto a un programma di istruzione superiore di secondo livello, che ha già ottenuto un primo titolo di istruzione superiore o possiede un livello di formazione equivalente riconosciuto conformemente alle leggi e alle prassi nazionali.
- **Memorandum di intesa:** un documento che descrive tutti gli accordi sottoscritti dalle parti in relazione a tutti gli aspetti della gestione del partenariato e dell'organizzazione della mobilità. Esso illustra il ruolo e le responsabilità delle parti all'interno dell'organizzazione per quanto riguarda l'attività di mobilità, le procedure e i criteri per la selezione dei candidati e le misure previste per il raggiungimento di determinati obiettivi del programma, come il riconoscimento, la garanzia della qualità, la prevenzione della fuga dei cervelli e la sostenibilità. Deve inoltre contenere disposizioni specifiche in termini di gestione finanziaria delle sovvenzioni
- **Mobilità** – spostamento fisico in un altro paese per svolgere studi, intraprendere un'esperienza lavorativa, condurre un'altra attività di apprendimento o didattica o un'attività amministrativa correlata, ogniqualevolta possibile con il supporto di una preparazione nella lingua del paese di accoglienza.
- **Programma di post-dottorato** – studio o ricerca a livello di istruzione superiore offerto da un istituto di istruzione superiore o un'organizzazione di ricerca istituita conformemente alle leggi e alle prassi nazionali, che segue un diploma di dottorato.
- **Promozione e sensibilizzazione** – attività volte prevalentemente a pubblicizzare l'esistenza di programmi e iniziative, i loro scopi, obiettivi e attività, nonché la disponibilità di fondi per determinati fini.
- **Ricercatore confermato** – ricercatore già titolare di un diploma di dottore o che vanti almeno tre anni di esperienza nel campo della ricerca (equivalente tempo pieno), incluso il periodo di formazione alla ricerca presso un'organizzazione di ricerca istituita conformemente alle leggi e alle prassi nazionali, a decorrere dal momento in cui ha ottenuto il diploma che dà formalmente accesso a un dottorato proposto da un istituto di istruzione superiore.

- **Accademico** – persona con esperienza accademica e/o professionale di prim'ordine, che tiene lezioni o svolge ricerche presso un istituto di istruzione superiore o un'organizzazione di ricerca istituita conformemente alle leggi e alle prassi nazionali.
- **Convenzione con lo studente** – convenzione firmata tra il consorzio e lo studente iscritto al corso di master indicante espressamente eventuali modalità accademiche, finanziarie e amministrative relative alla partecipazione dello studente al corso e, ove del caso, l'assegnazione e l'uso della borsa di studio.
- **Paese terzo** – paese che non è un paese europeo ai sensi della definizione fornita in precedenza.
- **Cittadino di un paese terzo** – soggetto fisico che non è cittadino né residente di un paese europeo ai sensi della definizione fornita in precedenza.
- **Istituto di un paese terzo** – istituto non ubicato in alcuno dei paesi europei ai sensi della definizione fornita in precedenza. I paesi partecipanti al programma di formazione permanente¹⁴ non sono considerati paesi terzi ai fini dell'attuazione dell'azione 2.

¹⁴ GU L 327, 24.11.2006, pag. 45.

3 ELEMENTI COMUNI APPLICABILI A TUTTE LE AZIONI

La sezione seguente vale per tutte le tre azioni coperte dalla guida al programma.

Tutti i candidati e i partecipanti devono pertanto rispettarne la procedura e i criteri allegati, a prescindere dall'azione per la quale si candidano o alla quale partecipano. Tali elementi sono integrati da elementi specifici valevoli per le singole azioni che vengono descritti dettagliatamente nel capitolo corrispondente della guida.

Le domande di sovvenzione sono selezionate sulla base di quattro diversi tipi di criteri, ossia ammissibilità, esclusione, selezione e aggiudicazione. Mentre i criteri di esclusione e di selezione enumerati nelle sezioni 3.2 e 3.3 sono i medesimi per tutte le azioni Erasmus Mundus, gli altri variano da un'azione all'altra e sono descritti dettagliatamente nelle corrispondenti sezioni della guida.

3.1 PROCEDURE DI CANDIDATURA E SELEZIONE

- a) I candidati sono pregati di presentare la propria proposta nel rispetto dei criteri di ammissibilità, selezione e aggiudicazione corrispondenti all'azione Erasmus Mundus per la quale intendono candidarsi.
- b) È necessario che vi sia un solo candidato o un'unica organizzazione responsabile del coordinamento che presenti la proposta per conto del consorzio/partenariato/rete di organizzazioni partecipanti.
- c) Il candidato/istituto coordinatore rappresenta il punto di contatto per la proposta nei suoi rapporti con l'Agenzia. Se la proposta viene selezionata, esso contrae impegni giuridicamente vincolanti con l'Agenzia e rappresenta ufficialmente il consorzio/partenariato/rete riferendo a suo nome.
- d) Le proposte vanno presentate all'Agenzia conformemente alla procedura riportata nel modulo di candidatura¹⁵.
- e) Il termine di presentazione delle domande può variare a seconda dell'azione in questione ed è indicato sul corrispondente modulo di candidatura e nell'invito a presentare proposte.
- f) Le domande di sovvenzione devono essere predisposte in una delle lingue dell'Unione europea specificate nel modulo di candidatura, utilizzando il modulo appositamente elaborato allo scopo.
- g) Saranno accolte unicamente domande presentate entro il termine stabilito nel rispetto dei requisiti espressamente indicati nel modulo.
- h) Una volta presentata una candidatura, non è possibile modificare la proposta. Tuttavia, se si manifesta la necessità di chiarire alcuni aspetti, il candidato può essere contattato a tale scopo.
- i) Durante l'intera procedura di selezione, non è possibile fornire informazioni in merito all'esito di singole candidature.
- j) I candidati sono informati dall'Agenzia del ricevimento della loro proposta entro 15 giorni lavorativi.
- k) Soltanto le candidature che non rispondono a nessuno dei criteri di esclusione generali (si veda la seguente sezione 3.2) e che soddisfano i criteri di ammissibilità e selezione specifici dell'azione sono prese in esame in vista di una possibile sovvenzione. Se una candidatura è ritenuta inammissibile, il candidato è informato dei motivi tramite lettera.
- l) I progetti sono selezionati sulla base del bilancio disponibile per l'azione interessata e della qualità delle proposte formulate.
- m) Tutti i candidati sono informati dei risultati della selezione per iscritto.

¹⁵ Qualora vengano utilizzate domande in formato elettronico, si consulti la relativa procedura nei moduli elettronici e nelle istruzioni predisposti allo scopo.

Sintesi della procedura di selezione applicabile alle proposte Erasmus Mundus

- (1) Registrazione e accusa di ricevuta da parte dell’Agenzia.
- (2) Verifica dei criteri di ammissibilità e selezione eseguita dall’Agenzia.
- (3) Valutazione svolta da accademici internazionali specializzati nelle corrispondenti discipline, che abbiano maturato esperienza di progetti di cooperazione internazionale nel campo dell’istruzione superiore.
- (4) Riunione del comitato di valutazione al fine di raccomandare proposte per la selezione. Per l’azione 1, il comitato di valutazione è coadiuvato da una commissione selezionatrice costituita da figure di spicco del mondo accademico europeo proposte dagli Stati membri e nominate dalla Commissione europea.
- (5) Parallelamente alle fasi 3 e 4, ove del caso, consultazione delle strutture nazionali e/o delle delegazioni dell’Unione europea per quanto concerne eventuali questioni di ammissibilità riguardanti gli istituti di istruzione superiore.
- (6) Preparazione di un progetto di decisione di aggiudicazione della sovvenzione da parte dell’Agenzia tenuto conto dei pareri formulati nelle precedenti fasi 3, 4 e 5.
- (7) Adozione della decisione di aggiudicazione della sovvenzione da parte dell’Agenzia¹⁶.
- (8) Notifica della decisione di aggiudicazione della sovvenzione a tutti i candidati ammissibili da parte dell’Agenzia, accompagnata dalla valutazione degli esperti.

Termini di presentazione delle candidature

I seguenti termini sono forniti unicamente a titolo indicativo. I candidati sono pregati di consultare il corrispondente invito a presentare proposte per conferma del termine ultimo di presentazione.

Azione	Termini di presentazione
Azione 1A – Corsi di master (EMMC) Azione 1B – Dottorati comuni (EMJD)	30 aprile ¹⁷
Azione 2 – Partenariati	30 aprile ¹⁷
Azione 3 - Promozione dell’istruzione superiore europea	30 aprile ¹⁷

Eventuali domande o richieste di ulteriori informazioni riguardo alla procedura di presentazione delle candidature per una qualsiasi delle tre azioni del programma nel contesto dell’invito annuale a presentare proposte devono essere presentate all’indirizzo EACEA-Erasmus-Mundus@ec.europa.eu

3.2 CRITERI DI ESCLUSIONE

I candidati e i (co-)beneficiari devono dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte negli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹⁸ elencate in appresso.

¹⁶ Parallelamente, ma soltanto per le azioni 1 e 3, trasmissione della proposta di selezione da parte della Commissione al comitato responsabile del programma e al Parlamento europeo per loro informazione.

¹⁷ Qualora il 30 aprile coincidesse con una festività o con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle candidature scade l’ultimo giorno lavorativo di aprile.

¹⁸ Regolamento (CE, Euratom) n. 1525/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, recante modifica del regolamento n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 390/2006 del 30 dicembre 2006); regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007, recante modifica del

Saranno esclusi dalla partecipazione agli inviti a presentare proposte del programma Erasmus Mundus i candidati:

- a) che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
- b) nei confronti dei quali sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;
- c) che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove deve essere eseguito l'appalto;
- e) nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;
- f) che siano attualmente soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento finanziario (regolamento n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, e modifiche successive).

I candidati, i (co-)beneficiari e gli accademici non potranno ricevere alcuna assistenza finanziaria se, alla data della decisione di aggiudicazione della sovvenzione:

- a) si trovano in situazione di conflitto di interessi;
- b) si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione della sovvenzione o non hanno fornito tali informazioni.
- c) si trovano in una delle situazioni che, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del regolamento finanziario, giustificano l'esclusione dalla presente procedura di aggiudicazione della sovvenzione;
- d) sono soggetti alla sanzione che prevede l'esclusione dagli appalti e dalle sovvenzioni finanziati dal bilancio per un periodo massimo di dieci anni.

Conformemente agli articoli 93-96 del regolamento finanziario, possono essere comminate sanzioni amministrative e finanziarie a beneficiari che si siano resi colpevoli di falsa dichiarazione o abbiano materialmente violato i propri obblighi contrattuali derivanti da un contratto di cui siano stati precedentemente aggiudicatari.

Per ottemperare a tali disposizioni, i candidati e i partner¹⁹ devono sottoscrivere una dichiarazione sull'onore attestante che non si trovano in alcuna delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario.

3.3 CRITERI DI SELEZIONE

CAPACITÀ TECNICA

regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

¹⁹ Per le candidature nell'ambito delle azioni 1 e 2, tale dichiarazione sull'onore dev'essere sottoscritta solamente dall'istituto candidato a nome dei membri del consorzio di cui fa parte.

I candidati e i (co-)beneficiari devono disporre della competenza e delle qualifiche professionali necessarie per portare a termine il progetto proposto. Per comprovare tale competenza, la domanda di sovvenzione deve includere i curriculum vitae dei responsabili della realizzazione e della gestione del progetto all'interno di ogni istituto partner²⁰.

Se del caso, la capacità tecnica di un candidato sarà valutata tenendo conto delle diverse candidature presentate dalla stessa organizzazione/dallo stesso dipartimento nell'ambito del medesimo invito a presentare proposte.

CAPACITÀ FINANZIARIA

I candidati e i (co-)beneficiari devono disporre di fonti di finanziamento sufficienti e stabili per mantenere in essere la propria attività per tutto lo svolgimento dell'azione. Per consentire una valutazione della loro capacità finanziaria, i candidati devono presentare, unitamente alla domanda, oppure prima della fase di contrattualizzazione (la procedura da attuare sarà specificata nel modulo di candidatura allegato all'invito a presentare proposte):

- una dichiarazione sull'onore, debitamente compilata e firmata, attestante il loro stato di persona giuridica e la loro capacità operativa e finanziaria di portare a termine il progetto proposto, e/o
- il modulo di identificazione finanziaria²¹ compilato dall'organizzazione candidata e certificato dalla banca (sono indispensabili le firme originali).

La verifica della capacità finanziaria non vale per persone fisiche che ricevano borse di studio, come neanche per organizzazioni internazionali ed enti pubblici.

3.4 CONDIZIONI FINANZIARIE

Condizioni generali applicabili alle sovvenzioni dell'Unione europea

Candidati e futuri beneficiari devono ricordare che:

- ✓ le sovvenzioni dell'Unione europea sono incentivi alla realizzazione di progetti che non sarebbero attuabili senza il sostegno finanziario dell'Unione e si basano sul principio del cofinanziamento. Esse, pertanto, sono chiamate a integrare il contributo finanziario proprio del candidato e/o l'assistenza nazionale, regionale o privata ottenuta altrove;
- ✓ ogni progetto può dar luogo all'aggiudicazione di una sola sovvenzione dell'Unione europea a un solo beneficiario. L'aggiudicazione della sovvenzione è soggetta ai principi della trasparenza e del pari trattamento;
- ✓ le sovvenzioni non possono essere cumulative o retroattive; è tuttavia possibile concedere una sovvenzione a un progetto che sia già iniziato, ma soltanto se il richiedente è in grado di dimostrare che era indispensabile iniziare il progetto prima della firma della convenzione. In tali circostanze, le spese che danno diritto a un finanziamento non devono essere state sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione;
- ✓ l'accettazione di una domanda di sovvenzione non costituisce un impegno a concedere un contributo finanziario esattamente pari all'importo richiesto dal beneficiario. L'importo assegnato non può in alcun caso superare quello indicato nella domanda, ma la sovvenzione concessa può essere inferiore a quella proposta dal candidato;

²⁰ Il numero e il tipo di curriculum vitae da fornire saranno specificati nel modulo di candidatura allegato all'invito a presentare proposte.

²¹ http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm

- ✓ l'aggiudicazione di una sovvenzione non comporta alcun diritto per gli anni successivi;
- ✓ le sovvenzioni dell'Unione europea non possono avere lo scopo o l'effetto di produrre un utile a favore del beneficiario. Per utile si intende un'eccedenza di entrate rispetto ai costi. Salvo quando la sovvenzione proposta si basa esclusivamente su importi forfettari, tassi forfettari o costi unitari, nel qual caso la regola dell'assenza di utile è già stata tenuta presente nel momento in cui si sono definiti l'importo forfettario, i tassi forfettari e i costi unitari, l'ammontare della sovvenzione viene ridotto dell'eventuale eccedenza identificata nella dichiarazione finanziaria inserita nella relazione finale sul progetto;
- ✓ il conto o sottoconto indicato dal beneficiario deve consentire di individuare i fondi trasferiti dall'Agenzia. Se i fondi versati su tale conto danno luogo a interessi o utili equivalenti ai sensi della legislazione del paese in cui il conto è aperto, tali utili o interessi, se risultano dal pagamento del prefinanziamento, vengono recuperati;
- ✓ sulla base di un'analisi della gestione e dei rischi finanziari (si vedano la precedente sezione 3.2 e, per i progetti rientranti nell'azione 3, la sezione 7.3.2), è possibile che, a sostegno di un prefinanziamento, venga richiesta una revisione contabile esterna dei conti da parte di un revisore approvato.

3.5 CONDIZIONI CONTRATTUALI

Entità giuridiche

Nel contesto del programma Erasmus Mundus, è possibile proporre una convenzione unicamente sulla base dell'accettazione di documenti che rendano possibile la definizione della **persona giuridica/entità giuridica** del beneficiario (amministrazione pubblica, società privata, organizzazione non a scopo di lucro, ecc.).

A tal fine, il beneficiario è tenuto a fornire tutti i seguenti documenti o parte di essi, conformemente ai requisiti indicati nel modulo di candidatura pertinente:

Organizzazioni private:

- modulo di identificazione finanziaria, debitamente compilato e firmato;
- estratto della Gazzetta ufficiale/Registro delle imprese e certificato di assegnazione della partita IVA (se, come in alcuni paesi, il numero di iscrizione al Registro delle imprese e la partita IVA coincidono, è sufficiente un solo documento).

Entità di diritto pubblico:

- modulo di identificazione finanziaria, debitamente compilato e firmato;
- delibera o decisione legale presa in merito alla società di diritto pubblico, o altro documento ufficialmente predisposto per l'entità di diritto pubblico.

Informazioni sulle sovvenzioni aggiudicate

Le sovvenzioni concesse nel corso di un esercizio devono essere pubblicate sul sito Internet dell'Unione europea durante il primo semestre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio per il quale sono state aggiudicate. Tali informazioni possono anche essere pubblicate con altri mezzi appropriati, tra cui la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Con il consenso del beneficiario (tenuto conto della possibilità che la natura delle informazioni sia tale da mettere a repentaglio la sua sicurezza o pregiudicare i suoi interessi finanziari), l'Agenzia pubblica le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo del beneficiario;
- oggetto della sovvenzione;
- importo aggiudicato e percentuale di finanziamento.

Pubblicità

A parte le misure previste per la visibilità del progetto e la divulgazione e lo sfruttamento dei suoi risultati (che rientrano nei criteri di aggiudicazione), non vi è alcun obbligo di pubblicità minima per ogni progetto sovvenzionato.

I beneficiari devono chiaramente riconoscere il sostegno dell'Unione europea in tutte le comunicazioni o le pubblicazioni, quale che sia la forma o il mezzo utilizzato, Internet compreso, o in occasione di attività per le quali si utilizza la sovvenzione (per informazioni sui logo da utilizzare, consultare il sito http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_logos_en.php). Se tale requisito non viene soddisfatto pienamente, la sovvenzione del beneficiario può essere ridotta.

A titolo di promemoria per i candidati, va sottolineato che la possibilità di fare riferimento al programma Erasmus Mundus e utilizzare marchi a esso correlati quali “corso di master Erasmus Mundus (EMMC)”, “dottorato comune Erasmus Mundus (EMJD)”, “partenariato Erasmus Mundus” o “progetto Erasmus Mundus” per la promozione e la divulgazione di proprie attività e risultati si limita esclusivamente alle proposte selezionate.

Tuttavia, i corsi di master Erasmus Mundus finanziati per almeno cinque edizioni consecutive (immatricolazioni di studenti) e per i quali i finanziamenti dell'Unione europea sono stati interrotti – per restrizioni di bilancio o perché sono riusciti a reperire altre fonti di finanziamento sostenibili – potranno continuare a fare riferimento al marchio Erasmus Mundus per le proprie attività di promozione e diffusione alle condizioni definite al seguente punto 4.7.

La Commissione europea ha aperto una piattaforma elettronica plurilingue pubblica gratuita per la divulgazione e lo sfruttamento dei risultati di progetti, piattaforma denominata EVE (“*Espace Virtuel d'Échange*”), il cui obiettivo è migliorare l'accesso ai risultati di programmi e iniziative dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione, gioventù, eccetera e, nel contempo, aumentarne la visibilità. I progetti Erasmus Mundus selezionati possono essere invitati a condividere informazioni in EVE sulle rispettive attività, i progressi compiuti e i risultati conseguiti (per esempio, prodotti, immagini, collegamenti, presentazioni, ecc.).

Revisioni contabili e verifiche

Un progetto sovvenzionato può essere oggetto di una revisione contabile e/o un'ispezione di verifica. Con la firma della convenzione di sovvenzione, il beneficiario si impegna a fornire prova del corretto uso della sovvenzione. L'Agenzia, la Commissione europea e/o la Corte dei conti europea, oppure un organismo da loro incaricato, possono controllare la corretta attuazione delle attività (sulla base dei requisiti del programma e della domanda iniziale) e l'uso fatto della sovvenzione in qualunque momento durante il periodo di validità della sovvenzione, nonché, per quanto concerne le verifiche contabili, per cinque anni dalla sua cessazione.

Protezione dei dati

Tutti i dati personali contenuti nella convenzione di sovvenzione sono trattati conformemente

- al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, nonché la libera circolazione di tali dati;

- ove applicabile, alla legislazione nazionale del paese in cui è stata selezionata la domanda.

Tali dati sono trattati unicamente in relazione all'attuazione e alla valutazione del programma, ferma restando la possibilità di trasferirli agli organismi responsabili di ispezioni e verifiche contabili conformemente alla legislazione europea (servizi di audit interno, Corte dei conti europea, Gruppo per le irregolarità finanziarie o Ufficio europeo per la lotta antifrode). Su richiesta, è possibile ricevere i propri dati personali per rettificarli o completarli. Per qualunque chiarimento in merito a tali dati, rivolgersi all'Agenzia. I beneficiari possono sporgere reclamo in qualsiasi momento contro il trattamento dei propri dati personali al [Garante europeo della protezione dei dati](#).

I richiedenti la sovvenzione e, se si tratta di entità giuridiche, i soggetti che esercitano nei loro confronti potere di rappresentanza, potere decisionale o potere di controllo, vengono informati che, qualora rientrino in una delle situazioni previste da:

- Decisione della Commissione del 16 dicembre 2008, sul sistema di allarme rapido (SAR) ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive (GU, L 344, 20.12.2008, pag. 125), oppure
- Regolamento della Commissione del 17 dicembre 2008, riguardante la base centrale di dati sull'esclusione – CED (GU L 344, 20.12.2008, pag. 12),

i loro dati personali (nome, oppure nome e cognome se si tratta di persona fisica, indirizzo, forma giuridica e nome e cognome delle persone che esercitano potere di rappresentanza, potere decisionale o potere di controllo, se si tratta di persona giuridica) potranno essere registrati soltanto nel SAR o sia nel SAR che nella CED, ed essere comunicati ai soggetti e alle entità elencati nel regolamento e nella decisione summenzionati, in relazione all'assegnazione di un appalto, o a una decisione o convenzione relative a una sovvenzione.

4 AZIONE 1 A: CORSI DI MASTER ERASMUS MUNDUS (EMMC)

4.1 INTRODUZIONE

I corsi di master Erasmus Mundus sono stati lanciati durante la prima fase del programma (2004-2008) allo scopo di sostenere programmi di altissima qualità a livello post-laurea che potessero contribuire a migliorare la visibilità e l'attrattiva del settore dell'istruzione superiore europea.

Tali corsi devono:

- avere una durata da uno a due anni (da 60 a 120 – crediti ECTS);
- essere attuati da un consorzio di istituti di istruzione superiore europei e, ove del caso, di paesi terzi;
- impartire istruzione di alta qualità a studenti europei e di paesi terzi, riservando un certo numero di posti a titolari di borse di studio Erasmus Mundus;
- includere un periodo di studio obbligatorio per studenti in almeno due paesi europei;
- includere la mobilità obbligatoria degli accademici tra istituti di istruzione superiore del consorzio;
- condurre al conferimento di diplomi comuni, doppi o multipli (in riferimento all'intero programma di studio) agli studenti che concludano il corso con esito positivo.

Durante la prima fase del programma, ogni consorzio di istituti di istruzione superiore che abbia realizzato un corso di master Erasmus Mundus ha sottoscritto una convenzione quadro di partenariato quinquennale che prevedeva un sostegno finanziario garantito per cinque edizioni consecutive del corso, nonché borse di studio per la partecipazione di accademici e studenti di paesi terzi a ogni sua edizione. Alla fine della prima fase del programma, erano stati selezionati 103 corsi ed erano state concesse circa 7 300 borse di studio ad accademici e studenti di paesi terzi.

Tale azione, che ha rappresentato la colonna portante della prima fase del programma, prosegue con la seconda fase e viene potenziata dai seguenti elementi:

- assegnazione di borse di studio a studenti europei iscritti ai corsi selezionati;
- possibilità per istituti di istruzione di paesi terzi di essere membri a pieno titolo dei consorzi per la realizzazione di corsi di master Erasmus Mundus; sebbene il ruolo e il coinvolgimento di tali nuovi partner possa variare da un corso all'altro (a seconda delle esigenze e del grado di preparazione del consorzio e del paese terzo in questione), essi possono anche fungere da istituti che conferiscono diplomi e svolgere un ruolo attivo nella progettazione, nell'erogazione e nella valutazione del corso²²;
- maggiore attenzione per le strategie di sostenibilità dei corsi, al fine di assicurare la prosecuzione delle loro attività di cooperazione dopo il periodo di sostegno comunitario; tale aspetto, pertanto, riveste una particolare attenzione nella valutazione e nella selezione di nuove proposte di corsi; inoltre, dalla quinta edizione di ogni corso di master Erasmus Mundus, si applica una riduzione progressiva del numero di borse di studio offerte al corso.

Le sezioni successive del capitolo 4 contengono tutte le informazioni necessarie agli istituti di istruzione superiore europei e di paesi terzi che intendano realizzare un corso di master Erasmus Mundus, riportando tra l'altro le condizioni finanziarie e di ammissibilità valevoli per le borse di studio individuali. Poiché la selezione, l'ammissione e l'ulteriore verifica dei titolari delle borse di studio individuali rientrano tra le

²² I consorzi per i corsi di master Erasmus Mundus selezionati senza partner a pieno titolo/associati di paesi terzi hanno la possibilità di chiedere un ampliamento della composizione del consorzio per includere tali partner (per ulteriori informazioni, si rimanda manuale amministrativo e finanziario Erasmus Mundus:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/beneficiaries/beneficiaries_action_1_en.php)

responsabilità del corso, gli istituti di istruzione superiore candidati sono pregati di prestare particolare attenzione alle condizioni di ammissibilità.

4.2 CORSI DI MASTER ERASMUS MUNDUS – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Si devono rispettare il termine di presentazione e tutti gli altri criteri formali di ammissibilità specificati nel corrispondente invito a presentare proposte annuale e nei suoi allegati (specialmente il modulo di candidatura).

4.2.1 PARTECIPANTI AMMISSIBILI E COMPOSIZIONE DEL CONSORZIO

COMPOSIZIONE DEL CONSORZIO PER UN CORSO DI MASTER ERASMUS MUNDUS

- Il consorzio incaricato della realizzazione del corso è costituito dal candidato/istituto coordinatore e dai suoi partner. Per questioni di gestione contrattuale e finanziaria, i “partner associati” non sono considerati parte del consorzio.
- La **composizione minima ammissibile per un consorzio** è costituita da istituti di istruzione superiore partner a pieno titolo di tre diversi paesi europei²³, di cui almeno uno Stato membro dell’Unione europea.

CANDIDATO/ISTITUTO COORDINATORE DI UN CORSO DI MASTER ERASMUS MUNDUS

- I candidati devono essere istituti di istruzione superiore aventi sede in un **paese europeo**²⁴ e devono essere riconosciuti in quanto istituti di istruzione superiore dalle autorità competenti del paese in cui hanno sede²⁵.
- Si noti che succursali di istituti di istruzione superiore di paesi terzi ubicati in paesi richiedenti ammissibili o succursali di istituti di istruzione superiore europei ubicati in paesi terzi non sono considerati candidati ammissibili.

PARTNER A PIENO TITOLO DI UN CORSO DI MASTER ERASMUS MUNDUS

- Può fungere da partner a pieno titolo del consorzio incaricato della realizzazione di un corso²⁶ qualunque istituto di istruzione superiore riconosciuto in quanto tale dalle autorità competenti del paese in cui ha sede.

MEMBRI ASSOCIATI DI UN CORSO DI MASTER ERASMUS MUNDUS

- Può considerarsi “partner associato” del consorzio qualunque organizzazione in grado di contribuire alla promozione, alla realizzazione, alla valutazione e allo sviluppo sostenibile del corso.

È previsto che tali organizzazioni concorrano alle strategie sviluppate dal corso, soprattutto per quanto concerne la sua sostenibilità (supportando il consorzio nella sua realizzazione, organizzazione e promozione, reperendo ulteriori entrate/risorse per altre borse di studio per futuri studenti, ecc.) e

²³ Si rimanda alla definizione di “paese europeo” di cui al capitolo 2 "Definizioni e glossario".

²⁴ Si rimanda alla definizione di “paese europeo” di cui al capitolo 2 "Definizioni e glossario".

²⁵ Ai fini del programma Erasmus Mundus e per i paesi richiedenti interessati, un istituto di istruzione superiore è considerato riconosciuto se gli è stata attribuita una carta universitaria Erasmus nell’ambito del programma di apprendimento permanente. Se un candidato non ha ottenuto una carta universitaria Erasmus, l’Agenzia si rivolge alla struttura nazionale Erasmus Mundus interessata per sapere se l’istituto in questione rientra nella definizione di istituto di istruzione superiore di cui all’articolo 2 della decisione che istituisce il programma.

²⁶ Sebbene la concessione di una carta universitaria Erasmus nell’ambito del programma di apprendimento permanente costituisca una prova valida di riconoscimento per gli istituti di istruzione superiore europei, l’Agenzia si rivolge alle delegazioni dell’Unione europea per mettersi in contatto con le autorità competenti del paese interessato al fine di accertare che gli istituti di istruzione superiore di paesi terzi facenti parte del consorzio rientrino nella definizione di istituto di istruzione superiore contenuta nell’articolo 2 della decisione che istituisce il programma.

l'occupabilità degli studenti (garantendo che il contenuto accademico dei corsi risponda alle relative esigenze professionali, contribuendo al trasferimento di conoscenze e competenze, offrendo corsi su competenze complementari e/o possibilità di distacco/collocamento, ecc.).

STUDENTI RICHIEDENTI UNA BORSA DI STUDIO PER UN CORSO DI MASTER ERASMUS MUNDUS

- Possono usufruire di una borsa di studio soltanto i richiedenti che abbiano presentato domanda e siano stati ammessi dal consorzio per il corrispondente corso di master Erasmus Mundus conformemente agli specifici criteri di candidatura e selezione degli studenti.
- Gli studenti possono presentare la propria candidatura per una qualsiasi borsa di studio Erasmus Mundus per un programma comune di Azione 1 Erasmus Mundus (EMMC oppure EMJD) ma il numero di domande deve limitarsi a tre programmi comuni diversi.
- Ogni progetto può portare all'assegnazione di un'unica sovvenzione dell'Unione europea a qualsiasi studente per lo stesso corso comune nel periodo del corso interessato.
- Per rendere il programma più interessante per i cittadini dei paesi terzi, l'importo delle borse di studio a tempo pieno è più elevato per gli studenti di corsi di master di paesi terzi (borse di studio di categoria A) rispetto agli studenti di corsi di master europei (borse di studio di categoria B). Più specificamente:
 - Le **borse di studio di categoria A** possono essere assegnate a studenti di paesi terzi di corsi di master selezionati dai consorzi per corsi di master Erasmus Mundus che provengano da un paese diverso da un paese europeo²⁷ e non siano residenti o abbiano svolto la loro principale attività (studi, formazione o lavoro) per più di 12 mesi complessivi negli ultimi cinque anni in tali paesi.²⁸;
 - le **borse di studio di categoria B** possono essere assegnate a studenti europei di corsi di master selezionati dai consorzi EMMC nonché a qualsiasi studente di corsi di master selezionato dai consorzi EMMC che non rientrino nei criteri definiti poc'anzi per la categoria A.

Gli studenti che soddisfano i criteri di ammissibilità per entrambe le categorie A e B – per esempio, gli studenti aventi doppia cittadinanza – sono tenuti a effettuare una scelta tra le due. Di conseguenza, sono ammessi a candidarsi solamente a una delle due categorie di borse di studio per volta.

- È necessario che i richiedenti le borse di studio abbiano già ottenuto un primo titolo di studio di istruzione superiore²⁹ o possano dimostrare un livello di apprendimento equivalente riconosciuto conformemente alle leggi e alle prassi nazionali.
- Coloro che abbiano già usufruito di una borsa di studio per un corso di master Erasmus Mundus non possono richiedere una seconda borsa di studio per seguire lo stesso corso o un altro.
- Gli studenti che usufruiscono di una borsa di studio per un corso di master Erasmus Mundus non possono beneficiare di altre sovvenzioni dell'Unione europea per proseguire gli studi di master nell'ambito del programma.
- Le borse di studio per studenti di corsi di master Erasmus Mundus sono assegnate esclusivamente per seguire a tempo pieno una delle edizioni del corso.

²⁷ Si rimanda alla definizione di "paese europeo" di cui al capitolo 2 "Definizioni e glossario".

²⁸ Il periodo di cinque anni cui fa riferimento questa condizione di 12 mesi è calcolato retroattivamente a decorrere dal termine per la presentazione all'Agenzia delle candidature per la categoria A da parte dei consorzi Erasmus Mundus.

²⁹ I candidati che otterranno il primo titolo di studio di istruzione superiore al termine dell'anno accademico precedente all'anno per cui presentano la richiesta di borsa di studio, possono comunque candidarsi per la borsa di studio ed essere selezionati dal consorzio interessato, purché ottengano il titolo richiesto prima dell'inizio dell'edizione del corso in oggetto.

ACCADEMICI RICHIEDENTI UNA BORSA DI STUDIO PER UN CORSO DI MASTER ERASMUS MUNDUS

- Agli accademici europei e di paesi terzi, le borse di studio per i corsi di master Erasmus Mundus sono assegnate sulla base dei seguenti criteri:
 - **Le borse di studio possono essere concesse ad accademici ammessi a qualsiasi istituto di istruzione superiore di paesi terzi** selezionati dal consorzio del corso di master Erasmus Mundus per contribuire al programma comune;
 - Se il consorzio comprende partner di paesi terzi (sia come partner a pieno titolo che come partner associati), **borse di studio possono essere concesse ad accademici ammessi a istituti di istruzione superiore europei che agiscono in qualità di istituzioni partner a pieno titolo** al fine di contribuire al programma comune con uno o più partner di tali paesi terzi.
- È necessario che gli accademici che si candidano per un corso di master Erasmus Mundus dimostrino una notevole esperienza accademica e/o professionale e offrano un valore aggiunto concreto all'erogazione del corso.
- Possono essere ammessi a una borsa di studio unicamente i richiedenti che abbiano accettato un corso di master Erasmus Mundus secondo gli specifici criteri per la selezione degli accademici.

4.2.2 ATTIVITÀ AMMISSIBILI

I corsi di master Erasmus Mundus sono progettati e realizzati da consorzi di istituti di istruzione superiore europei e di altre aree del mondo. Gli studenti iscritti svolgono i propri studi in almeno due dei paesi europei rappresentati all'interno del consorzio e conseguono un titolo di studio comune, doppio o multiplo per conto del consorzio, una volta conclusi gli studi con esito positivo.

È necessario che un corso di master Erasmus Mundus:

- duri non meno di uno e non più di due anni accademici e, pertanto, conferisca da 60 a 120 crediti ECTS a livello di master;
- sia interamente sviluppato all'atto della candidatura e pronto a essere erogato per almeno cinque edizioni consecutive dall'anno accademico successivo all'anno di presentazione della domanda (per esempio, per una domanda di corso presentata nell'aprile nell'anno "n - 1", è necessario che la prima edizione del corso comune sia pronta a iniziare dall'agosto/settembre dell'anno "n");
- coinvolga studenti europei e di paesi terzi, riservando ogni anno un certo numero di posti a titolari di borse di studio Erasmus Mundus; tale numero varierà di anno in anno e sarà comunicato ai consorzi per i corsi selezionati nell'autunno dell'anno antecedente all'anno accademico interessato³⁰;
- inizi non prima di agosto dell'anno "n" e si concluda entro la fine di ottobre dell'anno "n + 1" (corsi da 60 crediti ECTS) oppure "anno n + 2" (corsi da 120 crediti ECTS); alla data conclusiva si deve dare altresì comunicazione dei risultati finali degli studenti;
- preveda criteri comuni per la candidatura, la selezione, l'ammissione e l'esame degli studenti; la procedura di selezione degli studenti e i criteri definiti dal consorzio devono essere stati approvati dall'Agenzia prima della sottoscrizione della prima convenzione di sovvenzione specifica; la procedura di candidatura e il termine di presentazione devono essere fissati in maniera tale da consentire agli studenti di disporre di tutte le informazioni indispensabili con ragionevole anticipo in maniera da lasciare loro il tempo necessario per preparare e presentare la domanda (ossia, di norma, 4 mesi prima del termine ultimo di presentazione);

³⁰ A titolo indicativo, il numero di borse di studio per studenti sarà probabilmente compreso tra 7 e 17 per edizione a seconda dell'"anzianità" del corso.

- decida se prevedere o meno tasse di iscrizione, conformemente alla legislazione nazionale dei suoi membri. Laddove siano fissate tasse di iscrizione, i consorzi per i corsi di master Erasmus Mundus devono garantire che tali tasse siano trasparenti e chiare per gli studenti richiedenti; si possono prevedere due diversi importi rispettivamente per studenti europei e di paesi terzi. Al momento di fissare le tasse di iscrizione, i consorzi devono considerare il contributo massimo ai costi di partecipazione al corso di master Erasmus Mundus previsto dalla borsa di studio (si veda la sezione 4.4 più avanti);
- accerti che tutti i partner a pieno titolo siano in condizioni di ospitare studenti del corso di master Erasmus Mundus e di rilasciare almeno il numero di crediti ECTS di seguito specificato;
- Sia elaborato in maniera che gli studenti possano trascorrere un periodo di mobilità in almeno due paesi europei rappresentati all'interno del consorzio³¹; ciascuno di questi periodi di mobilità obbligatori deve includere un volume di studio/ricerca o equivalente (per esempio, lavoro sul campo, attività di laboratorio, collocamento o ricerca per tesi, ecc.) corrispondente almeno a 20 crediti ECTS per i corsi di master Erasmus Mundus di un anno e 30 crediti ECTS per i corsi di durata superiore;
- fatta salva la lingua di insegnamento, preveda l'uso di almeno due lingue europee parlate nei paesi visitati dagli studenti nel corso dei loro studi EMMC e, se del caso, proponga la preparazione e l'assistenza linguistica agli studenti, in particolare tramite corsi organizzati dagli istituti in questione;
- garantisca il conferimento, per conto del consorzio, di uno o più titoli di studio comuni, doppi o multipli a tutti gli studenti che concludano il corso con esito positivo (in riferimento all'intero programma di studio)³²; si promuoveranno i programmi che comportano il conferimento di titoli comuni; tali titoli di studio devono essere riconosciuti od accreditati dai paesi europei nei quali le istituzioni partecipanti sono ubicate. È necessario che tale condizione di ammissibilità sia soddisfatta almeno all'atto dell'iscrizione dei primi studenti Erasmus Mundus³³; il mancato rispetto di tale requisito può condurre alla revoca del finanziamento Erasmus Mundus;
- abbia istituito un regime assicurativo che garantisca una copertura adeguata degli studenti in caso di incidente, infortunio, malattia, ecc., durante la partecipazione al corso di master Erasmus Mundus³⁴;
- attui le misure necessarie per assistere gli studenti di categoria A e gli accademici di paesi terzi nell'ottenimento dei necessari visti e permessi di soggiorno³⁵;
- sviluppi una strategia comune e chiara in materia di promozione e visibilità del corso tra cui, in particolare, un sito Internet dedicato al corso che faccia espressamente riferimento al programma Erasmus Mundus e fornisca tutte le informazioni necessarie sul corso dal punto di vista accademico, finanziario e amministrativo;
- si basi su una convenzione sul corso di master Erasmus Mundus sottoscritta dall'organo direttivo appropriato degli istituti di istruzione superiore partner che tratti gli aspetti più rilevanti della realizzazione, del finanziamento e della verifica del corso;
- offra i necessari strumenti agli studenti (per esempio, ufficio internazionale, alloggio, mediazione e orientamento, assistenza per i visti, ecc.), compresi i servizi necessari per i familiari dei beneficiari e i beneficiari con esigenze specifiche.

³¹ Il programma di studio e i periodi di mobilità devono essere studiati in maniera che gli studenti di paesi terzi possano concludere tutti gli studi del corso di master Erasmus Mundus in Europa.

³² Per titoli di studio doppi o multipli si intendono due o più diplomi nazionali conferiti ufficialmente da due o più istituti partecipanti a un programma di studio integrato. Per titolo di studio comune si intende un unico diploma conferito da almeno due istituti che offrano un programma di studi integrato.

³³ I candidati sono pregati di rivolgersi alla propria struttura nazionale Erasmus Mundus per avere informazioni e assistenza in merito allo status di riconoscimento del proprio titolo di studio nel contesto nazionale.

³⁴ Per i requisiti minimi assicurativi, consultare il sito http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

³⁵ Si rimanda alla direttiva 2004/114/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004.

Sebbene si possano tenere corsi di master Erasmus Mundus in qualunque ambito di studio, da singole discipline altamente specializzate ad aree di studio interdisciplinari più ampie, i candidati sono comunque invitati a consultare gli inviti a presentare proposte annuali per individuare eventuali priorità tematiche dello specifico anno di selezione.

Gli studenti di corsi di master Erasmus Mundus che usufruiscono di una borsa di studio Erasmus Mundus devono:

- impegnarsi a partecipare al programma del corso di master secondo i termini definiti dal consorzio nella ***convenzione con lo studente***³⁶. La mancata partecipazione può comportare la revoca della borsa di studio;
- trascorrere un periodo di studio in almeno due dei partner a pieno titolo del consorzio con sede in paesi europei diversi. I titolari di borse di studio di categoria B che trascorrono parte del corso di master Erasmus Mundus nel paese in cui hanno ottenuto l'ultimo titolo universitario³⁷ devono recarsi in almeno altri due paesi durante il corso di studi. I periodi di mobilità obbligatori non possono essere sostituiti da mobilità virtuale né possono essere compiuti presso istituti estranei al consorzio;
- trascorrere la maggior parte del periodo di studio/insegnamento/ricerca in paesi europei rappresentati all'interno del consorzio. Tuttavia, se il consorzio per il corso di master Erasmus Mundus comprende partner di paesi terzi (sia in qualità di partner a pieno titolo che di partner associati):
 - i titolari di borse di studio di categoria A possono trascorrere un periodo di apprendimento/formazione/ricerca/lavoro sul campo non superiore a un trimestre (ossia 3 mesi o l'equivalente di 15 crediti ECTS) in tali paesi terzi sotto la supervisione diretta di uno dei partner del consorzio, ma unicamente se tale paese non è quello di origine dello studente; periodi superiori a tale durata o trascorsi nel paese di origine dello studente non possono essere coperti dalla borsa di studio per il corso;
 - i titolari di borse di studio di categoria B possono trascorrere un periodo non inferiore a un trimestre o l'equivalente di almeno 15 crediti ECTS e non superiore a metà degli studi previsti dal corso di master in tali paesi terzi sotto la supervisione diretta di uno dei partner del consorzio interessato; periodi superiori a tale durata non possono essere coperti dalla borsa di studio per il corso.

Per le borse di studio di categoria A e B, la durata di 1 trimestre (15 ECTS) deve corrispondere a un soggiorno consecutivo presso il partner a pieno titolo/associato nel paese terzo interessato.

Gli accademici di corsi di master Erasmus Mundus che usufruiscono di una borsa di studio Erasmus Mundus devono:

- impegnarsi a partecipare attivamente alle attività del corso di master;
- trascorrere un periodo non inferiore a due settimane e non superiore a tre mesi presso istituti di istruzione superiore partner;
- svolgere attività di insegnamento/ricerca/tutoraggio degli studenti:
 - presso gli istituti di istruzione superiore partner europei (per gli accademici di paesi terzi);
 - presso gli istituti di istruzione superiore partner a pieno titolo o associati di paesi terzi (per gli accademici europei);

³⁶ Esempi di convenzione con lo studente sono disponibili al seguente indirizzo: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/good_practices_en.php. Si tratta esclusivamente di esempi; l'Agenzia non risponde del loro contenuto.

³⁷ Gli studenti con un titolo di studio comune, doppio o multiplo potranno scegliere il paese di assegnazione che preferiscono

- offrire un valore aggiunto concreto al corso e agli studenti (attraverso l’insegnamento di materie specifiche, guidando seminari o workshop e partecipandovi, verificando e orientando attività di ricerca/progettazione degli studenti, partecipando alla correzione delle tesi, preparando nuovi moduli di insegnamento, ecc.);
 - contribuire, dopo le attività di accademico in visita, alla promozione e alla divulgazione del programma Erasmus Mundus in generale e del corso di master Erasmus Mundus interessato in particolare, presso il proprio istituto di istruzione superiore e nel proprio paese di origine.

4.3 CORSI DI MASTER ERASMUS MUNDUS – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La selezione dei corsi di master Erasmus Mundus è una procedura competitiva organizzata dall’Agenzia, basata sulla valutazione della qualità della proposta dal punto di vista accademico e organizzativo. La valutazione viene eseguita tenuto conto dei seguenti cinque criteri di aggiudicazione (per ognuno di tali criteri, il modulo di candidatura comprenderà domande specifiche che riguardano nei dettagli ognuno dei temi interessati):

Criteri	Peso
<i>Qualità accademica</i>	30%
<i>Integrazione del corso</i>	25%
<i>Misure per la gestione, la visibilità e la sostenibilità del corso</i>	20%
<i>Strumenti previsti per gli studenti e seguito dato al corso</i>	15%
<i>Garanzia e valutazione della qualità</i>	10%
Totale	100%

Qualità accademica (30% del punteggio finale)

Ai fini di questo criterio di aggiudicazione, i candidati devono presentare gli obiettivi del corso di master Erasmus Mundus proposto da un punto di vista accademico, illustrandone il possibile contributo all’eccellenza, all’innovazione e alla competitività del settore dell’istruzione superiore europea.

Integrazione del corso (25% del punteggio finale)

Il criterio di integrazione del corso verte principalmente su aspetti correlati alla maniera in cui il corso è realizzato presso gli istituti partner e tra loro per ciò che riguarda l’erogazione del corso stesso, nonché i meccanismi di selezione, ammissione, esame e riconoscimento dei risultati degli studenti.

Misure per la gestione, la visibilità e la sostenibilità del corso (20% del punteggio finale)

Questo criterio riguarda essenzialmente la maniera in cui il consorzio intende gestire il corso di master Erasmus Mundus al fine di garantirne una realizzazione efficiente ed efficace.

Strumenti e sostegno previsti per gli studenti (15% del punteggio finale)

In relazione a tale criterio, si presta particolare attenzione ai servizi e agli strumenti offerti agli studenti iscritti, nonché alla maniera in cui i consorzi candidati intendono garantire una partecipazione efficiente di tali studenti alle attività del corso di master Erasmus Mundus.

Garanzia e valutazione della qualità (10% del punteggio finale)³⁸

Ai fini di tale criterio, le proposte di corso di master Erasmus Mundus devono descrivere la strategia di garanzia e valutazione della qualità prevista dal consorzio per garantire una sua verifica efficiente (sia dal punto di vista contenutistico che da quello amministrativo) e il suo costante miglioramento durante i cinque anni di realizzazione.

4.4 CORSI DI MASTER ERASMUS MUNDUS – CONDIZIONI FINANZIARIE

Contributo finanziario ai costi di esercizio del corso di master Erasmus Mundus

Ogni progetto può concludersi con il conferimento di una sola sovvenzione dell'Unione europea a qualsiasi beneficiario finale (ossia consorzio, studente o accademico) per lo stesso corso comune per tutto il periodo del corso in questione.

Il contributo finanziario ai costi di gestione interni del consorzio per la realizzazione del corso di master Erasmus Mundus corrisponde a un importo forfettario di 30 000 EUR per edizione del corso (ossia 10 000 EUR per istituto di istruzione partecipante fino a un massimo di 30 000 EUR).

Inoltre, la borsa di studio di ogni studente prevede un importo massimo in aggiunta alla sovvenzione da utilizzare quale contributo ai costi di partecipazione dello studente al corso (si veda la tabella delle borse di studio individuali per corsi di master Erasmus Mundus riportata più avanti).

Al beneficiario non viene chiesto alcun rendiconto in merito all'uso dell'importo forfettario né del contributo previsto dalla borsa di studio per i costi del corso.

Borse di studio individuali

La procedura e i criteri applicabili all'**assegnazione di borse di studio individuali Erasmus Mundus a studenti e accademici** rientrano tra le responsabilità dei corsi selezionati. Al fine di garantire una selezione trasparente e oggettiva degli studenti richiedenti, i corsi di master Erasmus Mundus selezionati devono presentare all'Agenzia, nell'ambito dei propri obblighi contrattuali, una descrizione completa della procedura di selezione degli studenti e dei relativi criteri prima della sottoscrizione della prima convenzione di sovvenzione specifica³⁹.

I singoli soggetti che intendano richiedere una borsa di studio per un corso di master Erasmus Mundus devono consultare l'elenco dei corsi selezionati e le informazioni dettagliate disponibili sul sito Internet dell'uno o più corsi scelti.

Le borse di studio Erasmus Mundus sono assegnate agli studenti e agli accademici per ciascuna delle cinque edizioni del corso. Il numero di borse di studio per ogni categoria di soggetti (studenti di categoria A e B e di paesi terzi, nonché, ove del caso, accademici europei) è definito su base mensile e comunicato ai corsi di master Erasmus Mundus selezionati nell'autunno dell'anno antecedente all'anno accademico interessato. A titolo indicativo, tale numero probabilmente varierà da 7 a 17 borse di studio per studenti (a seconda dell'"anzianità" del corso), da 36 a 48 settimane di borse di studio per accademici di paesi terzi e il medesimo numero per accademici europei (sempre che il consorzio comprenda partner di paesi terzi a pieno titolo e/o associati).

³⁸ Si raccomanda ai candidati di consultare il Registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore sul sito <http://www.eqar.eu>

³⁹ Si rimanda al seguente indirizzo: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/beneficiaries/beneficiaries_action_1_en.php

Va notato che, mentre le borse di studio di categoria A possono considerarsi **“borse di studio a copertura totale”**, ossia coprono tutti i costi necessari dello studente durante il periodo di studio in Europa, le borse di studio di categoria B sono **“contributi finanziari”** ai costi dello studente nello svolgimento del corso.

Fermi restando gli altri livelli accademici, per garantire la diversità geografica tra studenti/accademici, all’atto della selezione degli studenti/accademici per una borsa di studio Erasmus Mundus, i consorzi per i corsi di master Erasmus Mundus devono rispettare i seguenti criteri essenziali:

- non più di due studenti selezionati per una borsa di studio di un corso di master Erasmus Mundus devono avere la stessa nazionalità;
- il numero di borse di studio assegnate ad accademici provenienti dallo stesso istituto di istruzione superiore deve coprire un periodo massimo di 3 mesi (ossia pari a 6 borse di studio di 2 settimane).
- a nessun accademico può essere assegnata una borsa di studio di durata superiore a 3 mesi (vale a dire fino a 6 borse di studio di 2 settimane).

Se i consorzi intendono derogare a tali criteri, devono richiedere previamente l’autorizzazione dell’Agenzia.

Tabella delle borse di studio

		Borse di studio di categoria A	Borse di studio di categoria B	Borse di studio per accademici
I	Contributo alle spese di viaggio, alloggio, visto e altri costi personali dello studente	4 000 EUR per corsi della durata di un anno; 8 000 EUR per corsi di durata superiore a un anno	3 000 EUR soltanto se il corso prevede un periodo di mobilità presso un partner a pieno titolo/associato di un paese terzo	
II	Contributo massimo ai costi di partecipazione al corso di master Erasmus Mundus (tra cui copertura assicurativa) ⁴⁰	4 000 euro/semestre	2 000 euro/semestre	
III	Indennità mensile ⁴¹	1 000 euro/mese	500 euro/mese	
IV	Indennità di sussistenza (tra cui spese di viaggio)			1 200 euro/settimana per un periodo minimo di 2 settimane e un periodo massimo di tre mesi per accademico

Per le borse di studio di categoria A: l’importo minimo della borsa di studio per gli studenti è pari a 14 000 EUR per un corso di master Erasmus Mundus di 10 mesi (per esempio, da settembre dell’anno “n” a giugno dell’anno “n + 1”), se il contributo ai costi di partecipazione per l’EMMC è pari a 0. Se il contributo ai costi di partecipazione raggiunge la soglia massima di 4 000 EUR a semestre, l’importo massimo della borsa di studio per gli studenti è pari a 48 000 EUR per un corso di master Erasmus Mundus di due anni (/24 mesi).

Per le borse di studio di categoria B: l’importo minimo della borsa di studio per gli studenti è pari a 5 000 EUR per corso di master Erasmus Mundus di 10 mesi senza mobilità in un paese terzo, se il contributo

⁴⁰ Per “costi di partecipazione” si intende qualunque costo amministrativo/operativo obbligatorio correlato alla partecipazione dello studente al corso di master Erasmus Mundus (per esempio, costi di biblioteca, laboratorio, iscrizione, previdenza sociale e assicurazione, ecc.). Eventuali altri costi che potrebbero essere imputati in aggiunta a quelli indicati (per esempio, per la partecipazione ad attività di lavoro sul campo), siano essi obbligatori o volontari, devono essere comunicati allo studente candidato sin dalla fase di candidatura.

⁴¹ Il numero di indennità mensili è calcolato dall’inizio alla fine del corso e comprende, se del caso, la pausa estiva tra i due anni accademici.

ai costi di partecipazione è pari a 0. L'importo massimo della borsa di studio per gli studenti è pari a 23 000 EUR per un EMMC di due anni con mobilità presso un partner a pieno titolo/associato in un paese terzo, se il contributo ai costi di partecipazione raggiunge la soglia massima di 2 000 EUR a semestre.

Per le borse di studio per accademici: l'importo minimo della borsa di studio per ciascun accademico è pari a 2 400 EUR per un soggiorno di due settimane; l'importo massimo è pari a 14 400 EUR per un soggiorno di tre mesi.

Gli importi delle borse di studio sono corrisposti ai consorzi per i corsi nel quadro delle convenzioni di sovvenzione specifiche sottoscritte per ogni sua edizione⁴². Spetta al consorzio garantire che la borsa di studio sia versata allo studente/accademico nel seguente modo:

- **l'importo I** (*contributo alle spese di viaggio, alloggio, visto e altri costi personali dello studente*) deve essere pagato:
 - per le **borse di studio di categoria A**, alla fine della procedura di iscrizione per intero (per i corsi della durata di un anno accademico) o in due tranches (per i corsi di durata superiore);
 - per le **borse di studio di categoria B**, in preparazione al periodo di mobilità nel paese terzo;
- **l'importo II** (*contributo massimo ai costi di partecipazione al corso di master Erasmus Mundus – tra cui copertura assicurativa*) può essere incassato direttamente dal consorzio per il corso, a condizione che lo studente e il consorzio abbiano sottoscritto una **“convenzione con lo studente”** in cui siano stati chiaramente indicati l'importo e i costi coperti. Sebbene il consorzio per il corso possa liberamente decidere l'importo appropriato dei costi di partecipazione da imputare agli studenti partecipanti, i titolari di borse di studio Erasmus Mundus devono usufruire di un'esenzione dalle tasse per l'importo in eccesso rispetto al contributo massimo della borsa di studio a tali costi;
- **l'importo III** (*indennità mensile*) deve essere versato interamente e su base mensile sul conto bancario personale dello studente;
- **l'importo IV** (*indennità di sussistenza (tra cui spese di viaggio)*) deve essere versato a seconda delle esigenze dell'accademico.

La borsa di studio può essere incrementata per contribuire a coprire i costi di studenti con esigenze specifiche; i corsi di master Erasmus Mundus interessati devono informare conseguentemente l'Agenzia nel quadro delle rispettive domande annuali di borse di studio per studenti.

I corsi di master Erasmus Mundus devono essere a conoscenza delle politiche in materia di tassazione applicate alle borse di studio individuali nei diversi paesi partecipanti e informare di conseguenza i titolari di tali borse. Per ulteriori informazioni, gli organizzatori dei corsi sono pregati di rivolgersi alla struttura nazionale Erasmus Mundus di competenza (si veda l'elenco riportato nel capitolo 8).

Per ulteriori informazioni sulla gestione delle borse di studio si rimanda al manuale amministrativo e finanziario di Erasmus Mundus, pubblicato sul sito web dell'EACEA all'indirizzo:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/beneficiaries/beneficiaries_action_1_en.php

4.5 CORSI DI MASTER ERASMUS MUNDUS – CONDIZIONI CONTRATTUALI

“Convenzione quadro di partenariato”

⁴² Per i corsi master Erasmus Mundus selezionati per la prima volta, la prima convenzione di sovvenzione specifica sarà pubblicata durante il secondo trimestre dell'anno successivo a quello in cui l'Agenzia ha effettuato la selezione.

Se la proposta di corso viene selezionata, l’Agenzia stipula una *convenzione quadro di partenariato* quinquennale con l’istituto coordinatore. La convenzione è conclusa per un periodo di cinque anni, subordinato alla continuazione delle attività di cui all’azione 1 A dopo il 2013. Ciò implica che, in tale arco di tempo, i consorzi per i corsi selezionati si impegnano a mantenere la composizione del consorzio, nonché il contenuto del corso, nella forma approvata (fermi restando, come è ovvio, gli aggiornamenti e gli adeguamenti del caso).

Modifiche della composizione del consorzio, compreso, per esempio, l’inserimento di partner a pieno titolo di paesi terzi in un corso esistente, o sostanziali cambiamenti di contenuto/struttura del corso (che non siano aggiornamenti regolari di suoi singoli contenuti) devono essere preliminarmente richiesti all’Agenzia e da essa formalmente approvati nel quadro di una procedura di variazione. Se approvati, tali cambiamenti valgono dalla successiva edizione del corso.

“Convenzioni di sovvenzione specifiche”

Nell’ambito della convenzione quadro di partenariato, sono sottoscritte annualmente convenzioni di sovvenzione specifiche a copertura di ciascuna delle cinque edizioni dell’EMMC. La convenzione di sovvenzione specifica riguarda il contributo finanziario per i costi di gestione interni del consorzio (importo forfettario di 30 000 EUR) e le borse di studio Erasmus Mundus individuali assegnate a studenti e accademici per ogni edizione del corso.

La realizzazione del corso di master è regolarmente rivista tramite le relazioni sulle convenzioni di sovvenzione specifiche presentate dall’istituto coordinatore per conto del corso. La decisione di rinnovare le convenzioni specifiche o meno si basa sulla corrispondenza tra le modalità di erogazione del corso e la proposta, oltre alle regole del programma Erasmus Mundus, nonché sulla partecipazione al corso da parte dei beneficiari Erasmus Mundus e sul mantenimento di alti livelli di qualità.

Nel caso in cui non si mantengano alti livelli di qualità, l’Agenzia può rifiutarsi di rinnovare la sovvenzione e la designazione dell’EMMC, o persino chiedere il rimborso degli importi della sovvenzione già corrisposti. È possibile che si consultino la struttura nazionale competente ed eventualmente i titolari di borse di studio partecipanti al corso in questione.

Pagamento della sovvenzione

La sovvenzione Erasmus Mundus, che copre sia il contributo ai costi di esercizio del corso che le borse di studio per studenti e accademici, viene versata al consorzio in due tranche di prefinanziamento per fornire liquidità al beneficiario:

- il primo prefinanziamento, pari all’80% della sovvenzione per i corsi della durata di un anno o al 70% per i corsi di durata superiore, è corrisposto dopo la firma della convenzione di sovvenzione specifica annuale da parte di ambedue i contraenti. Il pagamento avviene entro 45 giorni dalla data in cui l’ultima delle due parti (ossia l’Agenzia) firma la convenzione, sempre che siano pervenute tutte le garanzie richieste;
- il secondo prefinanziamento, pari alla quota restante della sovvenzione, è versato dopo che l’Agenzia ha ricevuto una richiesta di pagamento formale presentata dal beneficiario e attestante che almeno il 70% del primo prefinanziamento è stato utilizzato.

“Convenzione di consorzio sul corso di master Erasmus Mundus”

Per garantire il corretto impegno istituzionale da parte degli istituti di istruzione superiore partecipanti al corso, le autorità competenti degli istituti interessati firmano una “convenzione sul corso di master Erasmus Mundus”. La convenzione deve trattare nella maniera più precisa possibile tutti gli aspetti accademici,

amministrativi e finanziari della realizzazione, della gestione, della verifica e della valutazione delle attività del corso, compresa la gestione delle borse di studio individuali.

Per i corsi master Erasmus Mundus selezionati per la prima volta, copia di tale convenzione deve essere presentata all’Agenzia prima della sottoscrizione della prima convenzione di sovvenzione specifica.

“Convenzione con lo studente”

Spetta al consorzio garantire la partecipazione attiva di tutti gli studenti alle attività del corso. Per assicurare l’idonea trasparenza delle regole di partecipazione al corso, i consorzi sono chiamati a definire chiaramente i diritti e gli obblighi dello studente connessi al corso di master Erasmus Mundus in una convenzione con lo studente, che è firmata da ambedue le parti all’inizio del programma. Tale convenzione deve stabilire nella maniera più chiara possibile diritti e obblighi di entrambe le parti e trattare aspetti quali:

- i costi di partecipazione imputati allo studente, nonché ciò che coprono e (ove del caso) non coprono;
- principali tappe del calendario del corso di master con le sessioni di esame;
- natura degli esami/prove e sistema di valutazione usato per giudicare le prestazioni degli studenti;
- obblighi dello studente in relazione alla frequenza del corso e delle sue attività, nonché alle prestazioni accademiche, oltre che conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi.

Al titolare di borsa di studio Erasmus Mundus che decida di ritirare la propria candidatura prima o durante il periodo di studio, o che sia escluso dal corso di master per prestazioni carenti (o insufficienti) – dopo aver ricevuto informazioni/ammonimenti adeguati da parte del consorzio – deve essere applicata la sospensione della borsa di studio. Copia di tale convenzione deve essere presentata all’Agenzia prima della sottoscrizione della prima convenzione di sovvenzione specifica.

I modelli di *convenzione quadro di partenariato* e *convenzioni di sovvenzione specifiche* con i relativi allegati sono disponibili alla pagina dedicata ai beneficiari sul sito [Erasmus Mundus](http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/beneficiaries/beneficiaries_action_1_en.php) (si veda l’indirizzo http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/beneficiaries/beneficiaries_action_1_en.php).

Sul sito, inoltre, una pagina sulle “buone prassi” offre alcuni esempi di convenzioni EMMC e convenzioni studenti, oltre ai requisiti minimi per questi documenti:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/good_practices_en.php.

4.6 CORSI DI MASTER ERASMUS MUNDUS – PROCEDURA DI SELEZIONE E CALENDARIO INDICATIVO

Oltre agli elementi illustrati nella precedente sezione 3.3, le domande relative a corsi di master Erasmus Mundus presentate all’Agenzia devono essere fornite in copia a tutte le strutture nazionali Erasmus Mundus dei paesi europei rappresentati dai partner a pieno titolo nel consorzio proposto (si veda l’elenco riportato nel capitolo 8).

Gli organizzatori di corsi che hanno già beneficiato di un ciclo di finanziamento quinquennale e che intendono candidarsi per un nuovo ciclo di finanziamento Erasmus Mundus di cinque anni devono formulare la nuova proposta entro il termine di presentazione antecedente alla quinta edizione del corso.

Calendario indicativo

I candidati sono pregati di notare che il calendario di seguito è fornito unicamente a titolo indicativo e potrebbe essere modificato nel quadro dell’invito a presentare proposte annuale:

- 1) **Novembre/Dicembre dell'anno "n-2"**: pubblicazione dell'invito a presentare proposte annuale (contenente peraltro informazioni sui moduli da usare e altre informazioni pertinenti applicabili all'anno di selezione interessato).
- 2) **30 aprile⁴³ dell'anno "n-1"**: termine ultimo per la presentazione delle proposte .
- 3) **Da maggio a luglio dell'anno "n-1"**: valutazione e selezione delle proposte.
- 4) **Settembre dell'anno "n-1"**: comunicazione dei risultati della selezione e invio delle convenzioni quadro di partenariato ai consorzi per i corsi di master Erasmus Mundus selezionati.
- 5) **Da settembre dell'anno "n-1" a febbraio dell'anno "n"**: campagna di informazione e promozione dei consorzi per i corsi di master Erasmus Mundus, che riceveranno domande di borse di studio di categoria A e B da parte di studenti.
- 6) **Novembre dell'anno "n-1"**: comunicazione del numero di borse di studio disponibili per studenti e accademici per ogni categoria a tutti i corsi di master Erasmus Mundus (nuovi e selezionati negli anni precedenti, sempre rientranti nel ciclo quinquennale).
- 7) **Fine febbraio dell'anno "n"**: presentazione da parte dei consorzi per i corsi di master degli elenchi di candidati alle borse di studio per studenti di categoria A e B all'Agenzia; questa li convalida e predispone i documenti ufficiali per agevolare la procedura di concessione dei visti. I consorzi per i corsi di master Erasmus Mundus non devono presentare all'Agenzia gli elenchi degli accademici selezionati che hanno presentato richiesta di borsa di studio. Questa selezione sarà organizzata secondo le disposizioni Erasmus Mundus sotto la piena responsabilità dei consorzi, che dovranno aggiornare la banca dati Erasmus Mundus a tempo debito
- 8) **Maggio dell'anno "n"**: predisposizione e firma da parte di ambedue i contraenti delle convenzioni di sovvenzione specifiche; versamento del primo prefinanziamento al beneficiario da parte dell'Agenzia.
- 9) **A partire dall'inizio del periodo di ammissibilità (ossia da agosto dell'anno "n"**: inizio delle attività dei corsi di master Erasmus Mundus.

4.7 CONDIZIONI PER UTILIZZARE IL MARCHIO ERASMUS MUNDUS (EMBN)

Come si è già detto nella sezione 3.5 "Pubblicità", la possibilità di fare riferimento al programma Erasmus Mundus e utilizzare marchi a esso correlati quali "corso di master Erasmus Mundus (EMMC)", "dottorato comune Erasmus Mundus (EMJD)", "partenariato Erasmus Mundus" o "progetto Erasmus Mundus" per la promozione e la divulgazione di proprie attività e risultati si limita esclusivamente alle proposte selezionate.

L'unica eccezione a questa norma riguarda gli EMMC che sono stati finanziati per 5 anni/edizioni del corso consecutivi e il cui finanziamento non è stato rinnovato per motivi indipendenti dalla loro effettiva qualità (per esempio per motivi di bilancio).

Perché questi corsi possano continuare a fare riferimento al nome del programma Erasmus Mundus, si applicano le seguenti condizioni:

- gli EMMC in questione devono essere stati finanziati dal programma Erasmus Mundus per almeno cinque edizioni EMMC/anni consecutivi;

⁴³ Qualora il 30 aprile coincidesse con una festività o con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle candidature scade l'ultimo giorno lavorativo di aprile.

- devono aver presentato una candidatura nell'ambito dell'invito annuale a presentare proposte dell'azione 1 A, il cui punteggio alla fine del processo di valutazione e selezione dovrà essere pari ad almeno il 75% del punteggio massimo;
- devono impegnarsi formalmente a rispettare i requisiti dell'azione 1 A di Erasmus Mundus, come previsto dalla sezione 4.2.2 della Guida, e a mantenere l'alta qualità di attuazione dimostrata durante gli anni del finanziamento.
- devono dimostrare che gli organismi nazionali di certificazione pertinenti riconosceranno il titolo (comune, doppio o multiplo) che verrà rilasciato agli studenti che completeranno il corso di master con esito positivo con riferimento all'edizione interessata dall'EMBN.

Se tali condizioni non verranno soddisfatte, l'Agenzia ritirerà automaticamente l'autorizzazione concessa al corso di fare riferimento al programma Erasmus Mundus nelle sue attività di informazione o promozione.

Infine, si noti che la concessione di un EMBN **si applica solamente a un'edizione (immatricolazione di studenti) di un corso e può essere rinnovata una sola volta**, a condizione che sia presentata una nuova candidatura nell'ambito dell'azione 1 nel quadro del prossimo invito a presentare proposte per l'azione 1 Erasmus Mundus, e che le quattro suddette condizioni EMBN siano ancora soddisfatte. Se, dopo due edizioni consecutive del corso con il marchio EMBN, l'EMMC non figura tra i programmi congiunti proposti per il finanziamento, qualsiasi riferimento a Erasmus Mundus deve essere cancellato dal materiale informativo e promozionale del consorzio.

5 AZIONE 1 B: DOTTORATI COMUNI ERASMUS MUNDUS (EMJD)

5.1 INTRODUZIONE

In molti paesi europei e in altre aree del mondo, la formazione dottorale sta attualmente vivendo un'intensa fase di riflessione e riforme, che varia, per ritmo e natura, a seconda del paese, del tipo di istituto di istruzione superiore o del campo di studio interessato.

Sebbene non vi sia un consenso europeo circa un unico "modello di dottorato", o per un qualsivoglia "dottorato comune europeo", alcune tendenze sono nettamente distinguibili. Tali tendenze sono volte, da un lato, a chiarire e, in una certa misura, formalizzare la natura della formazione dottorale (su aspetti quali obiettivi, accesso, stato dei dottorandi, durata, riconoscimento, collegamenti con la ricerca e/o il settore economico, ecc.) e, dall'altro, a coagulare le risorse e colmare i divari tra i campi di studio, i circoli accademici e la società (per esempio, attraverso la creazione di scuole di dottorato/post-laurea/ricerca o soluzioni di "co-tutela", joint venture e spin-off tra istituti di istruzione superiore, organizzazioni di ricerca e imprese).

In proposito, il modello di corso di master Erasmus Mundus, con il suo alto livello di integrazione abbinato all'ampia varietà di approcci, si pone come base ideale per la sperimentazione e la costruzione di nuovi modelli di futuri dottorati comuni europei da parte degli istituti di istruzione superiore.

Sebbene la Commissione europea abbia già maturato una notevole esperienza di sostegno finanziario di giovani ricercatori, tra cui dottorandi, attraverso il sistema di borse di ricerca Marie Curie e, in particolare, le reti di formazione iniziale, i dottorati comuni Erasmus Mundus vanno visti come elementi complementari di tali regimi di finanziamento in termini di attenzione richiamata sui dottorati stessi e la loro dimensione istituzionale, oltre che di contributo offerto alla definizione degli studi di dottorato nello spazio europeo dell'istruzione superiore.

Di conseguenza, lo scopo primario di tali dottorati è sviluppare una cooperazione strutturata e integrata nel campo dell'istruzione superiore per elaborare e attuare dottorati comuni che portino al conferimento di diplomi di dottorato comuni, doppi o multipli.

Pertanto, al di là delle attività di ricerca in sé e delle persone coinvolte, sono proprio gli istituti che vanno visti come principale obiettivo del programma e dai quali ci si aspetta che contribuiscano alla promozione di modelli innovativi per l'ammodernamento degli studi dottorali, concentrandosi sulla cooperazione internazionale e lo sviluppo di modelli di governo comuni (ossia ammissione, supervisione, valutazione, conferimento di titoli e politica in materia di tasse).

In tale contesto, i dottorati comuni Erasmus Mundus sono chiamati a:

- ✓ contribuire all'avanzamento della conoscenza, anche nel suo contesto professionale, attraverso una ricerca originale e indipendente;
- ✓ affrontare nuove sfide in termini scientifici, ma anche socioeconomici;
- ✓ contribuire al rafforzamento dei legami tra università/organizzazioni di ricerca e altri settori (tra cui industria, commercio e servizi) per potenziare la trasmissione e lo sfruttamento delle conoscenze e migliorare il processo di innovazione;
- ✓ diventare un riferimento a livello europeo e, pertanto, contribuire al miglioramento della qualità complessiva dell'istruzione dottorale e della ricerca in Europa.

Dal punto di vista dei dottorandi, i programmi comuni Erasmus Mundus devono affrontare esplicitamente il tema dell'occupabilità e dunque:

- ✓ fornire opportunità appropriate di sviluppo della carriera professionale oltre il mondo accademico, verso un più ampio mercato dell'occupazione;
- ✓ proporre incentivi adeguati ai richiedenti dei paesi in via di sviluppo affinché rientrino nel paese di origine e a suo beneficio sfruttino l'esperienza maturata.

Da un punto di vista pratico, la realizzazione dei dottorati comuni Erasmus Mundus è simile a quella dei corsi di master Erasmus Mundus. Ai consorzi per i dottorati si eroga infatti sostegno finanziario per la realizzazione e la gestione del programma di dottorato per cinque anni consecutivi e, ogni anno, viene offerto un certo numero di borse di ricerca per dottorandi europei e di paesi terzi selezionati dal consorzio.

Le sezioni di seguito contengono tutte le informazioni necessarie agli istituti di istruzione superiore europei e di paesi terzi che intendano elaborare e realizzare un dottorato comune Erasmus Mundus, riportando tra l'altro le condizioni finanziarie e di ammissibilità minime valide per i titolari di borse di ricerca individuali. Poiché la selezione, l'ammissione e l'ulteriore verifica dei titolari delle borse di ricerca individuali rientrano tra le responsabilità del dottorato, i consorzi candidati sono pregati di prestare particolare attenzione alle condizioni di ammissibilità.

Per ulteriori informazioni sulla ricerca in Europa (diritti e doveri, normative nazionali, eccetera) vi invitiamo a consultare il portale EURAXESS al seguente link: http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm.

5.2 DOTTORATI COMUNI ERASMUS MUNDUS – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Si devono rispettare il termine di presentazione e tutti gli altri criteri formali di ammissibilità specificati nel corrispondente invito a presentare proposte annuale e nei suoi allegati (specialmente il modulo di candidatura).

5.2.1 PARTECIPANTI AMMISSIBILI E COMPOSIZIONE DEL CONSORZIO

COMPOSIZIONE DEL CONSORZIO PER UN DOTTORATO COMUNE ERASMUS MUNDUS

- Il consorzio incaricato della realizzazione del dottorato comune Erasmus Mundus è costituito dall'organizzazione candidata e dai suoi partner. Per questioni di gestione contrattuale e finanziaria, i “partner associati” non sono considerati parte del consorzio.
- La **composizione minima ammissibile per un consorzio** è costituita da tre istituti di istruzione superiore partner a pieno titolo autorizzati a conferire diplomi di dottorato ubicati in diversi paesi europei⁴⁴, di cui almeno uno Stato membro dell'Unione europea.

CANDIDATO/ISTITUTO COORDINATORE DI UN DOTTORATO COMUNE ERASMUS MUNDUS

- È necessario che i candidati siano
 - istituti di istruzione superiore aventi sede in un **paese europeo**⁴⁵, autorizzati a conferire diplomi di dottorato e riconosciuti in quanto tali dalle autorità competenti del paese interessato⁴⁶.

⁴⁴ Si rimanda alla definizione di “paese europeo” di cui al capitolo 2 "Definizioni e glossario".

⁴⁵ Affinché un progetto presentato da un paese non appartenente all'Unione europea possa essere considerato ammissibile nell'ambito dell'azione 1, è necessario che, alla data della decisione di selezione (entro e non oltre il mese di ottobre dell'anno antecedente alla prima edizione del corso di dottorato comune Erasmus Mundus) sia in vigore un accordo (o protocollo di intesa o decisione del comitato misto SEE) che stabilisca la partecipazione di tale paese al programma Erasmus Mundus. In caso contrario, le organizzazioni del paese in questione sono considerate organizzazioni di un paese terzo aventi il diritto di partecipare a progetti, ma non di presentarli o coordinarli.

⁴⁶ Ai fini del programma Erasmus Mundus e per i paesi richiedenti interessati, un istituto di istruzione superiore è considerato riconosciuto se gli è stata attribuita una carta universitaria Erasmus nell'ambito del programma di apprendimento permanente. Se un candidato non ha ottenuto una carta universitaria Erasmus, l'Agenzia si rivolge alla struttura nazionale Erasmus Mundus

- scuole di dottorato/post-laurea/ricerca od organizzazioni di ricerca aventi sede in un paese europeo, autorizzate a conferire diplomi di dottorato e riconosciute in quanto tali dalle autorità competenti del paese interessato.

Si noti che (succursali di) istituti di istruzione superiore di paesi terzi ubicati in paesi richiedenti ammissibili o succursali di istituti di istruzione superiore europei ubicati in altri paesi non possono considerarsi candidati ammissibili.

PARTNER A PIENO TITOLO DI UN DOTTORATO COMUNE ERASMUS MUNDUS

- Si può ritenere partner a pieno titolo qualunque organizzazione, specialmente istituti di istruzione superiore, scuole di dottorato/post-laurea/ricerca e organizzazioni di ricerca, che contribuisca direttamente e strutturalmente alla realizzazione del dottorato comune Erasmus Mundus ammettendo/assumendo/ospitando richiedenti ammissibili e proponendo moduli di insegnamento/formazione od opportunità di ricerca. È previsto che i partner a pieno titolo svolgano un ruolo strutturale all'interno dell'una o più strutture direttive del dottorato comune Erasmus Mundus.

PARTNER ASSOCIATI DI UN DOTTORATO COMUNE ERASMUS MUNDUS

- Può considerarsi “partner associato” del consorzio qualsiasi organizzazione coinvolta nella realizzazione o nella verifica del dottorato comune Erasmus Mundus. Ciò vale più specificamente per i partner socioeconomici (ossia imprese commerciali, specialmente piccole e medie imprese, organizzazioni o enti pubblici, organizzazioni di beneficenza o non a scopo di lucro, organizzazioni internazionali/di interesse europeo, ecc.) che possono proporre, sostenere e accompagnare – in una prospettiva a medio e lungo termine – specifici progetti di ricerca, contribuire al trasferimento di conoscenze e risultati e al processo di innovazione, nonché coadiuvare nella promozione, nella realizzazione, nella valutazione e nello sviluppo sostenibile del dottorato comune Erasmus Mundus.

DOTTORANDI RICHIEDENTI UNA BORSA DI RICERCA PER UN DOTTORATO COMUNE ERASMUS MUNDUS

- Ai dottorandi è possibile assegnare due diverse borse di ricerca per dottorati comuni Erasmus Mundus:
 - Le **borse di ricerca di categoria A** possono essere assegnate a potenziali dottorandi di paesi terzi selezionati dai consorzi per i dottorati comuni Erasmus Mundus che provengano da un paese diverso da un paese europeo⁴⁷ e non siano residenti o abbiano svolto la loro principale attività (studi, lavoro ecc.) per più di 12 mesi complessivi negli ultimi cinque anni in tali paesi.⁴⁸ L'unica eccezione a tale regola si applica ai dottorandi di paesi terzi che abbiano precedentemente ottenuto borse di studio per frequentare un corso di master Erasmus Mundus;
 - le **borse di ricerca di categoria B** possono essere assegnate a dottorandi europei selezionati dai consorzi per i dottorati comuni Erasmus Mundus nonché a qualunque dottorando selezionato dai consorzi per i dottorati comuni Erasmus Mundus che non rientri nei criteri definiti poc'anzi per la categoria A.

I candidati al dottorato che soddisfano i criteri di ammissibilità per entrambe le categorie A e B – per esempio, gli studenti aventi doppia cittadinanza – sono tenuti a effettuare una scelta tra le due categorie. Di conseguenza, sono ammessi a candidarsi solamente a una delle due categorie di borse di dottorato per volta.

interessata per sapere se l'istituto in questione rientra nella definizione di istituto di istruzione superiore di cui all'articolo 2 della decisione che istituisce il programma.

⁴⁷ Si rimanda alla definizione di “paese europeo” di cui al capitolo 2 "Definizioni e glossario".

⁴⁸ Il periodo di cinque anni previsto dalla regola dei 12 mesi è calcolato a ritroso a partire dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di categoria A da parte dei consorzi Erasmus Mundus all'Agenzia.

- È necessario che i richiedenti le borse di studio di dottorato abbiano già ottenuto un primo titolo di studio post laurea o possano dimostrare un livello di apprendimento equivalente riconosciuto conformemente alle leggi e alle prassi nazionali⁴⁹.
- Le borse di ricerca per dottorati comuni Erasmus Mundus sono assegnate esclusivamente per seguire a tempo pieno un dottorato.
- Soggetti che abbiano già usufruito di una borsa di ricerca per un dottorato comune Erasmus Mundus non possono richiedere una seconda sovvenzione.
- I dottorandi che usufruiscono di una borsa di ricerca per un dottorato comune Erasmus Mundus non possono usufruire di altre sovvenzioni dell'Unione europea durante lo svolgimento di tali attività di dottorato.
- Possono usufruire di una borsa di ricerca soltanto i richiedenti che abbiano presentato domanda e siano stati ammessi dal consorzio per il corrispondente dottorato comune Erasmus Mundus conformemente agli specifici criteri di candidatura e selezione dei dottorandi.
- Gli studenti/i dottorandi possono candidarsi per una borsa di studio/dottorato Erasmus Mundus nell'ambito del programma comune di azione 1 Erasmus Mundus (EMMC oppure EMJD) che preferiscono ma il numero di candidature deve limitarsi a tre programmi comuni diversi.

5.2.2 ATTIVITÀ AMMISSIBILI

I dottorati comuni Erasmus Mundus sono progettati e realizzati da consorzi di istituti di istruzione superiore e partner socioeconomici europei e di altre aree del mondo. I dottorandi ammessi devono ricevere formazione di alta qualità e svolgere le attività di ricerca in almeno due dei paesi europei rappresentati all'interno del consorzio; concluso il programma con esito positivo, è conferito loro, per conto del consorzio, un diploma di dottorato doppio, multiplo o comune.

È necessario che un dottorato comune Erasmus Mundus:

- sia progettato come programma di formazione e ricerca completabile dai adottandi entro un periodo massimo di 4 anni. Sebbene il candidato possa concludere le attività di dottorato entro un periodo massimo di quattro anni, la borsa di ricerca del dottorato comune Erasmus Mundus copre un periodo massimo di tre anni;
- per i dottorati comuni Erasmus Mundus della durata di 4 anni, occorre garantire che, nel corso del quarto anno di ricerca, i titolari delle borse di ricerca ricevano un sostegno a condizioni analoghe a quelle previste per i tre anni interessati dalla borsa di ricerca Erasmus Mundus;
- sia interamente sviluppato all'atto della candidatura e pronto a essere erogato per almeno cinque edizioni consecutive dall'anno accademico successivo all'anno di presentazione della domanda (per esempio, per una domanda di dottorato comune Erasmus Mundus presentata in aprile dell'anno "n – 1", è necessario che la prima edizione del dottorato comune sia pronta a iniziare da agosto/settembre dell'anno "n");
- coinvolga dottorandi europei e di paesi terzi, riservando ogni anno un certo numero di posti a titolari di borse di ricerca Erasmus Mundus; tale numero varierà di anno in anno e sarà comunicato ai consorzi per i dottorati selezionati nell'autunno dell'anno antecedente all'edizione successiva del dottorato comune⁵⁰;

⁴⁹ I candidati che otterranno il primo titolo di studio post laurea al termine dell'anno accademico precedente all'anno per cui presentano la richiesta di borsa di studio, possono comunque candidarsi per la borsa di studio ed essere selezionati dal consorzio interessato, purché ottengano il titolo richiesto prima dell'inizio del programma di dottorato comune in oggetto.

⁵⁰ A titolo indicativo, il numero di borse di ricerca varierà probabilmente da 6 a 10 per edizione del dottorato comune.

- garantisca che annualmente tutti i dottorandi ammessi intraprendano le attività di dottorato tra agosto dell'anno “n” e marzo dell'anno “n+1” e le concludano (compresa la presentazione della tesi) entro ottobre dell'anno “n + 4”;
- abbiano una struttura di governo comune con procedure di ammissione, selezione, supervisione, verifica e valutazione comuni;
- decida se prevedere o meno tasse di iscrizione, conformemente alla legislazione nazionale dei suoi membri. Laddove siano fissate tasse di iscrizione, i consorzi per i dottorati comuni Erasmus Mundus devono garantire che tali tasse siano trasparenti e chiare per i dottorandi; per i titolari di borse di ricerca di dottorati comuni Erasmus Mundus, è necessario che le tasse siano interamente coperte dal contributo fisso assegnato al consorzio per i costi di partecipazione del dottorando (si veda la sezione 4.4 più avanti). Ove del caso, occorre applicare un'esenzione per qualunque importo in eccesso rispetto al contributo fisso;
- preveda periodi di formazione/ricerca in almeno due dei paesi europei rappresentati all'interno del consorzio. Ciascuno di questi periodi di mobilità deve essere funzionale al completamento del dottorato e durare almeno sei mesi (cumulativi o consecutivi);
- assicuri che i partecipanti trascorrono almeno due terzi del dottorato in Europa per il periodo coperto dalla borsa di ricerca;
- garantisca il conferimento, per conto del consorzio, di titoli di studio comuni, doppi o multipli a tutti i dottorandi che concludano il corso con esito positivo⁵¹; si promuoveranno i programmi che comportano il conferimento di titoli comuni; tali titoli di studio devono essere riconosciuti od accreditati dai paesi europei nei quali le istituzioni partecipanti sono ubicate.;
- offra “contratti di lavoro⁵²” ai titolari di borsa di dottorato Erasmus Mundus⁵³ salvo casi adeguatamente documentati in cui la normativa nazionale proibisca tale possibilità.
- Qualora un siffatto contratto non possa essere sottoscritto (cosa che deve essere debitamente giustificata nel modulo di candidatura), il consorzio per il dottorato può optare per un altro approccio compatibile con la legislazione nazionale e l'indispensabile copertura previdenziale dei titolari di borse di ricerca.
- garantisca che tutte le condizioni di ammissibilità applicabili ai titolari di borse di ricerca Erasmus Mundus ammessi al dottorato siano perfettamente rispettate conformemente ai criteri di cui alla precedente sezione 5.2.1;
- garantisca, con una conferma scritta, di aver ricevuto uno o più pareri positivi da parte del comitato o dei comitati etici competenti e, se del caso, l'approvazione o le approvazioni normative della o delle autorità competenti nazionali o locali del paese nel quale si svolgerà la ricerca, prima di avviare qualsiasi ricerca autorizzata per la quale si richiedano tali pareri o approvazioni. Se l'Agenzia lo richiederà, si potrà fornire copia dell'approvazione ufficiale dei comitati etici locali o nazionali⁵⁴.

⁵¹ Per titoli/diplomi di studio doppi o multipli si intendono due o più diplomi nazionali conferiti ufficialmente da due o più istituti partecipanti a un programma di studio integrato. Per titolo/diploma di studio comune si intende un unico diploma conferito da almeno due istituti che offrano un programma di studi integrato.

⁵² Si veda la definizione di cui al capitolo 2.

⁵³ Sebbene la condizione dei contratti di lavoro si applichi specificamente ai titolari di borsa di ricerca Erasmus Mundus, si raccomanda di estendere tale approccio anche all'assunzione di tutti gli studenti iscritti ai dottorati comuni Erasmus Mundus.

⁵⁴ Il controllo sulle questioni etiche si svolgerà durante la fase di selezione dei candidati. Il modulo di candidatura inviato proposte direttamente ai consorzi ai fini della selezione dei candidati contiene tutti i particolari sulle questioni etiche. Per ulteriori informazioni sulle questioni etiche in generale, consultare l'invito a presentare proposte FP7-PEOPLE-2010-ITN ai seguenti link: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=247
http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html

- si basi su una convenzione sul dottorato comune Erasmus Mundus sottoscritta dalle autorità appropriate delle organizzazioni partner a pieno titolo che tratti gli aspetti più rilevanti della realizzazione, del finanziamento e della verifica del dottorato;
- fatta salva la lingua di insegnamento, preveda l'uso di almeno due lingue europee parlate nei paesi in cui hanno sede gli istituti di istruzione superiore partecipanti al dottorato comune Erasmus Mundus, e, se del caso, proponga la preparazione e l'assistenza linguistica agli studenti, in particolare tramite corsi organizzati da tali istituti.

Sebbene possano beneficiare di finanziamento tutti i settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nella proposta occorre definire chiaramente gli ambiti di tali settori al fine di garantire l'attuazione di approcci innovativi e assicurare che obiettivi e priorità del programma Erasmus Mundus siano pienamente centrati.

I dottorati comuni Erasmus Mundus proposti devono coprire ambiti di eccellenza identificati e riconosciuti nei quali sono necessari nuovi paradigmi e nuovi approcci. In un'ottica dal basso verso l'alto, i richiedenti sono liberi di identificare tali ambiti. Ove del caso, l'invito a presentare proposte annuale può definire priorità tematiche.

I dottorandi titolari di una borsa di ricerca Erasmus Mundus devono:

- impegnarsi a partecipare al dottorato nel rispetto dei termini definiti dal consorzio nella ***convenzione con il dottorando*** (si veda la sezione 5.5 più avanti). La mancata partecipazione può comportare la revoca della borsa di ricerca;
- trascorrere periodi di formazione/ricerca in almeno due paesi europei rappresentati all'interno del consorzio; per i titolari di borse di ricerca di categoria B, due dei paesi visitati durante i corsi di master Erasmus Mundus devono essere diversi dal paese in cui il dottorando ha conseguito l'ultimo diploma di laurea⁵⁵;
- trascorrere la maggior parte del periodo del dottorato in paesi europei rappresentati all'interno del consorzio o tra i partner associati. Tuttavia, se il consorzio per il dottorato comune Erasmus Mundus include partner associati e/o a pieno titolo di paesi terzi:
 - i titolari di borse di ricerca di categoria A possono trascorrere un periodo di formazione/ricerca/lavoro sul campo della durata massima di un semestre (o 6 mesi, cumulativi o consecutivi) in tali paesi, ma unicamente se questi non sono i paesi di origine dello studente; i periodi in eccesso rispetto a detta durata non possono essere coperti dalla borsa di ricerca per il dottorato;
 - i titolari di borse di ricerca di categoria B possono trascorrere fino a un anno (cumulativo o consecutivo) delle attività di dottorato in tali paesi; i periodi in eccesso rispetto a detta durata non possono essere coperti dalla borsa di ricerca per il dottorato.

5.3 DOTTORATI COMUNI ERASMUS MUNDUS – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La selezione dei dottorati comuni Erasmus Mundus è una procedura competitiva organizzata dall'Agenzia, basata sulla valutazione della qualità della proposta dal punto di vista accademico, organizzativo e di ricerca. La valutazione viene eseguita tenuto conto dei seguenti cinque criteri di aggiudicazione: (Per ogni criterio di aggiudicazione, il modulo di candidatura conterrà domande specifiche concernenti nei dettagli ognuno dei temi trattati):

⁵⁵ I dottorandi con titoli/diplomi di studio comuni, doppi o multipli potranno scegliere il paese di assegnazione che preferiscono.

Criteri	Peso
<i>Qualità accademica e della ricerca</i>	25%
<i>Esperienza e composizione del partenariato</i>	25%
<i>Integrazione europea e funzionamento del programma</i>	20%
<i>Informazioni a dottorandi e titolari di borse di ricerca</i>	15%
<i>Gestione, sostenibilità e garanzia di qualità del dottorato</i>	15%
Totale	100%

Qualità accademica e della ricerca (25% del punteggio finale)

Ai fini di questo criterio di aggiudicazione, i candidati devono presentare gli obiettivi del dottorato comune Erasmus Mundus proposto da un punto di vista accademico e di ricerca, illustrandone il possibile contributo all'eccellenza, all'innovazione e alla competitività del settore dell'istruzione superiore e della ricerca europea.

Esperienza e composizione del partenariato (25% del punteggio finale)

Questo criterio di aggiudicazione serve per valutare l'adeguatezza del partenariato agli obiettivi del dottorato e, in particolare, l'eccellenza scientifica dei partner del consorzio, nonché le loro capacità in termini di istruzione, ricerca e innovazione.

Integrazione europea e funzionamento del dottorato (20% del punteggio finale)

Questo criterio verte sulle questioni correlate alla maniera in cui il dottorato comune Erasmus Mundus è realizzato all'interno degli istituti partner e tra loro per quanto riguarda l'erogazione del dottorato stesso.

Informazioni a dottorandi e titolari di borse di ricerca (15% del punteggio finale)

Questo criterio verte su aspetti quali la strategia complessiva di promozione e marketing, l'esistenza di accordi per l'amministrazione delle borse di ricerca, le condizioni di reclutamento e il sostegno ai candidati per quanto riguarda gli aspetti linguistici, le prospettive di carriera e i servizi.

Gestione, sostenibilità e garanzia di qualità del dottorato (15% del punteggio finale)⁵⁶

Questo criterio esaminerà il complesso degli aspetti organizzativi e dei meccanismi di cooperazione nell'ambito del consorzio, e analizzerà i previsti piani di valutazione e sostenibilità nonché l'esistenza di finanziamenti supplementari.

5.4 DOTTORATI COMUNI ERASMUS MUNDUS – CONDIZIONI FINANZIARIE

Contributo finanziario ai costi di esercizio del dottorato comune Erasmus Mundus

Ogni progetto può concludersi con il conferimento di una sola sovvenzione dell'UE a qualsiasi beneficiario finale (ossia consorzio, studente o accademico) per lo stesso programma comune per tutto il periodo del programma in questione.

Il contributo finanziario ai costi di gestione interni del dottorato comune Erasmus Mundus corrisponde a un importo forfettario di 50 000 EUR per edizione del dottorato (ossia 15 000 EUR per organizzazione

⁵⁶ I candidati devono consultare anche il Registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore sul sito <http://www.eqar.eu>

partecipante fino a un massimo di 45 000 EUR, più un importo aggiuntivo di 5 000 per l'organizzazione coordinatrice).

Inoltre, la borsa di ricerca di ogni dottorando prevede un importo fisso in aggiunta alla sovvenzione da utilizzare quale contributo ai costi di partecipazione del dottorando al programma comune (si veda la tabella delle borse di ricerca individuali per dottorati comuni Erasmus Mundus riportata più avanti).

Al beneficiario non viene chiesto alcun rendiconto in merito all'uso dell'importo forfettario né del contributo previsto dalla borsa di ricerca per i costi del dottorato.

Borse di ricerca individuali per dottorandi:

La procedura e i criteri applicabili all'**assegnazione di borse di ricerca individuali ai dottorandi** rientrano tra le responsabilità dei dottorati comuni selezionati. Al fine di garantire una selezione trasparente e oggettiva dei dottorandi, i dottorati devono presentare all'Agenzia, nell'ambito dei propri obblighi contrattuali, una descrizione completa della procedura di selezione dei dottorandi e dei relativi criteri prima della sottoscrizione della prima convenzione di sovvenzione specifica⁵⁷.

I singoli soggetti che intendano richiedere una borsa di ricerca per un dottorato comune Erasmus Mundus devono consultare l'elenco dei dottorati comuni selezionati e le informazioni dettagliate disponibili sui corrispondenti siti Internet.

Per ciascuna delle cinque edizioni del dottorato comune Erasmus Mundus, ai dottorandi che partecipano a un dottorato comune si assegna un numero limitato di borse di ricerca di categoria A e B. Il numero di borse di ricerca per categoria è definito annualmente e comunicato ai dottorati nell'autunno dell'anno antecedente alla data di inizio dell'edizione del dottorato in questione. A titolo indicativo, tale numero varierà probabilmente da 6 a 10 borse di ricerca per ambedue le categorie.

Di norma, e in linea con i principi definiti nella *Carta europea dei ricercatori* e nel *Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori*, i consorzi per i dottorati devono selezionare i titolari di borse di ricerca Erasmus Mundus ammessi con "contratti di lavoro", salvo casi adeguatamente documentati o (quelli in cui la regolamentazione nazionale vieti tale possibilità). Qualora un siffatto contratto non possa essere sottoscritto (cosa che deve essere debitamente giustificata nel modulo di candidatura), il consorzio per il dottorato può optare per un altro approccio compatibile con la legislazione nazionale e l'indispensabile copertura previdenziale dei titolari di borse di ricerca.

Fermi restando gli elevati livelli accademici, per garantire la diversità geografica tra i dottorandi, non si possono assegnare borse di ricerca per un dottorato comune Erasmus Mundus a più di due dottorandi della stessa nazionalità nell'ambito dello stesso dottorato. Se i consorzi intendono derogare a tale criterio, devono richiedere previamente l'autorizzazione dell'Agenzia.

⁵⁷ Si rimanda all'indirizzo http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/beneficiaries/beneficiaries_action_1_en.php

Tabella delle borse di ricerca individuali

		Borse di ricerca di categoria A (importi per una borsa di ricerca per dottorato triennale)	Borse di ricerca di categoria B (importi per una borsa di ricerca per dottorato triennale)
I	Contributo fisso alle spese di viaggio, alloggio, visto e altri costi personali del dottorando	7 500 EUR	3 000 EUR – se è prevista la mobilità presso partner di paesi terzi a pieno titolo/associati
II	Contributo fisso ai costi di partecipazione del dottorando ⁵⁸	300 EUR al mese (10 800 EUR per 36 mesi) per dottorati senza l'uso di strutture di laboratorio o 600 EUR al mese (21 600 EUR per 36 mesi) per dottorati con l'uso di strutture di laboratorio	
III	Indennità mensile fissa (complessivamente 36 mesi)	- 2 800 EUR al mese (ossia 100 800 EUR per 36 mesi) per un “contratto di lavoro” - 1 400 EUR al mese (ossia 50 400 EUR per 36 mesi) per un sussidio	
	Importo totale della borsa di ricerca	Da 61 200 EUR (per una borsa di ricerca di categoria B con contributo fisso alla partecipazione ai costi senza l'uso di strutture di laboratorio, senza mobilità presso un partner a pieno titolo/associato di un paese terzo basata sui sussidi) a 129 900 EUR (per una borsa di ricerca di categoria A con l'uso di strutture di laboratorio e un “contratto di lavoro”)	

Gli importi delle borse di ricerca sono corrisposti ai consorzi per i dottorati nel quadro delle convenzioni di sovvenzione specifiche sottoscritte per ciascuna delle cinque edizioni del dottorato⁵⁹.

Spetta al consorzio garantire che la borsa di ricerca sia versata al dottorando nel seguente modo:

- l'**importo I** (*contributo alle spese di viaggio, alloggio, visto e altri costi personali del dottorando*) deve essere versato ratealmente in funzione delle esigenze del dottorando.
- l'**importo II** (*contributo fisso ai costi di partecipazione del dottorando*) può essere imputato direttamente dal consorzio al dottorando, a condizione che sia stata sottoscritta una “*convenzione con il dottorando*” nella quale si specifichi espressamente l'importo da imputare e i costi/le attività coperti. Il consorzio gestisce tale contributo per le spese correlate alla partecipazione dei dottorandi alle attività di istruzione e ricerca (costi correlati a istruzione e ricerca, partecipazione alle riunioni, conferenze, ecc.). Sebbene il dottorato possa liberamente decidere l'importo appropriato dei costi di partecipazione da imputare ai dottorandi, i titolari di borse di ricerca Erasmus Mundus devono usufruire di un'esenzione dalle tasse per l'importo in eccesso rispetto al contributo fisso della borsa di ricerca a tali costi;

⁵⁸ Tali costi di partecipazione devono coprire tutti i costi obbligatori per la partecipazione del candidato al dottorato comune Erasmus Mundus, essere stabiliti indipendentemente dall'effettivo luogo di studio e ricerca dei dottorandi ed essere trasparenti per i dottorandi (ossia chiaramente pubblicati sul sito Internet del dottorato comune Erasmus Mundus e descritti nella convenzione con il dottorando).

⁵⁹ Per i dottorati comuni Erasmus Mundus selezionati per la prima volta, la prima convenzione di sovvenzione specifica sarà pubblicata durante il secondo trimestre dell'anno successivo a quello in cui l'Agenzia ha effettuato la selezione.

- **l'importo III** (*indennità mensile fissa*) deve essere versato su base mensile sul conto bancario personale del dottorando;
 - per i contratti di lavoro, il consorzio può detrarre oneri e tasse corrispondenti correlati a questo tipo di contratto. In tal caso, l'indennità mensile è un contributo dell'Unione europea lordo ai costi retributivi del dottorando. Lo stipendio netto risultante dalla detrazione di tutti gli oneri obbligatori previsti dalla normativa nazionale deve essere pari all'importo del sussidio (almeno 1 400 EUR al mese).
 - Per quanto riguarda i sussidi, l'importo di 1 400 EUR al mese deve essere corrisposto interamente al dottorando mediante versamenti mensili.

L'organizzazione che ospita il dottorando può versargli un importo a integrazione di tale contributo, sempre che rispetti le norme nazionali e i criteri di ammissibilità delle spese per tali risorse complementari.

La borsa di ricerca può essere incrementata per contribuire a coprire i costi aggiuntivi dei dottorandi con esigenze specifiche; i dottorati comuni Erasmus Mundus interessati devono informare conseguentemente l'Agenzia nell'ambito delle domande di borse di ricerca annuali.

I dottorati comuni Erasmus Mundus devono essere a conoscenza delle politiche in materia di tassazione applicate alle borse di ricerca individuali nei diversi paesi partecipanti e informare di conseguenza i titolari di tali borse. Per ulteriori informazioni, gli organizzatori di dottorati comuni Erasmus Mundus sono pregati di rivolgersi alla struttura nazionale Erasmus Mundus di competenza (si veda l'elenco riportato nel capitolo 8).

Per ulteriori informazioni sulla gestione delle borse di studio si rimanda al manuale amministrativo e finanziario di Erasmus Mundus, pubblicato sul sito web dell'EACEA all'indirizzo:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/beneficiaries/beneficiaries_action_1_en.php

5.5 DOTTORATI COMUNI ERASMUS MUNDUS – CONDIZIONI CONTRATTUALI

“Convenzione quadro di partenariato”

Se la proposta di dottorato viene selezionata, l'Agenzia stipula una *convenzione quadro di partenariato* quinquennale con l'istituto coordinatore del consorzio. La convenzione è conclusa per un periodo di cinque anni, subordinato al rinnovo del programma dopo il 2013. Ciò implica che, in tale arco di tempo, i consorzi per i dottorati selezionati si impegnano a mantenere sostanzialmente il contenuto del dottorato nella forma approvata (fermi restando, come è ovvio, gli aggiornamenti e gli adeguamenti del caso).

Modifiche della composizione del consorzio o sostanziali cambiamenti di contenuto/struttura del dottorato (che non siano aggiornamenti regolari di singoli corsi o moduli di formazione) devono essere preliminarmente richiesti all'Agenzia e da essa formalmente approvati nel quadro di una procedura di variazione. Se approvati, tali cambiamenti valgono unicamente dalla successiva edizione del dottorato.

“Convenzioni di sovvenzione specifiche”

Nell'ambito della convenzione quadro di partenariato, sono sottoscritte annualmente convenzioni di sovvenzione specifiche a copertura dei finanziamenti di cinque edizioni consecutive del dottorato. La convenzione di sovvenzione specifica riguarda il contributo finanziario previsto dal dottorato per la sua organizzazione e realizzazione (importo forfettario di 50 000 EUR) e le borse di ricerca Erasmus Mundus individuali assegnate ai dottorandi per ciascuna edizione del dottorato.

Le convenzioni di sovvenzione specifiche sono riviste periodicamente tramite le relazioni presentate dall'istituto coordinatore per conto del dottorato. La decisione di rinnovare le convenzioni specifiche o meno si basa sulla corrispondenza tra le modalità di erogazione del dottorato e la proposta, oltre alle regole del programma Erasmus Mundus, nonché sulla partecipazione al dottorato da parte dei beneficiari Erasmus Mundus e sul mantenimento di alti livelli di qualità.

Nel caso in cui non si mantengano alti livelli di qualità, l'Agenzia può rifiutarsi di rinnovare la sovvenzione e la designazione del dottorato comune, o persino chiedere il rimborso degli importi della sovvenzione già corrisposti. È possibile che si consultino la struttura nazionale competente ed eventualmente i titolari di borse di ricerca partecipanti al dottorato in questione.

Pagamento della sovvenzione

La sovvenzione Erasmus Mundus, che copre sia il contributo ai costi di esercizio del dottorato che le borse di ricerca per dottorandi, viene versata al consorzio in due tranches di prefinanziamento per fornire liquidità al beneficiario:

- il primo prefinanziamento, pari al 70% della sovvenzione, è corrisposto dopo la firma della convenzione di sovvenzione specifica annuale da parte di ambedue i contraenti. Il pagamento avviene entro 45 giorni dalla data in cui l'ultima delle due parti (ossia l'Agenzia) firma la convenzione, sempre che siano pervenute tutte le garanzie richieste;
- il secondo prefinanziamento, pari alla quota restante della sovvenzione, è versato dopo che l'Agenzia ha ricevuto una richiesta di pagamento formale presentata dal beneficiario e attestante che almeno il 70% del prefinanziamento precedente è stato utilizzato.

“Convenzione di consorzio sul dottorato comune Erasmus Mundus”

Per garantire il corretto impegno istituzionale da parte degli istituti partner nei confronti del dottorato, gli organi direttivi degli istituti coinvolti firmano una “convenzione sul dottorato comune Erasmus Mundus” nella quale sono descritti nella maniera più precisa possibile tutti gli aspetti accademici, amministrativi, finanziari e di ricerca delle attività del dottorato, compresa la gestione delle borse di ricerca individuali.

Per i dottorati comuni Erasmus Mundus selezionati per la prima volta, copia di tale convenzione deve essere presentata all'Agenzia prima della sottoscrizione della prima convenzione di sovvenzione specifica.

“Convenzione con il dottorando”

Spetta al consorzio garantire il dovuto coinvolgimento di tutti i dottorandi alle attività del dottorato. Per assicurare l'ideale trasparenza delle regole di partecipazione al dottorato, i consorzi sono chiamati a definire chiaramente gli obblighi del dottorando in una convenzione con il dottorando, che è firmata da ambedue le parti all'inizio del programma. Tale convenzione deve stabilire nella maniera più chiara possibile diritti e obblighi di entrambe le parti e trattare aspetti quali:

- i costi di partecipazione imputati al dottorando, nonché ciò che coprono e (ove del caso) non coprono;
- l'oggetto delle attività di ricerca del dottorando, nonché le principali strutture, attività e tappe del suo dottorato;
- la natura delle procedure di supervisione/verifica/valutazione e i criteri utilizzati per valutare le prestazioni del dottorando;
- gli obblighi del dottorando per quanto concerne la produzione di risultati preliminari della ricerca e lo stato di avanzamento della preparazione della sua tesi, nonché le conseguenze in caso di mancato assolvimento di tali obblighi.

I titolari di borse di ricerca Erasmus Mundus che non assolvano i propri obblighi nei confronti del consorzio, dopo essere stati debitamente ammoniti, sono passibili di sospensione della borsa di ricerca.

Copia di tale convenzione deve essere presentata all'Agenzia prima della sottoscrizione della prima convenzione di sovvenzione specifica.

I modelli di *convenzione quadro di partenariato* e *convenzioni di sovvenzione specifiche* con i relativi allegati sono disponibili alla pagina dedicata ai beneficiari sul sito [Erasmus Mundus](http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/beneficiaries/beneficiaries_action_1_en.php) (si veda l'indirizzo http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/beneficiaries/beneficiaries_action_1_en.php).

5.6 DOTTORATI COMUNI ERASMUS MUNDUS – PROCEDURA DI SELEZIONE E CALENDARIO INDICATIVO

Oltre agli elementi illustrati nella precedente sezione 3.3, le domande relative a dottorati comuni Erasmus Mundus presentate all'Agenzia devono essere fornite in copia alle strutture nazionali Erasmus Mundus dei paesi europei rappresentati dai partner a pieno titolo del consorzio proposto (si veda l'elenco riportato nel capitolo 8).

Calendario indicativo

I candidati sono pregati di notare che il calendario di seguito è fornito unicamente a titolo indicativo e potrebbe essere modificato nel quadro dell'invito a presentare proposte annuale:

- 1) ***Novembre/Dicembre dell'anno "n-2"***: pubblicazione dell'invito a presentare proposte annuale (contenente peraltro informazioni sul modulo da usare e altre informazioni pertinenti applicabili all'anno di selezione interessato).
- 2) ***30 aprile⁶⁰ dell'anno "n-1"***: presentazione delle proposte di dottorati comuni Erasmus Mundus.
- 3) ***Da maggio a luglio dell'anno "n-1"***: valutazione e selezione delle proposte di dottorati comuni Erasmus Mundus.
- 4) ***Settembre dell'anno "n-1"***: comunicazione dei risultati della selezione e invio delle convenzioni quadro di partenariato ai consorzi per i dottorati comuni Erasmus Mundus selezionati.
- 5) ***Da settembre dell'anno "n-1" a Febbraio dell'anno "n"***: campagna di informazione e promozione dei consorzi per i dottorati comuni Erasmus Mundus, che riceveranno domande da richiedenti borse di ricerca di categoria A o B.
- 6) ***Novembre dell'anno "n-1"***: comunicazione del numero di borse di ricerca di categoria A e B disponibili a tutti i dottorati comuni Erasmus Mundus (nuovi e selezionati negli anni precedenti, sempre rientranti nel ciclo quinquennale).
- 7) ***Fine febbraio dell'anno "n"***: presentazione da parte dei consorzi per i dottorati comuni degli elenchi di candidati alle borse di ricerca di categoria A e B selezionati all'Agenzia che li convalida e predisporre i documenti ufficiali per agevolare la procedura di concessione dei visti.
- 8) ***Maggio dell'anno "n"***: preparazione e firma da parte di ambedue i contraenti delle convenzioni di sovvenzione specifiche; versamento del primo prefinanziamento sul conto bancario del beneficiario da parte dell'Agenzia.
- 9) ***A partire dall'inizio del periodo di ammissibilità (ossia da agosto dell'anno "n")***: inizio delle attività dei dottorati comuni Erasmus Mundus.

⁶⁰ Qualora il 30 aprile coincidesse con una festività o con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle candidature sarà l'ultimo giorno lavorativo di aprile.

6 AZIONE 2: PARTENARIATI ERASMUS MUNDUS

6.1 EMA2 - FASCIA 1: PARTENARIATI CON I PAESI INTERESSATI DAGLI STRUMENTI ENPI, DCI, FES E IPA⁶¹

L'Unione europea riconosce l'importanza dell'istruzione superiore per lo sviluppo economico e sociale. L'istruzione superiore gioca un ruolo cruciale nel produrre risorse umane di alta qualità, nel diffondere le scoperte scientifiche e le conoscenze avanzate attraverso l'insegnamento e l'educazione delle future generazioni di cittadini, dei professionisti e dei leader politici ad alto livello, che a loro volta possono contribuire a una migliore governance e coesione sociale in Europa e all'estero.

L'incremento della velocità con cui le conoscenze esistenti divengono obsolete, insieme ai rapidi cambiamenti degli strumenti con i quali esse vengono fornite e rinnovate, richiederanno al settore dell'istruzione un'elevata adattabilità nel rispondere alle necessità dell'economia e della società nel suo complesso. In un contesto di globalizzazione, i paesi debolmente legati all'economia mondiale fondata sulla conoscenza si troveranno in crescente svantaggio e non saranno in grado di garantire adeguate condizioni socio-economiche per la popolazione.

In questo contesto, la promozione della cooperazione strutturata tra gli istituti di istruzione superiore europei e quelli di paesi terzi e, in particolare, la promozione della mobilità a livello istituzionale rappresentano situazioni vantaggiose non solo per accrescere l'impatto dell'istruzione superiore sullo sviluppo sostenibile dei paesi terzi, ma anche per creare legami durevoli e promuovere un arricchimento e una comprensione reciproci tra i popoli.

Durante il periodo 2004-2008, al programma globale di borse di studio Erasmus Mundus I si sono aggiunte borse di studio nazionali finanziate tramite gli strumenti di cooperazione esterna della Commissione europea, al fine di incrementare il numero di studenti beneficiari provenienti da determinati paesi terzi. In quest'ambito sono state "aperte" numerose "finestre di cooperazione esterna Erasmus Mundus" (EMECW) specifiche per studenti e personale provenienti da determinati paesi terzi, mentre gli istituti di istruzione superiore europei e di paesi terzi sono stati invitati ad avviare progetti di partenariato intesi ad accogliere studenti, ricercatori e personale accademico. Grazie al suo successo, la copertura geografica delle finestre di cooperazione esterna Erasmus Mundus è stata progressivamente ampliata. Da febbraio 2009, il programma Finestre di Cooperazione Esterna (ECW) è stato inserito nell'ambito del più vasto programma Erasmus Mundus 2009-2013 ed è ora divenuto: "Erasmus Mundus Azione 2 Fascia 1-Partenariati".

Le finalità del programma EMA2 - FASCIA 1 sono di promuovere l'istruzione superiore europea, contribuire ad ampliare e migliorare le prospettive di carriera degli studenti e favorire la comprensione interculturale tramite la cooperazione con i paesi terzi, in linea con gli obiettivi della politica estera dell'UE per contribuire allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore. Comprende partenariati tra istituti di istruzione superiore europei e di paesi terzi, gli scambi e la mobilità a tutti i livelli di istruzione superiore, incluso un regime di borse di studio. Ciò si traduce in sostegno per la mobilità degli studenti (studenti iscritti a corsi di laurea di primo livello, a master, dottorati e post-dottorati) e del personale (accademico e amministrativo).

Come per le Finestre di Cooperazione Esterna (EMECW) sono previste nell'ambito dell'EMA2-FASCIA 1 azioni di cooperazione nazionale (le cosiddette "finestre geografiche"), che traducono una scelta politica di

⁶¹ ENPI – Strumento europeo di vicinato e partenariato
DCI - Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo
IPA - Strumento di assistenza preadesione

FES – Il Fondo europeo di sviluppo ([FES](#)) è lo strumento principale per fornire assistenza comunitaria alla cooperazione allo sviluppo in base all'accordo di Cotonou: "l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) da un lato, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro".

molti paesi o regioni in un “lotto”. Esse sono complementari rispetto ad altre azioni dell’Unione europea intraprese in specifiche aree o regioni.

Gli obiettivi specifici dell’EMA2 - FASCIA 1 sono:

- contribuire all’arricchimento reciproco delle società sviluppando le qualifiche di persone, sia uomini che donne, in modo che acquisiscano le competenze adeguate, in particolare riguardo al mercato del lavoro, sviluppino una mentalità aperta e acquisiscano esperienza internazionale;
- promuovere la mobilità di studenti, ricercatori, accademici e personale amministrativo di paesi terzi, soprattutto provenienti da gruppi vulnerabili, selezionati in base a criteri di eccellenza accademica affinché ottengano qualifiche e/o acquisiscano esperienza nell’Unione europea;
- contribuire allo sviluppo delle risorse umane e alla capacità di cooperazione internazionale degli istituti d’istruzione superiore nei paesi terzi attraverso l’aumento dei flussi di mobilità tra l’Unione europea e i paesi terzi in conformità con i principi delle pari opportunità e dalla non-discriminazione.
- L’attuazione del programma deve contribuire a promuovere appieno le politiche orizzontali dell’Unione europea, segnatamente:
 - potenziando l’economia e la società europee basate sulla conoscenza e contribuendo a creare più occupazione, conformemente agli obiettivi della strategia di Lisbona⁶², e a rafforzare la competitività complessiva dell’Unione europea, una crescita economica sostenibile e una maggiore coesione sociale;
 - promuovendo la cultura, il sapere e le competenze per uno sviluppo pacifico e sostenibile in un’Europa della diversità;
 - favorendo la sensibilizzazione in merito all’importanza della diversità culturale e linguistica in Europa e in merito all’esigenza di combattere il razzismo e la xenofobia, nonché promuovendo l’insegnamento interculturale;
 - tenendo conto degli studenti con bisogni speciali e contribuendo in particolare a favorire la loro integrazione nei sistemi generali di istruzione superiore, nonché promuovendo le pari opportunità per tutti;
 - promuovendo la parità tra uomini e donne e contribuendo a combattere tutte le forme di discriminazione fondate sul genere, sulla razza o sull’origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sugli handicap, sull’età o sulle tendenze sessuali;
- promuovendo lo sviluppo dei paesi terzi.

6.1.1 SETTORI DI STUDIO TEMATICO E BISOGNI DELLE REGIONI/PAESI

L’EMA2 - FASCIA 1 è aperto a tutti i livelli d’istruzione superiore (dagli studenti dei corsi di laurea di primo livello fino ai post-dottorati, al personale) ed è attivo in tutti i settori di studio. In questo contesto sono fortemente incoraggiati progetti finalizzati ad attuare attività riguardanti il maggior numero possibile di aree di studio e discipline identificate in uno specifico lotto negli orientamenti dell’invito a presentare proposte.

⁶² La “Strategia di Lisbona” è stata lanciata nel marzo 2000 nel corso della riunione del Consiglio europeo di Lisbona ed è stata rivista nel 2005. Scopo della strategia è concentrare gli sforzi sul raggiungimento di una crescita più forte e duratura e sulla creazione di posti di lavoro più numerosi e qualitativamente migliori.

6.1.2 CRITERI DI AMMISSIONE

In questa sezione vengono descritti i requisiti generali di ammissione per i partenariati. Devono essere rispettati tutti i requisiti specifici per un singolo lotto geografico in relazione al paese ammissibile, all'ammissibilità del partenariato, alle attività, ai gruppi di destinatari nonché al tipo di mobilità, come pubblicati nei rispettivi orientamenti dell'invito a presentare proposte.

Ogni candidato potrà presentare solo una proposta per ogni lotto specifico. Lo stesso partenariato europeo potrà presentare proposte fino a un massimo di quattro lotti, ognuno dei quali dovrà essere presentato in una busta separata.

6.1.2.a PARTECIPANTI AMMISSIBILI E COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO

Composizione del partenariato

Un partenariato sarà costituito da almeno

- ✓ cinque istituti di istruzione superiore europei (HEI) che hanno ottenuto la Carta Erasmus e che rappresentano almeno tre Stati membri dell'Unione europea più
- ✓ istituti di istruzione superiore (HEI) di paesi terzi considerati nel lotto corrispondente; informazioni dettagliate sulle norme applicabili per ogni lotto sono disponibili nella rispettiva sezione degli orientamenti annuali dell'invito a presentare proposte.

Per garantire la sana gestione del partenariato da parte del candidato, il limite massimo previsto è di 20 partner.

Coordinamento congiunto

Il coordinamento congiunto del partenariato tra istituti di istruzione superiore dell'Unione europea e di paesi terzi è considerato un meccanismo adeguato, che consente una migliore efficienza, fattibilità e sostenibilità del partenariato. Il coordinamento congiunto favorisce il trasferimento di know-how da soggetti più esperti a coloro che si trovano in una situazione vulnerabile. Pertanto, contribuisce ad assicurare il coinvolgimento e la partecipazione di partner che versano in condizioni svantaggiose.

Si raccomanda dunque vivamente che il coordinamento del partenariato sia condiviso tra l'istituto coordinatore del candidato (europeo) e l'istituto coordinatore di un paese terzo. Di conseguenza, per le attività di coordinamento congiunto (cfr. il punto 6.3 Condizioni finanziarie, Costi per il coordinamento congiunto) è previsto un coordinamento finanziario.

Il richiedente ("beneficiario") dev'essere un istituto di istruzione superiore europeo – se il progetto è approvato, spetta a questo istituto sottoscrivere la convenzione di sovvenzione con l'Agenzia. Sul richiedente ricade la responsabilità legale principale nei confronti dell'Agenzia in relazione alla corretta esecuzione della convenzione. Ciò significa che il richiedente si assume la responsabilità legale e coordina gli aspetti finanziari del contratto, mentre uno dei partner dell'altra regione si assume la responsabilità del coordinamento tecnico.

Candidati / Istituto coordinatore

I candidati devono:

1. essere una persona giuridica ("entità giuridica");
2. essere un istituto di istruzione superiore. Per essere ammissibili come istituti di istruzione superiore, i candidati devono fornire corsi di istruzione superiore di primo, secondo e/o terzo livello che permettono di ottenere una qualifica riconosciuta dalle autorità competenti nei rispettivi paesi; essi possono essere denominati "Università" o avere un altro nome pertinente (ad es. "Politecnico", "Accademia", "Istituto", ecc). Succursali di istituti di istruzione superiore di paesi terzi ubicati in

paesi europei e succursali di istituti di istruzione superiore di paesi terzi ubicati in paesi terzi non sono considerati candidati ammissibili;

3. essere registrati in uno Stato membro dell'Unione europea (si rimanda alla definizione di "paese europeo" di cui alla sezione "Definizioni e glossario")
4. essere direttamente responsabili della gestione delle attività con i propri partner, senza svolgere la funzione di intermediari;
5. aver ottenuto una Carta Erasmus prima della data di pubblicazione dell'invito a presentare proposte.

Istituto dei paesi terzi che contribuisce al coordinamento

L'istituto del paese terzo che contribuisce al coordinamento deve essere attivamente coinvolto nelle attività di coordinamento e gestione del partenariato ed è responsabile, assieme al richiedente, del coordinamento e della gestione a livello quotidiano del partenariato. Questo istituto contribuirà inoltre a migliorare le capacità degli altri istituti partner dei paesi terzi della regione, capacità di cui questi ultimi avranno bisogno per poter realizzare efficacemente le attività del partenariato oltre che per garantire un migliore coordinamento a livello internazionale.

Il ruolo e le mansioni dell'istituto coordinatore del paese terzo, in relazione agli aspetti accademici, amministrativi e finanziari, dovranno essere chiaramente indicati e spiegati nella candidatura. Si prevede che, grazie al coordinamento congiunto, l'istituto del paese terzo migliorerà le proprie capacità di gestire programmi di mobilità a livello internazionale.

L'istituto coordinatore del paese terzo deve:

1. essere una persona giuridica ("entità giuridica");
2. essere un istituto di istruzione superiore. Per essere ammissibili come istituti di istruzione superiore, devono fornire corsi di istruzione superiore di primo, secondo e/o terzo livello che permettono di ottenere una qualifica riconosciuta dalle autorità competenti nei rispettivi paesi; essi possono essere denominati "Università" o avere un altro nome pertinente (ad es. "Politecnico", "Accademia", "Istituto" ecc.). Succursali di istituti di istruzione superiore di paesi terzi ubicati in paesi ammissibili o succursali di istituti di istruzione superiore europei ubicati in paesi terzi non sono considerati partner ammissibili;
3. essere registrati in uno dei paesi terzi ammissibili dell'invito a presentare proposte (si rimanda alla definizione di "paese europeo" e "paese terzo" di cui alla sezione "Definizioni e glossario").
L'obbligo di possedere una Carta Erasmus non si applica alle università partner di paesi terzi.

Partner

I partner devono:

1. essere una persona giuridica ("entità giuridica");
2. essere un istituto di istruzione superiore. Per essere ammissibili come istituti di istruzione superiore, i candidati devono fornire corsi di istruzione superiore di primo, secondo e/o terzo livello che permettono di ottenere una qualifica riconosciuta dalle autorità competenti nei rispettivi paesi; essi possono essere denominati "Università" o avere un altro nome pertinente (ad es. "Politecnico", "Accademia", "Istituto", ecc). Succursali di istituti di istruzione superiore di paesi terzi ubicati in paesi ammissibili o succursali di istituti di istruzione superiore europei ubicati in paesi terzi non sono considerati partner ammissibili;

3. essere registrati in uno dei paesi ammissibili dell'invito a presentare proposte (si rimanda alle definizioni di "paese europeo" e "paese terzo" di cui al capitolo "Definizioni e glossario"). L'obbligo di possedere una Carta Erasmus non si applica alle università partner di paesi terzi. L'Agenzia chiederà alle delegazioni dell'UE di contattare le autorità pertinenti del paese interessato per garantire che gli istituti di istruzione superiore dei paesi terzi inclusi nel partenariato corrispondano alla definizione di istituto di istruzione superiore (HEI) definita all'Articolo 2 della decisione sul programma.

Membri associati

Altri tipi di organizzazioni provenienti da paesi ammissibili possono partecipare al progetto. Tali associati svolgono un ruolo attivo nell'azione ma non sono beneficiari e non possono ricevere finanziamenti dalla sovvenzione. I membri associati non devono necessariamente rispettare i criteri di ammissione dei candidati e dei partner.

Gli associati devono essere menzionati nell'atto di candidatura congiuntamente a una descrizione del ruolo che essi svolgono nel contesto del progetto proposto. In casi specifici, gli associati potranno essere istituti ospitanti, per esempio nel caso in cui sia previsto un periodo di tirocinio nell'ambito del periodo di studio.

Alcuni tipi di associati che potrebbero essere particolarmente rilevanti per gli obiettivi e le attività del presente programma sono:

- imprese, camere di commercio e industria, enti pubblici locali, regionali o nazionali nonché centri di ricerca, istituti regionali di istruzione superiore non rientranti nei sistemi nazionali ma formalmente riconosciuti da uno dei paesi ammissibili;
- organizzazioni a scopo non lucrativo nazionali e internazionali che gestiscono rifugiati, beneficiari di asilo, profughi e popolazioni autoctone.

Ai membri associati si richiede di contribuire al trasferimento di conoscenze e di risultati nonché di fornire assistenza nella promozione, attuazione, valutazione e sviluppo sostenibile dei progetti.

Studenti europei

Per essere ammissibili, gli studenti europei di primo livello e gli studenti di master nonché i dottorandi e i candidati post-dottorato, denominati "studenti europei":

1. devono essere cittadini di uno dei paesi europei ammissibili;
2. per il gruppo di destinatari 1 (GDI): gli studenti devono essere iscritti a un istituto di istruzione superiore europeo nel quadro del partenariato al momento della presentazione della domanda al partenariato. Gli studenti non laureati devono aver completato con profitto almeno un anno di studi in un istituto del proprio paese di origine;
3. per il gruppo di destinatari 2 (GDII): gli studenti devono essere iscritti a un istituto di istruzione superiore (non rientrante nel partenariato) di qualsiasi paese europeo o aver ottenuto un diploma di laurea o altro diploma equivalente in un istituto di un qualsiasi paese europeo;
4. devono possedere una conoscenza sufficiente della lingua in cui vengono tenuti i corsi o di una delle lingue attualmente parlate nei paesi ospitanti;
5. gli studenti non laureati devono aver completato con profitto almeno un anno di studi di istruzione superiore di primo livello.

Studenti di paesi terzi

Per essere ammissibili, gli studenti di paesi terzi di primo livello e gli studenti di master nonché i dottorandi e i candidati post-dottorato, denominati "studenti di paesi terzi":

1. devono essere cittadini di uno dei paesi terzi rientranti nel lotto di riferimento;
2. Non devono avere risieduto né avere svolto la propria attività principale (studi, lavoro ecc.) per più di dodici mesi nel corso degli ultimi cinque anni in un qualsiasi paese europeo ammissibile al momento della presentazione della domanda al partenariato. Tale requisito non si applica ai candidati del gruppo GDIII;
3. per il gruppo di destinatari 1 (GDI): gli studenti devono essere iscritti a un istituto di istruzione superiore del paese terzo nel quadro del partenariato al momento della presentazione della domanda al partenariato. Gli studenti non laureati devono aver completato con profitto almeno un anno di studi in un istituto del proprio paese di origine;
4. per il gruppo di destinatari 2 (GDII): gli studenti devono essere iscritti a un istituto di istruzione superiore (non rientrante nel partenariato) del paese terzo interessato dal lotto o aver ottenuto un diploma di laurea o altro diploma equivalente in un istituto di questi paesi terzi;
5. per il gruppo di destinatari 3 (GDIII): gli studenti devono essere cittadini di uno dei paesi terzi interessati dal lotto nonché far parte di gruppi di destinatari vulnerabili;
6. devono possedere una conoscenza sufficiente della lingua in cui vengono tenuti i corsi o di una delle lingue attualmente parlate nei paesi ospitanti.

Personale accademico e amministrativo

Per essere ammissibile, il personale accademico e amministrativo in appresso denominato “personale”:

1. deve essere cittadino di uno dei paesi ammissibili;
2. Per il gruppo di destinatari 1 (GDI): Il personale di un paese terzo deve lavorare in uno degli istituti di istruzione superiore del paese terzo che partecipano al partenariato o esservi associato. Il personale di uno Stato membro dell’Unione europea deve lavorare in uno degli istituti di istruzione superiore dell’UE che partecipano al partenariato o esservi associato;
3. Per il gruppo di destinatari 2 (GDII): Il personale di un paese terzo deve lavorare in uno degli istituti di istruzione superiore (estraneo al partenariato) di un qualsiasi paese terzo interessato dal lotto o esservi associato. Il personale di uno Stato membro dell’Unione europea deve lavorare in uno degli istituti di istruzione superiore (estraneo al partenariato) di un qualsiasi paese europeo o esservi associato

Le attività coperte dalla mobilità devono basarsi su accordi di partenariato tra i membri dello stesso.

Università di origine, università ospitanti e singoli membri del personale devono concordare il programma delle lezioni tenute dal personale ospite, le attività di ricerca o il tipo di formazione da seguire.

6.1.2.b ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Il progetto comporterà l’organizzazione e l’attuazione della mobilità di studenti e personale a tutti i livelli di istruzione superiore, l’offerta di istruzione/formazione e di altri servizi agli studenti stranieri, nonché di istruzione/formazione e incarichi di ricerca e altri servizi al personale proveniente dal o dai paesi contemplati dal progetto.

Le attività devono avere luogo in uno dei paesi ammissibili contemplati dai rispettivi orientamenti dell’invito a presentare proposte e partecipanti al partenariato.

L’organizzazione della mobilità dovrà prendere avvio nello stesso anno della candidatura. I partenariati possono organizzare la mobilità degli studenti in coorti, secondo il seguente calendario.

- **Prima coorte** – la mobilità può iniziare da settembre dell’anno “n”. L’ultimo giorno per l’inizio della mobilità deve essere il 31 dicembre dell’anno “n+1”. La mobilità di lungo periodo (ossia di 36 mesi) deve avere inizio nella prima coorte per garantire che la data di chiusura rientri nel periodo ammissibile.
- **Seconda coorte** – la mobilità può iniziare al più tardi da settembre dell’anno “n+1”. La data ultima per l’inizio della mobilità deve essere il 31 dicembre dell’anno. “n+2”.
- **Terza coorte** – la mobilità può iniziare da settembre dell’anno “n+2”. L’ultima data utile per l’inizio della mobilità deve essere il 31 dicembre dell’anno “n+3”.

La mobilità del personale può avere avvio in qualsiasi momento entro la durata del progetto e deve terminare entro il periodo di ammissibilità del progetto stesso.

Si ricorda ai candidati che se la proposta da loro avanzata viene approvata, dovranno inviare all’Agenzia un elenco degli studenti e del personale selezionato per beneficiare della borsa di studio nonché un elenco di riserva specificando nome, genere, gruppo di destinatari, nazionalità, istituto del paese d’origine e istituto ospitante, settore di studio, tipo di mobilità (cfr. sezione “Mobilità individuale”) e durata. Si dovranno altresì fornire informazioni sul numero totale di candidature ricevute per tipo di mobilità, paese di origine e genere. **L’elenco per tipo di mobilità deve essere presentato almeno 15 giorni prima dell’inizio della prima mobilità di ciascun tipo e un elenco completo di tutte le mobilità deve essere presentato al più tardi entro il 1° settembre dell’anno “n+1” per la prima coorte, dell’anno “n+2” per la seconda coorte e dell’anno “n+3” per la terza coorte.**

Il progetto sarà composto di due parti principali:

- organizzazione della mobilità;
- mobilità individuale per studenti e personale.

L’organizzazione delle attività di mobilità mira a creare condizioni ottimali, attraverso misure di sostegno di qualità, che consentano agli studenti e al personale di partecipare a periodi di studio/insegnamento/ricerca/formazione presso università partner in altri paesi partecipanti.

Per organizzare la mobilità il partenariato deve:

- redigere un memorandum di intesa tra i partner per accordarsi sulla sana gestione del partenariato e trasmettere tutti gli aspetti connessi all’organizzazione del regime di mobilità. Il memorandum di intesa dovrà stabilire:
 - il ruolo dei partner e il loro livello di partecipazione individuale alle attività organizzative (attività di visibilità, strategia di comunicazione, attività accademiche preparatorie e altre);
 - il ruolo dell’istituto coordinatore del paese terzo nel coordinamento e nella gestione quotidiani del partenariato;
 - le procedure e i criteri per la selezione dei candidati (ad esempio meccanismi di selezione centralizzati applicati da tutti i partner. Tali meccanismi terranno conto dei diversi criteri da applicare ai vari gruppi di destinatari);
 - la definizione di specifiche disposizioni accademiche (ad esempio per gli studenti: criteri di esame condivisi, riconoscimento accademico dei periodi di studio all’estero; per il personale: l’integrazione di corsi tenuti nel regolare programma dell’istituto di istruzione superiore ospitante; disposizioni per la valutazione degli studenti e del corso, programmi di formazione ecc.);
 - chiari accordi tra i partner per quanto riguarda i costi organizzativi e la gestione delle borse di studio.

- sviluppare una chiara strategia di promozione e di visibilità per il partenariato includendo, in particolare, un sito Web dedicato al partenariato esplicitamente riferito all’Azione 2 – Partenariati Erasmus Mundus e fornendo tutte le informazioni necessarie riguardanti il partenariato dal punto di vista accademico, finanziario e amministrativo. Tale strategia dovrà fondarsi su un solido lavoro di creazione di reti che coinvolga il maggior numero di università nei paesi terzi interessati nonché i gruppi vulnerabili soprattutto se queste sono le priorità stabilite dai paesi terzi.;
- creare un meccanismo per la selezione di studenti, ricercatori e del personale accademico e dell’istruzione superiore che garantisca la trasparenza del processo di selezione e un uguale trattamento delle singole candidature;
- fissare procedure e criteri per la selezione degli studenti e del personale destinati a partecipare alle attività di mobilità individuale. I partenariati devono garantire una durata minima di 45 giorni tra la pubblicazione di ciascun invito a manifestare interesse e la data per la presentazione delle candidature da parte dei candidati per le borse di studio. La procedura e il calendario di presentazione delle candidature dovranno essere definiti in modo tale da fornire al candidato con molto anticipo tutte le informazioni e il tempo necessario per preparare e presentare la propria candidatura;
- affrontare questioni trasversali come parità tra i sessi, pari opportunità e partecipazione di gruppi svantaggiati (studenti disabili, studenti economicamente svantaggiati). La definizione di chiare disposizioni inclusive per consentire una reale partecipazione dei gruppi svantaggiati a tale programma rappresenta un requisito⁶³;
- prevedere misure destinate a evitare la possibile fuga di cervelli per i paesi terzi partecipanti al regime di mobilità;
- fornire un sostegno linguistico adeguato;
- offrire i necessari strumenti agli studenti (per esempio, ufficio internazionale, alloggio, mediazione e orientamento, assistenza per i visti e i permessi di soggiorno ecc.), compresi i servizi necessari per i familiari dei beneficiari e i beneficiari con esigenze specifiche;
- istituire un regime assicurativo che garantisca una copertura adeguata degli studenti in caso di incidente, infortunio, malattia, ecc. durante la partecipazione all’EMA2 - FASCIA 1;
- delineare accordi con gli studenti su un singolo programma di lavoro e sul carico di lavoro necessario per superare un esame o altre forme di valutazione (vale a dire contratti di studi);
- favorire il riconoscimento accademico di periodi di studio, formazione, ricerca e insegnamento attraverso il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) o altri sistemi compatibili che favoriscano la creazione e/o l’attuazione di aree comuni di istruzione superiore. In questo senso, tutti i partner sono tenuti a considerare il periodo di studio all’estero come parte integrante del programma di studi. L’istituto di istruzione superiore del paese d’origine garantirà il pieno riconoscimento accademico per il periodo di studi (ivi compresi esami o altre forme di valutazione) trascorso presso l’istituto/gli istituti di istruzione superiore ospitante/i. Alla fine del periodo di studio all’estero, l’istituto di istruzione superiore ospitante fornirà allo studente in arrivo nonché all’istituto di istruzione superiore di origine un fascicolo accademico contenente i risultati di studio conseguiti a conferma del completamento del programma. Si raccomanda inoltre di fornire un supplemento al diploma;
- elaborare accordi con gli insegnanti sulle ore di lezione che dovrà tenere l’insegnante ospite e che dovranno far parte dei corsi riconosciuti nel quadro di un programma di laurea/diploma offerto dall’istituto ospitante;

⁶³ Occorre considerare la differenza tra gruppi svantaggiati e gruppi vulnerabili: il primo si riferisce alle questioni trasversali e deve essere preso in considerazione durante il processo di selezione dei candidati per **tutti e tre i gruppi di destinatari**, il secondo si riferisce esclusivamente al processo di selezione dei candidati nell’ambito del gruppo di destinatari III.

- prevedere strategie per il monitoraggio degli studenti in partenza;
- definire i meccanismi di valutazione interna e della qualità;
- elaborare una strategia di sostenibilità che illustri in che modo tali scambi in mobilità possono favorire la creazione di legami duraturi con paesi terzi, in quale maniera essi possono rispondere ai bisogni sociali, economici e politici dei paesi terzi interessati e in quale maniera potranno aiutare a divulgare i valori sociali e democratici europei.

Mobilità individuale

Esistono tre gruppi di destinatari per i flussi di mobilità individuale e cinque tipi diversi di mobilità individuale per studenti e personale.

Gruppo di destinatari	Beneficiari	Tipi di mobilità	Paesi dei soggetti partecipanti alla mobilità
GRUPPO DI DESTINATARI 1	Cittadini dei paesi terzi interessati dal lotto geografico di uno degli istituti di istruzione superiore del paese terzo membro del partenariato.	I livello, II livello - master, III livello - dottorato, post-dottorato, personale	Paesi terzi del lotto interessato e paesi europei
GRUPPO DI DESTINATARI 2	<p>Cittadini di paesi terzi interessati dal lotto geografico che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano iscritti/lavorino presso un istituto di istruzione superiore di tali paesi non aderente al partenariato (studenti e personale); • abbiano ottenuto un diploma universitario o altro diploma equivalente presso un istituto di tali paesi (soltanto per gli studenti). <p>Ciò implica la possibilità di offrire opportunità di mobilità a cittadini di paesi terzi impiegati nella pubblica amministrazione e presso imprese pubbliche e private e organizzazioni senza fini di lucro.</p> <p>I cittadini di paesi europei che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano iscritti/lavorino in uno degli istituti di istruzione superiore (non rientrante nel partenariato) di un qualsiasi paese europeo (studenti e personale); • abbiano ottenuto un diploma universitario, laurea o altro diploma equivalente presso un istituto di istruzione superiore di un qualsiasi paese europeo (soltanto per gli studenti). 	II livello - master, III livello - dottorato, post-dottorato, personale	Paesi terzi del lotto interessato e paesi europei

GRUPPO DI DESTINATARI 3	Cittadini dei paesi terzi interessati dal lotto geografico che si trovino in particolari situazioni di vulnerabilità per ragioni sociali e politiche. Ad esempio: 1) aventi stato di rifugiati o beneficiari di asilo (internazionale o secondo la legislazione nazionale di uno dei paesi europei di destinazione) o 2) si può dimostrare che sono stati oggetto di ingiustificate espulsioni dall'università per motivi di razza, etnia, religione, politica, genere o inclinazioni sessuali o 3) appartengono a una popolazione autoctona destinataria di una specifica politica nazionale o sono sfollati all'interno del paese	I livello, II livello - master, III livello - dottorato, post-dottorato	Solo paesi terzi del lotto interessato.
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Avvertenza:

- ✓ **il gruppo di destinatari 1 deve rappresentare almeno il 50%** della mobilità individuale contemplata dal progetto;
- ✓ **gli studenti e il personale universitario dei paesi terzi devono rappresentare almeno il 70%** della mobilità individuale contemplata dal progetto;
- ✓ **gli studenti e il personale universitario europei non possono superare il 30%** dei flussi di mobilità individuale contemplati dal progetto.

In generale le proposte riguardano i seguenti tipi di mobilità: I livello, II livello - master, III livello dottorato, borse di studio post-dottorato, personale.:

Il tipo, la distribuzione e il numero di flussi di mobilità ammissibili possono variare in base al lotto interessato. Informazioni dettagliate verranno fornite nei rispettivi orientamenti dell'invito a presentare proposte. Ciascuna proposta dovrà contemplare almeno il numero minimo di flussi di mobilità individuale e rispettare le percentuali minime e massime per ciascun tipo di mobilità come previsto dagli orientamenti dell'invito a presentare proposte.

I candidati devono indicare nelle proprie domande il numero delle mobilità, i gruppi di destinatari, i tipi di mobilità e i settori tematici che intendono coprire. La distribuzione per tipo di mobilità deve essere rispettata e deve rispettare la proporzione indicata negli Orientamenti dell'invito a presentare proposte.

Nessuno studente europeo o di paesi terzi potrà beneficiare di una seconda borsa per lo stesso tipo di mobilità nell'ambito di un altro progetto previsto dall'EMA2-FASCIA 1. Inoltre, i candidati non possono ottenere più di una borsa di mobilità nell'ambito dello stesso progetto.

I flussi di mobilità per studenti e personale universitario tra istituti europei o tra istituti di paesi terzi partecipanti al partenariato non sono ammissibili⁶⁴.

⁶⁴ I costi di trasferta, vitto e alloggio del personale del partenariato ai fini dell'organizzazione della mobilità devono essere coperti da una somma forfettaria stanziata al partenariato per tale scopo.

La mobilità degli studenti può prevedere un periodo di tirocinio (massimo 3 mesi) nello stesso paese degli istituti di istruzione superiore ospitanti partner, a condizione che sia preceduto da un periodo di studio all'estero di minimo sei mesi e che sia riconosciuto come parte integrante del programma dello studente. Il tirocinio dovrà essere concordato da tutti i partner interessati e dovrà essere assicurata un'attenta supervisione degli studenti.

Prima di decidere di inviare studenti o personale accademico, le università europee sono invitate ad essere pienamente consapevoli delle specifiche condizioni di ogni paese terzo interessato e a seguire le raccomandazioni dei rispettivi ministeri degli Affari esteri.

La mobilità del personale dovrà contribuire a rafforzare la capacità di cooperazione internazionale degli istituti di istruzione superiore dei paesi terzi.

Essa dovrà mirare a consolidare e ampliare i legami esistenti tra dipartimenti e facoltà nonché a predisporre futuri progetti di cooperazione tra le università. La mobilità del personale dovrà inoltre tradursi in progressi nell'applicazione dell'ECTS o di altri sistemi di riconoscimento degli studi nell'istituto partner.

Durata

La durata di un progetto può variare in base al lotto interessato ma non può superare **48 mesi**. Informazioni dettagliate verranno fornite nei rispettivi orientamenti dell'invito a presentare proposte.

Il partenariato può decidere in merito alla durata delle attività di mobilità entro i limiti fissati nella tabella seguente:

Tipo di mobilità individuale	GRUPPO DI DESTINATARI I		GRUPPO DI DESTINATARI II	GRUPPO DI DESTINATARI III ⁶⁵
	Paesi europei	Partner di paesi terzi		
I livello	da 1 semestre accademico a 1 anno accademico (massimo 10 mesi)		Non applicabile	da 1 semestre accademico a 3 anni accademici (massimo 36 mesi)
II livello - master	da 1 semestre accademico a 1 anno accademico (massimo 10 mesi)	da 1 semestre accademico a 2 anni accademici (massimo 24 mesi)	da 1 semestre accademico a 2 anni accademici (massimo 24 mesi)	da 1 semestre accademico a 2 anni accademici (massimo 24 mesi)
III livello - dottorato	6-36 mesi		6-36 mesi	6-36 mesi
Post-dottorato	6-10 mesi		6-10 mesi	6-10 mesi
Personale	1-3 mesi		1-3 mesi	Non applicabile

⁶⁵ Per il gruppo di destinatari II e III, se la durata della mobilità è inferiore a un anno accademico completo e non vengono rilasciati diplomi, il partenariato deve garantire il riconoscimento da parte delle università di origine dei periodi di studio nonché dei crediti ottenuti. A tal fine sono necessari accordi previ a livello accademico con le università partner dei paesi terzi.

6.1.3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

La selezione dei partenariati avverrà mediante procedura di concorso organizzata dall’Agenzia e sarà basata sulla valutazione della qualità della proposta dal punto di vista accademico e organizzativo. Tutte le domande saranno oggetto di valutazioni da parte di esperti esterni indipendenti secondo i cinque criteri di assegnazione di seguito elencati. Il massimo che una proposta può ottenere è il 100%. Di norma, le proposte che non raggiungono la soglia di qualità minima del 50% non verranno considerate ammissibili per il finanziamento.

Criteri	Peso
1. Rilevanza	25%
2. Qualità	65%
<i>2.1 Composizione del partenariato e meccanismi di cooperazione</i>	20%
<i>2.2 Organizzazione e attuazione della mobilità</i>	25%
<i>2.3 Strutture per studenti/personale e follow-up</i>	20%
3. Sostenibilità	10%
Totale	100%

1. Rilevanza (25% del punteggio finale)

Nell’ambito di tale criterio, i candidati devono indicare la rilevanza delle loro proposte rispetto agli obiettivi dell’EMA2 - FASCIA 1 (sezione 6.1) e in che misura i risultati attesi contribuiranno a soddisfare i requisiti definiti nei rispettivi orientamenti dell’invito a presentare proposte.

2. Qualità (65% del punteggio finale)

Nell’ambito di tale criterio, il candidato deve spiegare le misure finora intraprese per garantire un’organizzazione e attuazione di elevata qualità della mobilità. Si considereranno le competenze del partenariato proposto per conseguire gli obiettivi, le strategie/procedure e attività del progetto al fine di organizzare e realizzare la mobilità, i servizi e le strutture offerte agli studenti iscritti nonché la maniera in cui il partenariato intende garantire una efficace partecipazione degli studenti al regime di mobilità.

2.1 Composizione del partenariato e meccanismi di cooperazione (20% del punteggio finale)

Nell’ambito di questo criterio, i candidati devono spiegare i meccanismi di cooperazione proposti nei partenariati, il coinvolgimento di ciascun partner nel progetto, le loro capacità e competenze operative ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto.

2.2 Organizzazione e attuazione della mobilità (25% del punteggio finale)

Nell’ambito di questo criterio, i candidati devono concentrarsi sulle modalità in cui il partenariato intende gestire la mobilità al fine di garantirne un’attuazione efficace ed efficiente. I candidati devono fornire misure concrete per attrarre l’adeguato numero di studenti e personale, la metodologia per garantire un processo di selezione imparziale e trasparente, meccanismi concordati per garantire il riconoscimento del periodo di studio all’estero e la strategia di valutazione.

2.3 Strutture per studenti / personale e follow-up (20% del punteggio finale)

Particolare attenzione sarà rivolta, nell’ambito di tale criterio, ai servizi e alle strutture offerti agli studenti iscritti e al personale interessato, nonché alle modalità in cui il partenariato intende garantire un’efficace partecipazione degli studenti e del personale alle attività previste dal partenariato.

3. Sostenibilità (10% del punteggio finale)

Il presente criterio riguarda le misure adottate dal partenariato al fine di assicurare l'adeguata diffusione e lo sfruttamento efficace dei risultati del progetto, nonché l'impatto e la sostenibilità di tali risultati sul lungo termine (a livello finanziario e istituzionale) al di là del periodo di finanziamento.

A seguito della valutazione verrà creato un elenco con le migliori proposte per ciascuno dei lotti geografici. Nei limiti della dotazione finanziaria disponibile verrà creato l'elenco dei progetti selezionati per lotto nonché un elenco di riserva (se applicabile).

Per le condizioni finanziarie e contrattuali si rimanda alle sezioni 6.2 e 6.3.

6.2 EMA2 - FASCIA 2: PARTENARIATI CON PAESI E TERRITORI COPERTI DAGLI STRUMENTI PER I PAESI INDUSTRIALIZZATI (ICI)

Lo strumento per i paesi industrializzati (ICI) promuove la cooperazione con 17 paesi industrializzati e con altri paesi e territori ad alto reddito dell'America del Nord, della regione Asia-Pacifico e dell'area del Golfo (in appresso denominati paesi/territori terzi). Ai sensi dell'articolo 181A del trattato, l'ICI contribuirà – congiuntamente ad altri strumenti dell'Unione europea – a promuovere le relazioni dell'Unione europea con i paesi e i territori che spesso condividono gli stessi valori, che sono importanti partner politici e commerciali e svolgono un ruolo attivo nell'ambito di forum multilaterali e della governance globale.

I paesi europei e i paesi terzi riconoscono l'importanza della cooperazione accademica e degli scambi in tale ambito in quanto strumenti per la promozione di comprensione reciproca, innovazione e qualità dell'istruzione. I sistemi di istruzione superiore nell'UE e nei paesi/territori terzi hanno raggiunto livelli di sviluppo della qualità tra loro comparabili. Si tratta di fornitori chiave dei servizi d'istruzione superiore e stanno internazionalizzando i propri sistemi al fine di attrarre un crescente numero di studenti stranieri. Essi offrono importanti possibilità per lo sviluppo di attività di cooperazione accademica reciprocamente vantaggiose tra cui scambi di studenti, di professori e di ricercatori.

In tale ambito, Erasmus Mundus Azione 2 - Fascia 2 riguarda la cooperazione su base regionale (vale a dire la cooperazione tra i paesi dell'UE e più di un paese/territorio terzo di una data area geografica). Un approccio da regione a regione diversificherà le opzioni del partenariato per gli istituti di istruzione superiore dell'UE, incoraggerà la cooperazione regionale tra i paesi partner e risolverà o attenuerà le disparità tra il settore dell'istruzione comunitario e quello di alcuni singoli paesi/territori terzi. In taluni casi, tali disparità potrebbero da sole costituire un ostacolo alla cooperazione bilaterale duratura e l'approccio regionale svilupperà un quadro più flessibile per alcuni paesi e territori che vorranno avviare una cooperazione con l'Unione europea.

Tali partenariati dovranno promuovere la mobilità nelle seguenti categorie: studenti di master, dottorandi e candidati post-dottorato, nonché personale accademico e amministrativo dell'istruzione superiore. Il partenariato contribuirà al miglioramento della qualità dell'istruzione. Questi progetti dovranno essere in conformità con il crescente ruolo dell'Unione europea nella sfera economica e politica nonché riflettere i temi chiave della relazione esistente tra l'UE e i suoi partner industrializzati.

Gli obiettivi specifici delle attività dell'EMA2 - FASCIA 2 sono:

- promuovere la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore in vista della promozione dei programmi di studio e di mobilità;
- facilitare la mobilità di studenti, dottorandi e candidati post-dottorato tra l'Unione europea e i paesi/territori terzi promuovendo la trasparenza, il mutuo riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di studio, la ricerca e la formazione, nonché, se del caso, il trasferimento dei crediti;

- sostenere la mobilità di professionisti (personale accademico e amministrativo) in vista del miglioramento della comprensione reciproca e delle competenze, di questioni riguardanti le relazioni tra l'Unione europea e i paesi partner;
- sviluppare un valore specifico per la promozione della cooperazione tra regioni.

L'attuazione del programma deve contribuire appieno a promuovere le politiche orizzontali dell'Unione europea, segnatamente:

- potenziando l'economia e la società europee basate sulla conoscenza e contribuendo a creare più occupazione, conformemente agli obiettivi della strategia di Lisbona, e a rafforzare la competitività complessiva dell'Unione europea, una crescita economica sostenibile e una maggiore coesione sociale;
- promuovendo la cultura, il sapere e il know-how per uno sviluppo pacifico e sostenibile in un'Europa della diversità;
- favorendo una maggiore presa di coscienza relativamente all'importanza della diversità culturale e linguistica in Europa e all'esigenza di combattere il razzismo e la xenofobia, nonché promuovendo l'insegnamento interculturale;
- tenendo conto degli studenti con bisogni speciali e contribuendo soprattutto a favorire la loro integrazione nei sistemi generali di istruzione superiore, nonché promuovendo le pari opportunità per tutti;
- promuovendo la parità tra uomini e donne e contribuendo a combattere tutte le forme di discriminazione fondate sul genere, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sugli handicap, sull'età o sulle tendenze sessuali.

6.2.1 SETTORI DI STUDIO TEMATICO E BISOGNI DELLE REGIONI/PAESI

L'EMA2 - FASCIA 2 opera in tutti i settori di studio. In questo contesto, sono fortemente incoraggiati progetti intesi ad attuare attività riguardanti le aree di studio e le discipline identificate nello specifico lotto degli orientamenti dell'invito a presentare proposte.

6.2.2 CRITERI DI AMMISSIONE

In questa sezione vengono descritti i requisiti generali di ammissione per i partenariati. Devono essere rispettati tutti i requisiti specifici per un singolo lotto in relazione al paese ammissibile, all'ammissibilità del partenariato, alle attività, nonché al tipo di mobilità come pubblicati nei rispettivi orientamenti dell'invito a presentare proposte.

Ogni candidato potrà presentare solo una proposta per ogni lotto specifico. Lo stesso partenariato europeo potrà presentare proposte fino a un massimo di due lotti, ognuno dei quali dovrà essere presentato in una busta separata.

6.2.2.a PARTECIPANTI AMMISSIBILI E COMPOSIZIONE DEL CONSORZIO

Composizione del partenariato

Un partenariato sarà costituito da almeno

- ✓ cinque istituti di istruzione superiore europei (HEI) che hanno ottenuto la Carta Erasmus e che rappresentano almeno tre Stati membri dell'Unione europea più

- ✓ almeno tre istituti di istruzione superiore in rappresentanza di due o più paesi/territori del lotto corrispondente; informazioni dettagliate sulle norme applicabili per ogni lotto saranno fornite nei rispettivi orientamenti dell'invito a presentare proposte.

Per garantire la sana gestione del partenariato da parte del candidato, il limite massimo previsto è di 12 partner.

Candidati / Istituto coordinatore

I candidati devono:

1. essere una persona giuridica (“entità giuridica”);
2. essere un istituto di istruzione superiore. Per essere ammissibili come istituti di istruzione superiore, i candidati devono fornire corsi di istruzione superiore di primo, secondo e/o terzo livello che permettono di ottenere una qualifica riconosciuta dalle autorità competenti nei rispettivi paesi; essi possono essere denominati “Università” o avere un altro nome pertinente (ad es. “Politecnico”, “Accademia”, “Istituto”, ecc). Succursali di istituti di istruzione superiore di paesi/territori terzi ubicati in paesi europei o succursali di istituti di istruzione superiore europei ubicati in paesi/territori terzi non sono considerati candidati ammissibili (si rimanda alla definizione di “paese europeo” di cui al capitolo “Definizioni e glossario”);
3. essere registrati in uno Stato membro dell’Unione europea;
4. essere responsabili della gestione delle attività con i propri partner, senza svolgere la funzione di intermediari;
5. aver ottenuto una Carta Erasmus prima della data di pubblicazione dell’invito a presentare proposte.

Partner

I partner devono:

1. essere una persona giuridica (“entità giuridica”);
2. essere un istituto di istruzione superiore. Per essere ammissibili come istituti di istruzione superiore, i candidati devono fornire corsi di istruzione superiore di primo, secondo e/o terzo livello che permettono di ottenere una qualifica riconosciuta dalle autorità competenti nei rispettivi paesi; essi possono essere denominati “Università” o avere un altro nome pertinente (ad es. “Politecnico”, “Accademia”, “Istituto”, ecc.). Succursali di istituti di istruzione superiore di paesi/territori terzi ubicati in paesi ammissibili o succursali di istituti di istruzione superiore europei ubicati in paesi/territori terzi non sono considerati partner ammissibili;
3. essere registrati in uno dei paesi ammissibili dell’invito a presentare proposte (si rimanda alla definizione di “paese europeo” e “paese terzo” fornita nel capitolo “Definizioni e glossario”).

Si noti che l’obbligo di essere in possesso della Carta Erasmus non si applica alle università partner di paesi/territori terzi. L’Agenzia chiederà alle delegazioni dell’UE di contattare le autorità pertinenti del paese interessato per garantire che gli istituti di istruzione superiore di paesi terzi inclusi nel consorzio corrispondano alla definizione di istituto di istruzione superiore (HEI) definita all’Articolo 2 della decisione sul programma.

Membri associati

Altri tipi di organizzazioni provenienti da paesi ammissibili possono partecipare all’azione. Tali associati svolgono un ruolo attivo nell’azione ma non sono beneficiari e non possono ricevere finanziamenti dalla sovvenzione. I membri associati non devono necessariamente rispettare i criteri di ammissione dei candidati e dei partner.

I membri associati devono essere menzionati nell'atto di candidatura congiuntamente a una descrizione del ruolo che essi svolgono nel contesto del progetto proposto. In casi specifici, gli associati potranno essere istituti ospitanti, per esempio nel caso in cui sia previsto un periodo di tirocinio nell'ambito del periodo di studio.

Alcuni tipi di membri associati che potrebbero essere particolarmente utili per gli obiettivi e le attività del presente programma sono: imprese, camere di commercio e industria, enti pubblici locali, regionali o nazionali nonché centri di ricerca, istituti regionali di istruzione superiore non rientranti nei sistemi nazionali ma formalmente riconosciuti da uno dei paesi ammissibili.

Ai membri associati si richiede di contribuire al trasferimento di conoscenze e di risultati nonché al processo di innovazione e di fornire assistenza nella promozione, attuazione, valutazione e sviluppo sostenibile dei progetti.

Studenti europei

Per essere ammissibili, gli studenti europei di master nonché i dottorandi e i candidati post-dottorato, denominati "studenti europei":

1. devono essere cittadini di uno Stato membro dell'UE;
2. per la mobilità nell'ambito di un master, devono aver ottenuto nello stesso anno accademico coincidente con l'inizio del periodo di ammissibilità del progetto una laurea di primo livello (o possiedano un livello di formazione equivalente riconosciuto) concessa da uno degli istituti di istruzione superiore europei del partenariato; o devono essere attualmente iscritti a un corso di master in uno degli istituti di istruzione superiore membro del partenariato;
3. per la mobilità nell'ambito di un dottorato, devono aver ottenuto nello stesso anno accademico coincidente con l'inizio del periodo di ammissibilità del progetto una laurea di secondo livello (o possiedano un livello di formazione equivalente riconosciuto) concessa da uno degli istituti di istruzione superiore europei del partenariato; o devono essere attualmente iscritti a un dottorato in uno degli istituti di istruzione superiore membro del partenariato;
4. per la mobilità nell'ambito di un post-dottorato, devono aver concluso il dottorato negli ultimi due anni e devono beneficiare del sostegno di uno degli istituti di istruzione superiore europei nel quadro del partenariato per partecipare a una mobilità di post-dottorato. Questa condizione può valere per la ricerca, la formazione nonché per la partecipazione a corsi di formazione altamente specializzati;
5. devono possedere una conoscenza sufficiente della lingua in cui vengono tenuti i corsi o di una delle lingue attualmente parlate nei paesi ospitanti.

Studenti di paesi terzi

Per essere ammissibili, gli studenti di paesi/territori terzi iscritti a un master nonché i dottorandi, denominati "studenti di paesi terzi":

1. devono essere cittadini di uno dei paesi/territori terzi rientranti nel lotto di riferimento;
2. per la mobilità nell'ambito di un master, devono aver ottenuto nello stesso anno accademico coincidente con l'inizio del periodo di ammissibilità del progetto una laurea di primo livello (o possiedano un livello di formazione equivalente riconosciuto) concessa da uno degli istituti di istruzione superiore di paesi/territori terzi del partenariato; o devono essere attualmente iscritti a un corso di master in uno degli istituti di istruzione superiore membro del partenariato;
3. per la mobilità nell'ambito di un dottorato, devono aver ottenuto nello stesso anno accademico coincidente con l'inizio del periodo di ammissibilità del progetto una laurea di secondo livello (o possiedano un livello di formazione equivalente) concessa da uno degli istituti di istruzione superiore di

- paesi/territori terzi del partenariato; o devono essere attualmente iscritti a un dottorato in uno degli istituti di istruzione superiore membri del partenariato;
- per la mobilità nell'ambito di un post-dottorato, devono aver concluso il dottorato negli ultimi due anni e devono beneficiare del sostegno di uno degli istituti di istruzione superiore di paesi/territori terzi nel quadro del partenariato per partecipare a una mobilità di post-dottorato. Questa condizione può valere per la ricerca, la formazione nonché per la partecipazione a corsi di formazione altamente specializzati;
 - devono possedere una conoscenza sufficiente della lingua in cui vengono tenuti i corsi o di una delle lingue attualmente parlate nei paesi ospitanti.

Personale accademico e amministrativo

Per essere ammissibile, il personale accademico e dell'istruzione superiore in appresso denominato "personale":

- deve lavorare in uno degli istituti di istruzione superiore membri del partenariato o esservi associato;
- deve essere cittadino di uno degli Stati membri dell'UE o di uno dei paesi/territori terzi rientranti nel lotto di riferimento;
- le attività contemplate dalla mobilità devono basarsi su accordi di partenariato tra i membri dello stesso;
- università di origine, università ospitanti e singoli membri del personale devono concordare il programma delle lezioni tenute dagli insegnanti ospiti, le attività di ricerca o il tipo di formazione che il personale deve seguire;
- lo scambio può costituire uno scambio "posto per posto" o un flusso unidirezionale di mobilità diretto verso o proveniente da un paese terzo.

6.2.2.b ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Il progetto comporterà l'organizzazione e l'attuazione della mobilità di studenti, ricercatori e personale, l'offerta di istruzione/formazione e di altri servizi agli studenti stranieri, nonché di istruzione/formazione e incarichi di ricerca e altri servizi al personale proveniente dal o dai paesi contemplati dal progetto.

Le attività devono avere luogo in uno dei paesi/territori ammissibili contemplati dal rispettivo lotto dell'invito a presentare proposte e partecipanti al partenariato.

L'organizzazione della mobilità dovrà prendere avvio nello stesso anno della candidatura. I partenariati possono organizzare la mobilità degli studenti in coorti, secondo il calendario proposto di seguito.

- Prima coorte** – la mobilità può iniziare da settembre dell'anno "n". L'ultimo giorno per l'inizio della mobilità deve essere il 31 dicembre dell'anno "n+1". La mobilità di lungo periodo (ossia di 36 mesi) deve avere inizio nella prima coorte per garantire che la data di chiusura rientri nel periodo ammissibile.
- Seconda coorte** – la mobilità può iniziare da settembre dell'anno "n+1". La data ultima per l'inizio della mobilità deve essere il 31 dicembre dell'anno "n+2".
- Terza coorte** – la mobilità può iniziare da settembre dell'anno "n+2". L'ultima data utile per l'inizio della mobilità deve essere il 31 dicembre dell'anno "n+3".

La mobilità del personale può avere avvio in qualsiasi momento entro la durata del progetto e deve terminare entro il periodo di ammissibilità del progetto stesso.

Si ricorda ai candidati che se la proposta da loro avanzata viene approvata, essi dovranno inviare all'Agenzia un elenco degli studenti e del personale effettivamente selezionato per beneficiare della borsa di mobilità nonché un elenco di riserva specificando nome, genere, nazionalità, istituto del paese d'origine e istituto ospitante, settore di studio, tipo di mobilità (cfr. sezione "Mobilità individuale") e durata. Si dovranno altresì

fornire informazioni sul numero totale di candidature ricevute per tipo di mobilità, paese di origine e genere. L'elenco per tipo di mobilità deve essere presentato 15 giorni prima dell'inizio della prima mobilità di ciascun tipo e l'elenco completo di tutte le mobilità al più tardi entro il 1° settembre dell'anno "n+1" per la prima coorte, dell'anno "n+2" per la seconda coorte e dell'anno "n+3" per la terza coorte.

Il progetto sarà composto di due parti principali:

- organizzazione della mobilità;
- mobilità individuale per studenti e personale.

L'organizzazione delle attività di mobilità comporta la creazione delle condizioni ottimali, attraverso misure di sostegno di qualità, che consentano agli studenti e al personale di partecipare a periodi di studio/tirocinio/insegnamento/ricerca/formazione presso università partner in altri paesi partecipanti.

Per organizzare la mobilità il partenariato deve:

- redigere un memorandum di intesa tra i partner per accordarsi sulla sana gestione del partenariato e trasmettere tutti gli aspetti connessi all'organizzazione del regime di mobilità. Il memorandum di intesa dovrà stabilire:
 - il ruolo dei partner e il loro livello di partecipazione individuale alle attività organizzative (attività di visibilità, strategia di comunicazione, attività accademiche preparatorie, ecc.);
 - le procedure e i criteri per la selezione dei candidati;
 - la definizione di specifiche disposizioni accademiche (ad esempio per gli studenti: i criteri di esame concordati, il riconoscimento accademico dei periodi di studio all'estero; per il personale, l'integrazione di corsi tenuti nel regolare programma dell'università ospitante; disposizioni per la valutazione degli studenti e del corso, programmi di formazione ecc.);
 - chiari accordi finanziari tra i partner per quanto riguarda i costi organizzativi e la gestione delle borse di studio.
- sviluppare una chiara strategia di promozione e di visibilità per il partenariato includendo, in particolare, un sito web dedicato al partenariato esplicitamente riferito all'EMA2 - FASCIA 2 e fornendo tutte le informazioni necessarie riguardanti il partenariato dal punto di vista accademico, finanziario e amministrativo. Tale strategia dovrà fondarsi su un solido lavoro di creazione di reti che coinvolga il maggior numero di università nei paesi terzi interessati;
- creare un meccanismo per la selezione di studenti, ricercatori e personale accademico e amministrativo che garantisca la trasparenza del processo di selezione e un uguale trattamento delle singole candidature;
- fissare procedure e criteri per la selezione degli studenti e del personale accademico e amministrativo destinato a partecipare alle attività di mobilità individuale. I partenariati devono garantire una durata minima di 45 giorni tra la pubblicazione dell'invito a manifestare interesse e la data per la presentazione delle candidature dei candidati per le borse di studio di mobilità. La procedura e il calendario di presentazione delle candidature dovranno essere definiti in modo tale da fornire al candidato con molto anticipo tutte le informazioni e il tempo necessario per preparare e presentare la propria candidatura;
- fornire un sostegno linguistico adeguato;
- offrire i necessari strumenti agli studenti (per esempio, ufficio internazionale, alloggio, mediazione e orientamento, assistenza per i visti e i permessi di soggiorno ecc.), compresi i servizi necessari per i familiari dei beneficiari e i beneficiari con esigenze specifiche;

- aver istituito un regime assicurativo che garantisca una copertura adeguata degli studenti in caso di incidente, infortunio, malattia, ecc. durante la partecipazione all'EMA2 - FASCIA 2;
- delineare accordi con gli studenti su un singolo programma di lavoro e sul carico di lavoro necessario per superare un esame o altre forme di valutazione (vale a dire contratti di studi);
- favorire il riconoscimento accademico di periodi di studio, formazione, ricerca e insegnamento attraverso il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) o altri sistemi compatibili che favoriscano la creazione e/o l'attuazione di aree comuni di istruzione superiore. In questo senso, tutti i partner sono tenuti a considerare il periodo di studio all'estero come parte integrante del programma di studi. L'istituto di istruzione secondaria del paese d'origine garantirà il pieno riconoscimento accademico per il periodo di studi (ivi compresi esami o altre forme di valutazione) trascorso presso l'istituto/gli istituti di istruzione secondari ospitante/i. Alla fine del periodo di studio all'estero, l'istituto di istruzione secondaria ospitante fornirà allo studente in arrivo nonché all'istituto di istruzione secondaria di origine un fascicolo accademico contenente le informazioni sugli studi effettuati a conferma del completamento del programma di studio. Si raccomanda inoltre di fornire un supplemento al diploma;
- elaborare accordi con gli insegnanti sulle ore di lezione che dovrà tenere l'insegnante ospite e che dovranno far parte dei corsi riconosciuti nel quadro di un programma di laurea/diploma offerto dall'istituto ospitante;
- prevedere strategie per il monitoraggio degli studenti in partenza;
- definire i meccanismi di valutazione interna e della qualità;
- elaborare una strategia di sostenibilità che illustri in che modo tali scambi in mobilità possono consolidare i legami esistenti con i paesi terzi, in quale maniera essi promuovono la comprensione reciproca, l'innovazione e qualità dell'istruzione con i paesi terzi interessati.

Mobilità individuale

L'EMA2 – FASCIA 2 si rivolge a cittadini dei paesi terzi interessati dal lotto geografico in uno degli istituti di istruzione superiore del paese terzo membro del partenariato, e ai cittadini di paesi europei iscritti in uno degli istituti di istruzione superiore europei membri del partenariato.

Informazioni dettagliate sul tipo, la distribuzione e il numero di flussi di mobilità ammissibili a seconda del lotto interessato sono disponibili nei rispettivi capitoli degli orientamenti dell'invito a presentare proposte. Ciascuna proposta dovrà contemplare almeno il numero minimo di flussi di mobilità individuale e rispettare le percentuali minime e massime per ciascun tipo di mobilità come previsto dagli orientamenti dell'invito a presentare proposte.

La mobilità degli studenti può prevedere un periodo di tirocinio (massimo 3 mesi) nello stesso paese degli istituti di istruzione superiore ospitanti partner o associati, a condizione che sia preceduto da un periodo di studio all'estero di minimo sei mesi e che sia riconosciuto come parte integrante del programma dello studente. Il tirocinio dovrà essere concordato da tutti i partner interessati e dovrà essere assicurata un'attenta supervisione degli studenti.

Prima di decidere di inviare studenti o personale, gli istituti di istruzione superiore europei sono invitati a essere pienamente consapevoli delle specifiche condizioni di ogni paese/territorio terzo interessato e a seguire le raccomandazioni dei rispettivi ministeri degli Affari esteri.

La mobilità del personale dovrà contribuire a rafforzare la capacità di cooperazione internazionale degli istituti di istruzione superiore dei paesi terzi.

Essa dovrà mirare a consolidare e ampliare i legami esistenti tra dipartimenti e facoltà nonché a predisporre futuri progetti di cooperazione tra le università. La mobilità del personale dovrà inoltre tradursi in progressi nell'applicazione dell'ECTS o di altri sistemi di riconoscimento degli studi nell'istituto partner.

Durata

La durata di un progetto può variare in base al lotto interessato ma non può superare 48 mesi. Informazioni dettagliate verranno fornite nei rispettivi orientamenti dell'invito a presentare proposte.

Il partenariato può decidere in merito alla durata delle attività di mobilità entro i limiti fissati nella tabella seguente:

Tipo di mobilità individuale	Studenti e personale dal partenariato	
	Partner europei	Partner di paesi/territori terzi
II livello - master	da 1 semestre accademico a 1 anno accademico (massimo 10 mesi)	da 1 semestre accademico a 2 anni accademici (massimo 24 mesi)
III livello - dottorato	6-36 mesi	
Post-dottorato	6-10 mesi	
Personale	1-3 mesi	

6.2.3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

La selezione dei partenariati avverrà mediante procedura di concorso organizzata dall'Agenzia e sarà basata sulla valutazione della qualità della proposta dal punto di vista accademico e organizzativo. Tutte le domande saranno oggetto di valutazioni da parte di esperti esterni indipendenti secondo i cinque criteri di assegnazione di seguito elencati. Il massimo che una proposta può ottenere è il 100%. Di norma, le proposte che non raggiungono la soglia di qualità minima del 50% non verranno considerate ammissibili per il finanziamento.

Criteri	Peso
1. Rilevanza	25%
2. Contributo all'eccellenza	25%
3. Qualità	50%
<i>3.1 Composizione del partenariato e meccanismi di cooperazione</i>	15%
<i>3.2 Organizzazione e attuazione della mobilità</i>	20%
<i>3.3 Strutture per studenti/personale e follow-up</i>	15%
Totale	100%

1. Rilevanza (25% del punteggio finale)

Nell'ambito di tale criterio di assegnazione, i candidati devono indicare la rilevanza delle loro proposte rispetto agli obiettivi del programma EMA2-FASCIA 2 (sezione 6.2) e in che misura i risultati attesi contribuiranno a soddisfare i requisiti definiti nei rispettivi orientamenti dell'invito a presentare proposte.

2. Contributo all'eccellenza (25% del punteggio finale)

Sotto questo criterio i candidati dovranno indicare come la loro proposta contribuirà, dal punto di vista accademico e istituzionale, all'eccellenza e all'innovazione mediante il trasferimento di conoscenze e competenze.

3. Qualità (50% del punteggio finale)

Nell'ambito di tale criterio, il candidato deve spiegare le misure finora intraprese per garantire un'organizzazione e attuazione qualitative della mobilità. Si considereranno le competenze del partenariato proposto per conseguire gli obiettivi, le strategie/procedure ed attività del progetto al fine di organizzare e realizzare la mobilità, i servizi e le strutture offerte agli studenti iscritti nonché la maniera in cui il partenariato intende garantire una efficace partecipazione di tali studenti al regime di mobilità.

3.1 Composizione del partenariato e meccanismi di cooperazione (15% del punteggio finale)

Nell'ambito di questo criterio, i candidati devono spiegare i meccanismi di cooperazione, il coinvolgimento dei partner nel progetto, le loro capacità e competenze operative ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto.

3.2 Organizzazione e attuazione della mobilità (20% del punteggio finale)

Nell'ambito di questo criterio, i candidati devono concentrarsi sulle modalità in cui il partenariato intende gestire la mobilità al fine di garantirne un'attuazione efficace ed efficiente. I candidati devono fornire misure concrete per attrarre l'adeguato numero di studenti e personale, la metodologia per garantire un processo di selezione imparziale e trasparente, meccanismi concordati per garantire il riconoscimento del periodo di studio all'estero, la strategia di valutazione, misure e strategie per garantirne la sostenibilità, ecc.

3.3 Strutture per studenti / personale e follow-up (15% del punteggio finale)

Particolare attenzione sarà rivolta, nell'ambito di tale criterio, ai servizi e alle strutture offerti agli studenti iscritti, nonché alle modalità in cui il partenariato intende garantire un'efficace partecipazione degli studenti alle attività previste dal partenariato.

A seguito della valutazione verrà creato un elenco con le migliori proposte per ciascuno dei lotti geografici. Nei limiti della dotazione finanziaria disponibile verrà creato l'elenco dei progetti selezionati per lotto geografico nonché un elenco di riserva (se applicabile).

6.3 CONDIZIONI FINANZIARIE

La sovvenzione concessa può essere utilizzata per coprire le spese incorse per l'attuazione delle attività ammissibili come illustrato nelle sezioni 6.1.2.b e 6.2.2.b.

Organizzazione della mobilità

La parte della sovvenzione concessa per coprire le spese incorse dagli istituti di istruzione superiore per l'organizzazione della mobilità sarà calcolata sulla base degli importi della somma forfetaria. Tale somma forfetaria corrisponderà a **10 000 EUR** per istituzione all'interno del partenariato per la durata complessiva del progetto.

Borse di studio individuali

L'aiuto dell'Unione europea per la mobilità individuale di studenti e del personale contribuirà a coprire le spese di viaggio, di vitto e alloggio, le spese di assicurazione e di partecipazione per studenti e personale in mobilità.

L'importo della sovvenzione stanziato per coprire tali spese sarà calcolato sulla base dei costi unitari illustrati in dettaglio nelle tabelle seguenti.

Costi del coordinamento congiunto

Una parte specifica della sovvenzione assegnata sarà utilizzata per coprire i costi sostenuti per il coordinamento congiunto: questo importo forfetario corrisponde a 10 000 EUR e riguarda l'intera durata del progetto.

Spese di viaggio

Gli istituti di istruzione secondaria partecipanti devono coprire le spese di viaggio sostenute dagli studenti e dal personale che prendono parte alla mobilità.

Sarà sovvenzionato un costo unitario a copertura delle spese di viaggio di studenti e personale partecipanti alla mobilità. Si applicano i seguenti costi unitari per il biglietto di andata e ritorno per la distanza diretta/lineare ("in linea d'aria"⁶⁶):

- Per il gruppo di destinatari 1 (EMA2 – FASCIA 1 e EMA2 - FASCIA 2) da un lato, la località dell'istituto di istruzione superiore d'origine e, dall'altro, le sedi dell'istituto di istruzione superiore ospitante;
- Per il gruppo di destinatari 2 (EMA2 - FASCIA 1), da un lato, la località d'origine dello studente/del personale e, dall'altro, le sedi dell'istituto di istruzione superiore ospitante;
- Per il gruppo di destinatari 3 (EMA2 – FASCIA 1) la località di residenza dello studente, da un lato, e le sedi dell'istituto di istruzione superiore ospitante, dall'altro.

Distanza (km)	Importo fisso (€)
< 500	250
500– 1 000	500
>1 000– 1 500	750
>1 500 – 2 500	1 000
>2 500 – 5 000	1 500
>5 000 – 10 000	2 000
>10 000	2 500

Spese di vitto e alloggio

Gli istituti di istruzione secondaria partecipanti devono fornire allo studente/al personale ospiti la totalità dell'indennizzo per il sostentamento specificato nella tabella riassuntiva sottostante. Una parte di tale somma sarà erogata all'arrivo per coprire le spese di sistemazione mentre il rimanente deve essere erogato periodicamente.

Costi di partecipazione

Gli istituti di istruzione secondaria partecipanti devono coprire i costi di partecipazione sostenuti dagli studenti/dal personale a prescindere dalla durata della mobilità. I costi di partecipazione possono comprendere le spese d'iscrizione/tasse universitarie e ulteriori spese accessorie di biblioteca, organizzazioni studentesche, laboratori, permesso di soggiorno, corsi di lingua, ecc. pari a quelle addebitate agli studenti

⁶⁶ Per informazioni è possibile consultare il sito Internet www.mapcrow.info

locali e internazionali. Gli istituti di istruzione superiore partecipanti applicano una politica di esenzione dal pagamento delle tasse se la mobilità è inferiore a 10 mesi. Gli studenti degli istituti di istruzione superiore partner continueranno a pagare le tasse d'iscrizione/tasse universitarie presso il proprio istituto di istruzione superiore di origine. Tuttavia, l'istituto di istruzione superiore ospitante è tenuto ad applicare una politica di esenzione dal pagamento delle tasse. Per evitare una doppia imposizione, nei casi in cui l'istituto di istruzione superiore ospitante richieda il pagamento delle tasse di iscrizione/studio agli studenti, quest'ultimi non dovranno corrispondere le stesse tasse agli istituti di istruzione superiore di origine. Non potranno essere addebitate tasse per la mobilità di post-dottorato ai fini di ricerca. Le tasse riguardanti gli studi di post-dottorato dovranno essere giustificate in dettaglio nella candidatura.

Al fine di coprire i costi di partecipazione degli studenti in arrivo saranno accordati a titolo di sovvenzione un costo unitario di 3 000 EUR per gli studenti e di 5 000 EUR per gli studi specializzati post-dottorato. La sovvenzione di tali costi è garantita soltanto per periodi di mobilità di almeno 10 mesi.

Gli istituti di istruzione secondaria partecipanti non potranno in alcun caso richiedere agli studenti ospitati costi di partecipazione superiori agli importi indicati nel paragrafo precedente, né potranno trattenere l'indennizzo previsto per le spese di vitto e alloggio per coprire tali costi.

Spese di assicurazione

Gli istituti di istruzione superiore partecipanti devono attivare una copertura assicurativa totale⁶⁷ (salute, viaggio, incidenti) per coprire gli studenti e il personale in arrivo partecipanti alle attività di mobilità individuale.

Verrà sovvenzionato un costo unitario pari a 75 EUR al mese per ogni studente e per membro del personale partecipante alle attività di mobilità al fine di coprire le spese di assicurazione.

Spese per il visto

Gli istituti di istruzione superiore partecipanti sono tenuti a coprire i costi di ottenimento del visto degli studenti e del personale partecipanti alla mobilità individuale.

Al fine di accelerare e facilitare la procedura per ottenere il visto degli studenti e del personale selezionato, i partenariati scelti sono caldamente invitati a contattare le delegazioni dell'UE dei paesi/territori terzi nonché i consolati e le ambasciate degli stati membri dell'UE nei paesi interessati non appena ricevono la conferma ufficiale di essere stati selezionati.

Gli istituti di istruzione superiore partecipanti non potranno in alcun caso richiedere agli studenti ospitati le spese per il visto, né potranno trattenere l'indennizzo previsto per le spese di vitto e alloggio per coprire tali tasse.

- I partenariati devono essere a conoscenza delle politiche in materia di tassazione applicate alle borse di studio individuali nei diversi paesi partecipanti e informare di conseguenza i titolari di tali borse. Per ulteriori informazioni, i partenariati sono pregati di rivolgersi alla struttura nazionale Erasmus Mundus di competenza (si veda l'elenco riportato nel capitolo 8).

Per ulteriori informazioni sulla gestione delle borse di studio si rimanda al manuale amministrativo e finanziario disponibile sul sito web dell'EACEA.

⁶⁷ Consultare il sito web Erasmus Mundus per i requisiti minimi per la copertura assicurativa.

Tipo di mobilità	Indennità mensile per il sostentamento	Durata	Costi di partecipazione	Assicurazione	Importo massimo (spese di viaggio escluse)
I LIVELLO	EMA2 - FASCIA 1 (Gruppo di destinatari 1)				
	€ 1 000 al mese	1 semestre accademico -10 mesi ⁶⁸	3 000 EUR per un periodo di mobilità minimo di 10 mesi	€ 75 al mese	€ 13 750
	EMA2 - FASCIA 1 (Gruppo di destinatari 3)				
	€ 1 000 al mese	1 semestre accademico -36 mesi	3 000 EUR per un periodo di mobilità minimo di 10 mesi	€ 75 al mese	€ 47 700€
II LIVELLO - MASTER	EMA2 - FASCIA 1 (Gruppo di destinatari 1) e EMA2 - FASCIA 2				
	€ 1 000 al mese	1 semestre accademico -10 mesi per gli europei	3 000 EUR per un periodo di mobilità minimo di 10 mesi	€ 75 al mese	€ 13 750
		1 semestre accademico - 24 mesi per cittadini di paesi terzi	3 000 EUR per un periodo di mobilità minimo di 10 mesi		€ 31 800
	EMA2 - FASCIA 1 (Gruppo di destinatari 2 & 3)				
€ 1 000 al mese	6 - 24 mesi	3 000 EUR per un periodo di mobilità minimo di 10 mesi	€ 75 al mese	€ 31 800	
III LIVELLO - DOTTORATO	EMA2 - FASCIA 1 (Tutti i gruppi di destinatari) e EMA2 - FASCIA 2				
	€ 1 500 al mese	6 - 36 mesi	3 000 EUR per un periodo di mobilità minimo di 10 mesi	€ 75 al mese	€ 65 700

⁶⁸ Per i corsi di primo e secondo di livello è consentita una mobilità per una durata inferiore in casi debitamente giustificati e previa autorizzazione dell'Agenzia.

POST-DOTTORATO	EMA2 - FASCIA 1 (Tutti i gruppi di destinatari) e EMA2 - FASCIA 2				
	€ 1 800 al mese	6-10 mesi	Nessuna costo unitario per le attività di ricerca € 5 000 per anno accademico per studi specialistici di post-dottorato (che devono essere descritti nella candidatura)	€ 75 al mese	€ 23 750
PERSONALE	EMA2 - FASCIA 1 (Gruppo di destinatari 1 & 2) e EMA2 - FASCIA 2				
	€ 2 500 al mese	1-3 mesi	Non applicabile	€ 75 al mese	€ 7 725

6.4 CONDIZIONI CONTRATTUALI

“Convenzione di sovvenzione”

Se la proposta EMA2 verrà selezionata, l’Agenzia elaborerà una convenzione di sovvenzione, compilata in EUR, dettagliando le condizioni e il contributo finanziario. La convenzione di sovvenzione coprirà il contributo finanziario per l’organizzazione del regime di mobilità, nonché le borse di studio individuali stanziare per studenti e personale. Tale convenzione di sovvenzione verrà sottoscritta dall’Agenzia e dal beneficiario e la sua durata potrà variare fino a un massimo di 48 mesi.

Eventuali modifiche alla convenzione di sovvenzione devono essere richieste per iscritto e approvate dall’Agenzia. I tipi di modifiche e loro modalità di attuazione sono specificate nel manuale amministrativo e finanziario, allegato alla convenzione di sovvenzione.

“Pagamento della sovvenzione”

Il beneficiario riceverà pagamenti di prefinanziamento in più rate, in genere conformemente al seguente calendario.

Anno “n”	Anno “n+1”	Anno “n+2”
Primo prefinanziamento	Secondo prefinanziamento	Terzo prefinanziamento
50% della sovvenzione	30% della sovvenzione	20% della sovvenzione

Il primo prefinanziamento verrà corrisposto entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione di sovvenzione da parte dell’Agenzia.

I successivi prefinanziamenti potranno essere versati previa presentazione da parte del beneficiario e approvazione da parte dell’Agenzia di una relazione sull’andamento nonché di un elenco della mobilità e di una richiesta di pagamento attestante che almeno il 70% degli importi di prefinanziamento già corrisposti dall’Agenzia è stato speso dal partenariato.

L’Agenzia calcolerà l’importo finale della sovvenzione sulla base della relazione finale e dell’elenco della mobilità presentata a progetto ultimato. Questo si fonda su un calcolo effettuato considerando somme forfaitarie e importi di costi unitari specificati nelle condizioni finanziarie (cfr. sezione 6.3).

“Memorandum di intesa”

I legali rappresentanti e/o i rispettivi rappresentanti designati di ogni istituto interessato al partenariato devono sottoscrivere un memorandum di intesa per garantire l'adeguato impegno istituzionale degli istituti di istruzione superiore partecipanti al partenariato. Tale accordo dovrà coprire, in maniera più precisa possibile, tutti gli aspetti accademici, amministrativi e finanziari relativi all'attuazione, alla gestione, alle procedure di selezione, al monitoraggio e alla valutazione delle attività, ivi compresa la gestione delle borse di studio individuali.

“Convenzione con lo studente”

Spetta al partenariato la responsabilità di assicurare il riconoscimento degli studi, in particolare il riconoscimento del periodo di studi all'estero. Per garantire l'adeguata trasparenza delle norme di partecipazione dell'EMA2, i partenariati sono tenuti a definire chiaramente i diritti e gli obblighi dello studente in una Convenzione con lo studente sottoscritta da entrambe le parti all'inizio del programma. Tale accordo dovrà definire in maniera più precisa possibile i diritti e gli obblighi di entrambe le parti e coprire aspetti quali:

- i costi di partecipazione addebitati allo studente, cosa coprono e (se del caso) non coprono;
- le principali tappe del calendario di studio congiuntamente ai periodi di esame;
- gli obblighi dello studente riguardanti la sua partecipazione al corso/alle attività e il rendimento accademico, nonché le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tali obblighi.

“Contratto di studi”

Spetta al partenariato la responsabilità di assicurare il riconoscimento degli studi, in particolare il riconoscimento del periodo di studi all'estero. In tale contesto il contratto di studi e il fascicolo accademico costituiscono i documenti fondamentali che garantiscono il riconoscimento, da parte dell'istituzione d'origine, del periodo di studi all'estero, rinviando, se del caso, ad un supplemento al diploma. Il contratto di studi deve essere firmato dalle autorità competenti degli istituti di istruzione superiore d'origine e ospitanti, nonché dallo studente, prima dell'inizio della mobilità. Eventuali modifiche devono essere concordate dalle tre parti interessate.

I modelli della *convenzione di sovvenzione* nonché gli allegati sono disponibili sulle pagine Web di Erasmus Mundus: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/beneficiaries/beneficiaries_action_2_en.php

6.5 PROCEDURA DI SELEZIONE E CALENDARIO INDICATIVO

Le proposte selezionate saranno oggetto di un'analisi finanziaria, in relazione alla quale i responsabili delle azioni proposte potranno essere contattati per fornire ulteriori informazioni.

Calendario indicativo

I candidati sono pregati di notare che il calendario di seguito è fornito unicamente a titolo informativo e potrà essere modificato nel quadro dell'invito a presentare proposte annuale:

- 1) ***dicembre dell'“anno n-1”***: pubblicazione dell'invito annuale a presentare proposte (contenente informazioni sul modulo da usare e altre informazioni pertinenti applicabili all'anno di selezione interessato);
- 2) ***aprile dell'“anno n”***: scadenza per la presentazione delle proposte;
- 3) ***maggio - giugno dell'“anno n”***: valutazione e selezione delle proposte;

- 4) *luglio dell'“anno n”*: decisione di assegnazione e pubblicazione dei risultati della selezione;
- 5) *da luglio dell'“anno n” fino a settembre “anno n”*: sottoscrizione della convenzione di sovvenzione con il partenariato;
- 6) *da settembre dell'“anno n” fino al 31 dicembre dell'“anno n+1”*: avvio della prima coorte di mobilità degli studenti;
- 7) *da settembre dell'anno “n+1” al 31 dicembre dell'anno “n+2”*: avvio della seconda coorte di mobilità degli studenti.
- 8) *da settembre dell'anno “n+2” al 31 dicembre dell'anno “n+3”*: avvio della terza coorte di mobilità degli studenti.9) *da settembre dell'“anno n” fino alla fine del progetto*: possibile avvio della mobilità per il personale accademico e amministrativo;
- 10) *settembre dell'“anno n+1”, settembre dell'anno “n+2”, settembre dell'anno “n+3”*: data ultima per l'invio all'Agenzia degli elenchi per la mobilità completi per tutti i tipi di mobilità (per ogni coorte di studenti).

7 AZIONE 3: PROGETTI DI PROMOZIONE ERASMUS MUNDUS

7.1 INTRODUZIONE

L'azione 3 prevede il sostegno a iniziative, studi, progetti, eventi e altre attività di natura transnazionale volti a migliorare l'attrattiva, il profilo, l'immagine e la visibilità dell'istruzione superiore europea nel mondo, oltre che la sua accessibilità. I progetti rientranti nell'azione 3 devono contribuire a⁶⁹:

- *promuovere* il settore dell'istruzione superiore europea, nonché i corrispondenti programmi di cooperazione e regimi di finanziamento, sensibilizzando ulteriormente alle loro attività;
- *divulgare* i risultati del programma ed esempi di buone prassi;
- *sfruttare* e integrare tali risultati a livello istituzionale e individuale.

Nell'ambito della prima fase del programma, tale azione (ex azione 4) ha sostenuto attività di particolare interesse per il processo di riforma correntemente in atto nello spazio europeo dell'istruzione superiore. A seguito di diversi inviti a presentare proposte, sono stati selezionati oltre 50 progetti di piccole e medie dimensioni in campi quali garanzia di qualità, riconoscimento di crediti e qualifiche, promozione di discipline accademiche e aree geografiche, sostegno alla mobilità internazionale, ecc. Si è altresì finanziato l'ampliamento delle reti tematiche Erasmus a istituti di paesi terzi. Informazioni su tutti i progetti sostenuti nell'ambito dell'ex azione 4, ora azione 3, sono reperibili all'indirizzo

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_promote_ehe_en.php

Inoltre, sempre con la formula degli inviti a presentare proposte, sono stati finanziati altri progetti in risposta a specifiche necessità correlate all'obiettivo generale di rendere lo spazio europeo dell'istruzione superiore più allettante, visibile e trasparente in tutto il mondo. Per esempio:

- *Percezioni dell'istruzione superiore europea nei paesi terzi*
(<http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/doc/acareport.pdf>)
- *Associazione di studenti e alumni Erasmus Mundus (EMA)*
(<http://www.em-a.eu>)
- *Progetto di promozione globale del programma Erasmus Mundus (GPP) / "Studio in Europa"*
 - Portale Internet (si veda <http://ec.europa.eu/education/study-in-europe>),
 - Kit di strumenti di comunicazione per istituti di istruzione superiore europei
(http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/doc/toolkit_en.pdf).

Per la seconda fase del programma, i progetti rientranti nell'azione 3 sono stati raggruppati in 5 categorie:

	Categoria di progetti	Metodo di realizzazione
1	Progetti per migliorare l'attrattiva dell'istruzione superiore europea; internazionalizzazione delle reti tematiche ERASMUS;	Inviti a presentare proposte ⁷⁰
2	Aggregazione di progetti Erasmus Mundus esistenti	Bandi
3	Attività di informazione e promozione delle strutture nazionali Erasmus Mundus	Inviti a presentare proposte rivolti esclusivamente alla rete di strutture nazionali Erasmus Mundus
4	Servizi forniti all'Associazione di studenti e alumni Erasmus Mundus (EMA)	Bando per l'aggiudicazione di un contratto quadro
5	Altri progetti come: studi e altre attività promozionali	Bandi

⁶⁹ Per le definizioni dei termini in corsivo, si rimanda al capitolo 2.

⁷⁰ Il calendario di questi inviti dipenderà dalle priorità e dalle attività definite dalla Commissione nel suo programma di lavoro annuale.

Le sezioni di seguito della guida al programma riguardano UNICAMENTE i progetti rientranti nella prima categoria.

7.2 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Si devono rispettare il termine di presentazione e tutti gli altri criteri di ammissibilità formali specificati nel modulo di candidatura.

7.2.1 PARTECIPANTI AMMISSIBILI

Beneficiari/organizzazioni partecipanti ammissibili:

- È necessario che il candidato/istituto coordinatore provenga da un paese europeo⁷¹.
- Le reti di istituti di istruzione superiore sono considerate una sola organizzazione partecipante.
- Possono essere ammesse tra le organizzazioni partecipanti:
 - istituti di istruzione superiore di tutti i paesi del mondo;
 - consorzi Erasmus Mundus;
 - organismi pubblici o privati operanti nel campo dell'istruzione superiore di tutti i paesi del mondo;
 - reti tematiche Erasmus selezionate nell'ambito del filone Erasmus del programma di apprendimento permanente (queste saranno considerate come un'unica organizzazione partecipante)

Le organizzazioni nazionali che agiscono in veste di strutture nazionali Erasmus Mundus non possono partecipare a progetti per il miglioramento dell'attrattiva nell'ambito dell'azione 3.

Composizione minima del partenariato:

Il partenariato deve essere composto almeno da:

- per i *progetti di miglioramento dell'attrattiva e di promozione*, organizzazioni partecipanti ammissibili provenienti da almeno tre paesi richiedenti ammissibili⁷² e da almeno un paese terzo;
- per l'*internazionalizzazione delle reti tematiche Erasmus*, la rete e 15 organizzazioni partecipanti ammissibili che rappresentino almeno 10 paesi terzi diversi.

7.2.2 ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Le attività dell'azione 3 possono essere svolte ovunque nel mondo.

Di norma, i progetti rientranti nell'azione 3 devono:

- avere una chiara dimensione europea e un'ampia copertura geografica;
- avere una chiara dimensione internazionale (orientata ai paesi terzi);
- contribuire a promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca tra le culture;
- garantire che non vi siano sovrapposizioni con altri programmi dell'Unione europea nel campo dell'istruzione superiore; i progetti che rientrano prevalentemente nell'ambito di altri programmi di

⁷¹ Si rimanda alla definizione di "paese europeo" di cui al capitolo 2 "Definizioni e glossario".

⁷² Si richiama l'attenzione dei candidati sul fatto che se la composizione minima del partenariato del progetto include un istituto di un paese che non è uno Stato membro dell'Unione europea, nel caso in cui tale paese non abbia ufficialmente aderito al programma entro il termine di presentazione delle candidature, la domanda diventa inammissibile. Fino all'entrata in vigore dell'accordo che stabilisce la partecipazione di tale paese, è pertanto consigliabile coinvolgerne le istituzioni come partner aggiuntivi rispetto alla composizione minima del partenariato del progetto.

apprendimento dell'Unione europea (per esempio, programma di apprendimento permanente, Tempus, Youth in Action, Cittadini per l'Europa, eccetera) non sono finanziati;

- avere obiettivi chiari rispondenti a necessità comprovate, prodotti ed esiti previsti chiaramente definiti, nonché contenere un piano per garantire la sostenibilità del progetto e dei suoi risultati dopo il periodo di finanziamento;
- durare da 12 a 36 mesi e intraprendere le attività nell'anno di presentazione della domanda. Soltanto in caso di circostanze debitamente giustificate, non note al candidato all'atto di presentazione della domanda e in presenza di una preliminare autorizzazione formale dell'Agenzia, la durata massima può essere prorogata al massimo di altri 12 mesi.

I seguenti tipi di progetti non sono ammissibili:

- progetti che riguardino campagne di informazione per singoli programmi comuni Erasmus Mundus;
- progetti volti allo sviluppo di nuovi programmi comuni Erasmus Mundus;
- progetti che intendano promuovere singole università/strutture nazionali Erasmus Mundus.

Esempi di progetti e attività ammissibili:

- progetti riguardanti paesi o gruppi di paesi interessati da flussi internazionali di studenti;
- progetti volti a sviluppare strumenti di informazione e comunicazione tesi ad aumentare la visibilità dell'istruzione superiore europea sul piano internazionale;
- sostegno a eventi, campagne o roadshow per divulgare e sfruttare i risultati, che riuniscano progetti e potenziali utenti di paesi terzi con particolare riguardo alla promozione dell'istruzione superiore europea;
- progetti volti a migliorare l'accessibilità dell'istruzione superiore europea, agevolare la mobilità europea di studenti di paesi terzi o migliorare i servizi offerti agli studenti oltremare.
- sviluppo di kit di informazione o strumenti innovati sui seguenti temi:
 - accesso a istituti di istruzione superiore europei e paesi europei: questioni inerenti alla concessione dei visti per motivi di studio, livelli di ammissione alle università, riconoscimento di titoli di studio e qualifiche;
 - miglioramento della qualità dei servizi offerti a studenti e dottorandi come consulenza e orientamento accademico, agevolazione della mobilità in Europa e strutture logistiche (alloggio, assicurazione, visto/permessi di soggiorno);
 - metodi volti a integrare studenti provenienti da diversi contesti culturali e religiosi: elaborazione di materiale per la preparazione culturale, servizi di consulenza, materiale per la preparazione linguistica;
- eventi di informazione, promozione e/o divulgazione (seminari, workshop, convegni, ecc.) su:
 - possibilità offerte dal programma per studenti e dottorandi europei e non europei;
 - riconoscimento delle qualifiche europee al di fuori dell'Europa;
 - riconoscimento in Europa di qualifiche ottenute in paesi terzi;
 - uso del *quadro europeo delle qualifiche*, del sistema ECTS, del supplemento al diploma, ecc.;
 - *programma Erasmus Mundus* e i suoi risultati;

- strategie per creare collegamenti e sfruttare potenziali sinergie tra istruzione superiore e ricerca, nonché tra istruzione superiore e mondo imprenditoriale/aziende.

Le attività ammissibili realizzate nell'ambito dell'internazionalizzazione delle reti tematiche Erasmus devono⁷³:

- correlarsi alla dimensione orientata ai paesi terzi della rete, nonché alle esigenze locali dei partner dei paesi terzi, e basarsi su uno scambio di esperienze tra istituti partecipanti;
- puntare allo sviluppo/rafforzamento della dimensione internazionale in una disciplina accademica, una serie di discipline accademiche o un ambito interdisciplinare, oppure al miglioramento e all'ammodernamento di specifici aspetti dell'organizzazione, della gestione, del governo o del finanziamento dell'istruzione superiore;
- svolgersi entro la data di cessazione della convenzione di sovvenzione per le reti tematiche ERASMUS alla quale sono legate.

Associazione di studenti e alumni Erasmus Mundus

Si raccomanda ai candidati di partecipare all'Associazione di studenti e alumni Erasmus Mundus ogni qualvolta sia opportuno.

Priorità annuali

I candidati sono invitati a consultare gli inviti a presentare proposte per individuare le priorità annuali relative ai progetti che devono essere selezionati.

7.3 CRITERI DI SELEZIONE

CAPACITÀ TECNICA

In aggiunta agli elementi richiesti nella sezione 3.2, per consentire una valutazione della loro capacità tecnica, le organizzazioni devono fornire, unitamente alla propria candidatura:

un elenco di progetti già intrapresi nel campo corrispondente dal candidato e altre organizzazioni partecipanti;

per le organizzazioni operanti nel settore dell'istruzione superiore, ma che non sono istituti di istruzione superiore, una descrizione delle loro principali attività nell'ambito dell'istruzione superiore.

CAPACITÀ FINANZIARIA

In aggiunta agli elementi richiesti nella sezione 3.2, per consentire una valutazione della loro capacità finanziaria, le organizzazioni devono fornire, unitamente alla propria candidatura:

- il conto economico della candidata/organizzazione coordinatrice, unitamente allo stato patrimoniale relativo all'ultimo esercizio per il quale sia stato chiuso il bilancio⁷⁴;
- un modulo di capacità finanziaria debitamente compilato dalla candidata/organizzazione coordinatrice (copie di tale modulo sono reperibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/budget/info_contract/ftiers_en.htm);
- una relazione di revisione contabile esterna prodotta da un revisore dei conti abilitato nel caso in cui la domanda di sovvenzione sia superiore a 300 000 EUR. Tale relazione deve certificare i conti

⁷³ Si rammenta ai candidati che la possibilità di sovvenzioni per l'internazionalizzazione delle reti tematiche viene decisa annualmente nell'ambito dell'invito a presentare proposte Erasmus Mundus.

⁷⁴ Tale obbligo non vale per enti pubblici, istituti di istruzione secondaria o superiore, organizzazioni internazionali di diritto pubblico.

relativi all'ultimo esercizio disponibile ed esprimere una valutazione sulla solidità finanziaria del richiedente⁷⁵.

Se, sulla base dei documenti prodotti, l'Agenzia ritiene che la capacità finanziaria non sia stata sufficientemente comprovata o non sia soddisfacente, può respingere la domanda, chiedere ulteriori informazioni, esigere una garanzia (si veda la sezione 7.6 più avanti) e/o proporre una convenzione di sovvenzione senza prefinanziamento.

7.4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La selezione delle proposte rientranti nell'azione 3 è una procedura competitiva organizzata dall'Agenzia, basata sulla valutazione della qualità della proposta dal punto di vista contenutistico e organizzativo. La valutazione viene eseguita tenuto conto dei **seguenti cinque criteri di aggiudicazione**:

Criteri	Peso
<i>Rilevanza del progetto per il programma Erasmus Mundus</i>	25%
<i>Impatto previsto del progetto per contribuire a migliorare l'attrattiva dell'istruzione superiore europea in tutto il mondo</i>	25%
<i>Accordi per la diffusione dei risultati di progetti e di esperienze, garanzia della qualità e piani per la sostenibilità e lo sfruttamento di lungo periodo dei risultati</i>	15%
<i>Composizione del consorzio e meccanismi di cooperazione</i>	15%
<i>Piano di lavoro e bilancio</i>	20%

Rilevanza del progetto per il programma Erasmus Mundus (25% del punteggio finale)

- logica e presupposti del progetto, compresa l'analisi delle esigenze da un punto di vista europeo e non europeo;
- finalità complessive e obiettivi del progetto;
- dimensione internazionale ed europea del progetto e suo valore aggiunto europeo rispetto agli altri progetti esistenti.

Impatto previsto del progetto per contribuire a migliorare l'attrattiva dell'istruzione superiore europea in tutto il mondo (25% del punteggio finale)

- attività specifiche proposte dal progetto per migliorare l'attrattiva dell'istruzione superiore europea;
- idoneità e qualità dei prodotti previsti;
- impatto previsto e potenziale delle principali attività e prodotti sull'attrattiva dell'istruzione superiore europea e sui gruppi target (sia quelli direttamente coinvolti, sia quelli che traggono dal progetto un beneficio indiretto).

Accordi per la diffusione dei risultati di progetti e di esperienze, garanzie della qualità e piani per la sostenibilità e lo sfruttamento di lungo periodo dei risultati (15% del punteggio finale)

- misure proposte (per es. sito web, eventi) per garantire la visibilità e la promozione a livello mondiale dei prodotti e delle esperienze del progetto;

⁷⁵ Tale obbligo non vale per beneficiari responsabili in solido in caso di convenzioni con più beneficiari.

- qualità del piano di sostenibilità per lo sfruttamento a lungo termine dei risultati con il coinvolgimento delle organizzazioni partecipanti, ma anche di altri istituti/organizzazioni rilevanti a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- i meccanismi di garanzia della qualità esistenti.

Composizione del consorzio e meccanismi di cooperazione (15% del punteggio finale):

- composizione del consorzio in termini di diversità (tipo di organizzazione, copertura geografica, ecc.), competenza e complementarità comprovate;
 - definizione del ruolo e livello di coinvolgimento di ciascun partner europeo e proveniente da un paese terzo;
- qualità e affidabilità dei meccanismi di cooperazione definiti tra le organizzazioni partecipanti (protocollo d'intesa/accordo di partenariato).

Piano di lavoro e bilancio (20% del punteggio finale)

- pertinenza, fattibilità e pianificazione delle attività proposte per ottenere i prodotti previsti;
- coerenza e adeguatezza (efficienza in termini di costi) del bilancio e del personale previsti rispetto alle attività programmate e ai prodotti previsti.

7.5 CONDIZIONI FINANZIARIE

Principi generali

- La sovvenzione dell'Unione europea non copre più del 75% dei costi ammissibili.
- È necessario che la domanda di sovvenzione contenga un bilancio stimato dettagliato con prezzi espressi in euro; i candidati di paesi al di fuori della zona dell'euro devono utilizzare i tassi di conversione riportati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, alla data di pubblicazione del corrispondente invito a presentare proposte.
- Il bilancio stimato allegato alla domanda deve essere in pareggio e indicare chiaramente in costi che possono beneficiare di un finanziamento dell'Unione europea; il candidato deve segnalare fonti e importi di altri fondi ricevuti o richiesti per lo stesso progetto.
- La percentuale di risorse proprie indicata nella sezione delle entrate del bilancio stimato è considerata garantita e perlomeno la stessa percentuale deve figurare nella sezione delle entrate del rendiconto finale.

Ammissibilità dei costi

I costi sostenuti dai beneficiari sono ***ammissibili se*** sono:

- generati durante il periodo di ammissibilità per le spese indicato nella convenzione di sovvenzione;
- direttamente correlati al progetto e previsti nel bilancio approvato allegato alla convenzione di sovvenzione;
- necessari per l'attuazione del progetto che costituisce l'oggetto della sovvenzione;
- identificabili e verificabili, e in particolare contabilizzati dai beneficiari e calcolati secondo gli standard contabili applicabili nel paese in cui sono stabiliti i beneficiari e secondo le consuete prassi di contabilizzazione dei costi dei beneficiari;

- conformi ai requisiti delle normative fiscali e sociali applicabili;
- ragionevoli, giustificati e conformi ai requisiti di una sana gestione finanziaria, soprattutto per quanto concerne economia ed efficienza.
- conformi alle norme riportate nella convenzione di sovvenzione e i suoi allegati.

Le procedure contabili e di revisione interne dei beneficiari devono consentire la riconciliazione diretta delle spese e delle entrate dichiarate rispetto al progetto con i corrispondenti rendiconti contabili e documenti giustificativi.

Sono in particolare **ammissibili i seguenti costi diretti**, a condizione che rispondano ai criteri enunciati nel precedente paragrafo:

- **spese del personale** assegnato al progetto, tra cui retribuzioni effettive e contributi previdenziali, nonché altri costi inclusi per legge nella retribuzione, a condizione di norma che tali costi corrispondano alla normale politica applicata dai beneficiari in materia retributiva. Tali costi devono essere effettivamente sostenuti dai beneficiari;
- **indennità di viaggio e missione** per il personale che partecipa al progetto (per riunioni, convegni, seminari dei coordinatori organizzati dall’Agenzia, a fini di ricerca, eccetera), a condizione che siano in linea con le consuete prassi dei beneficiari e non superino le tariffe approvate annualmente dalla Commissione;
- **acquisto di attrezzature** (nuove o di seconda mano), a condizione che tale costo non superi il 10% dei costi totali e sia ammortizzato in conformità delle norme fiscali e contabili applicabili ai beneficiari e generalmente accettate per articoli dello stesso genere. L’Agenzia esecutiva può tenere conto unicamente della quota di ammortamento dell’attrezzatura corrispondente alla durata del progetto/azione e della percentuale di uso effettivo ai fini dell’azione, a meno che un diverso trattamento da parte dell’Agenzia non sia giustificato dalla natura e/o dal contesto del suo utilizzo;
- costi di **materiali di consumo e forniture**, a condizione che siano identificabili e assegnati al progetto;
- costi derivanti da subappalti ai fini dello svolgimento del progetto, a condizione che si rispetti quanto disposto nella convenzione di sovvenzione;
- costi derivanti direttamente da **requisiti legati alla realizzazione del progetto** (divulgazione di informazioni, valutazione specifica del progetto/azione, revisioni, traduzioni, riproduzione, ecc.), compresi, ove del caso, i costi di eventuali servizi finanziari (specialmente il costo delle garanzie finanziarie);

Rientra altresì tra i **costi indiretti ammissibili** un tasso forfettario non superiore al 7% dei costi diretti ammissibili del progetto, che rappresenta i costi amministrativi generali dei beneficiari che possono ritenersi imputabili al progetto.

- I costi indiretti non possono includere costi registrati sotto un’altra voce di bilancio;
- I costi indiretti non sono ammissibili nel caso in cui i beneficiari già ricevano una sovvenzione di funzionamento dalla Commissione o dall’Agenzia.

I seguenti costi sono considerati **inammissibili**:

- ritorno sul capitale;
- oneri di indebitamento e restituzione di debiti;
- accantonamenti per perdite o potenziali passività future;

- interessi dovuti;
- crediti di dubbia esigibilità;
- perdite di cambio;
- IVA, tranne nel caso in cui i beneficiari dimostrino di non poterla recuperare in conformità della legislazione nazionale;
- costi dichiarati dal beneficiario e coperti da un'altra azione o un altro programma di lavoro che usufruisca di una sovvenzione dell'Unione europea;
- spese eccessive o sconsiderate;
- costo della sostituzione di persone partecipanti al progetto, a meno che non sia concessa una preliminare autorizzazione esplicita dall'Agenzia;
- contributi in natura.

7.6 CONDIZIONI CONTRATTUALI

Convenzione di sovvenzione

In caso di approvazione, l'Agenzia predispone una *convenzione di sovvenzione* espressa in EUR e riportante nel dettaglio le condizioni e il livello di finanziamento. Tale convenzione di sovvenzione è sottoscritta dall'Agenzia e dal beneficiario. La sua durata potrà variare da 12 a 36 mesi.

A seconda del tipo di progetto, sono possibili due diversi tipi di convenzione di sovvenzione.

- Ai progetti selezionati proposti per il miglioramento dell'*attrattiva dell'istruzione superiore europea* è proposta una "*convenzione di sovvenzione con più beneficiari*" (coordinatore e organizzazioni partecipanti/co-beneficiari di ogni progetto selezionato). Nel contesto di tale convenzione, i co-beneficiari delegano il coordinatore attraverso un documento debitamente avallato (in prosieguo "delega") ad assumersi la piena responsabilità legale dell'esecuzione della convenzione e accettano di compiere tutto quanto in loro potere per aiutarlo ad assolvere i propri obblighi contrattuali; per essere considerati ammissibili, tutti i costi sostenuti durante il progetto devono essere contabilizzati dai beneficiari secondo i principi contabili applicabili nel paese in cui sono stabiliti e secondo le loro consuete prassi di contabilizzazione dei costi;
- ai progetti selezionati proposti per l'*internazionalizzazione delle reti tematiche Erasmus* è offerta una "*convenzione di sovvenzione con un solo beneficiario*" (coordinatore), il quale diventa unico e principale responsabile legale nei confronti dell'Agenzia della corretta esecuzione della convenzione. Soltanto i costi sostenuti durante il progetto e debitamente contabilizzati dal coordinatore nel rispetto dei principi contabili applicabili nel paese in cui è stabilito sono considerati ammissibili.

La convenzione di sovvenzione deve essere firmata e rispedita immediatamente all'Agenzia. L'Agenzia firma l'atto per ultima.

Pagamento della sovvenzione

Un *primo prefinanziamento* pari al 40% (all'80% nel caso di progetti di un anno) della sovvenzione proposta viene versato al beneficiario entro 45 giorni dalla data in cui l'ultima delle due parti ha sottoscritto la convenzione, sempre che siano state ricevute tutte le garanzie richieste. Tale prefinanziamento è volto a garantire al beneficiario una certa liquidità.

Ove del caso (per progetti di durata superiore a un anno), viene corrisposto un ***secondo prefinanziamento*** del 40%, versato dall’Agenzia entro 90 giorni dalla presentazione di una relazione sulla realizzazione del progetto, a condizione che l’Agenzia ne approvi i contenuti. Tale secondo prefinanziamento può essere pagato soltanto quando il partenariato ha utilizzato almeno il 70% del precedente.

Dopodiché, l’Agenzia calcola l’***importo finale della sovvenzione*** e, ove del caso, l’ammontare del saldo dovuto al beneficiario sulla base della relazione finale presentata alla conclusione del progetto. Se i costi ammissibili effettivamente sostenuti dall’organizzazione durante il progetto sono inferiori al previsto, l’Agenzia applica la sua percentuale di finanziamento ai costi effettivi e, ove del caso, chiede al beneficiario il rimborso di eventuali somme in eccesso già trasferite sotto forma di prefinanziamenti. L’Agenzia verificherà inoltre che l’importo finale della sovvenzione non comporti un profitto per i beneficiari.

Garanzia

A qualunque organizzazione alla quale sia stata concessa una sovvenzione può essere chiesto di fornire una garanzia prima di un prefinanziamento per limitare i rischi finanziari legati a tale pagamento (si vedano le precedenti sezioni 3.2 e 7.3). Scopo di tale garanzia è far sì che una banca, un istituto finanziario, terzi o gli altri beneficiari fungano da garante irrevocabile e collaterale, o garante a prima richiesta, degli obblighi del beneficiario della sovvenzione.

Tale garanzia finanziaria deve essere fornita in EUR da un istituto bancario o finanziario approvato e stabilito in uno degli Stati membri dell’Unione europea.

Questa forma di assicurazione può essere sostituita da una garanzia in solido dei beneficiari di un’azione che siano firmatari di una medesima convenzione di sovvenzione.

La garanzia viene svincolata con i pagamenti intermedi di prefinanziamento fino al pagamento del saldo al beneficiario conformemente alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione.

Subappalto e indizione di gare di appalto

Se la realizzazione del progetto/azione richiede il subappalto o l’indizione di una gara di appalto, il beneficiario e, ove del caso, i suoi partner devono richiedere offerte competitive ai potenziali contraenti e applicare loro le norme rispettivamente applicabili. Nel caso di una gara d’appalto, l’appalto sarà aggiudicato all’offerta che presenta il miglior rapporto qualità-prezzo e che rispetta i principi di trasparenza e parità di trattamento dei potenziali contraenti prestando attenzione a evitare conflitti di interessi. La procedura di gara dev’essere chiaramente documentata e tutta la documentazione conservata per un’eventuale verifica contabile.

7.7 PROCEDURA DI SELEZIONE E CALENDARIO INDICATIVO

Oltre agli elementi descritti nella precedente sezione 3.3, le proposte rientranti nell’azione 3 devono essere presentate all’Agenzia all’indirizzo riportato sul modulo di candidatura. Le proposte selezionate sono oggetto di un’analisi finanziaria in relazione alla quale i responsabili delle azioni proposte possono essere contattati per fornire ulteriori informazioni e, se del caso, garanzie.

Calendario indicativo

I candidati sono pregati di notare che il calendario di seguito è fornito unicamente a titolo indicativo e potrebbe essere modificato nel quadro dell’invito a presentare proposte annuale:

- 1) ***Dicembre dell’anno “n-1”/Gennaio dell’anno “n”***: pubblicazione dell’invito a presentare proposte annuale (contenente peraltro informazioni sul termine di presentazione delle domande, il modulo da usare e altre informazioni pertinenti applicabili all’anno di selezione interessato).

- 2) **30 aprile:** presentazione delle proposte.
- 3) **Maggio – giugno:** valutazione e selezione delle proposte.
- 4) **Luglio-agosto:** comunicazione dei risultati della selezione ai candidati e invio delle convenzioni di sovvenzione ai progetti selezionati.
- 5) **Autunno dell'anno "n":** inizio delle attività del progetto.

8 ALLEGATI

8.1 ELENCO DELLE STRUTTURE NAZIONALI ERASMUS MUNDUS

http://ec.europa.eu/education/erasmus-mundus/doc1515_en.htm

8.2 ELENCO DELLE DELEGAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

http://ec.europa.eu/external_relations/delegations/web_en.htm

8.3 INDIRIZZI INTERNET E DOCUMENTI UTILI

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:340:0083:0098:EN:PDF>

PAGINE ERASMUS MUNDUS SUL SITO WEB DELLA COMMISSIONE EUROPEA – DG EAC

<http://ec.europa.eu/erasmus-mundus>

PROGRAMMI DI COOPERAZIONE ESTERNA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

PAGINE ERASMUS MUNDUS SUL SITO WEB DELL'AGENZIA ESECUTIVA

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

SITO WEB STUDY IN EUROPE

<http://ec.europa.eu/education/study-in-europe>

SITO WEB DELL'ASSOCIAZIONE DI STUDENTI E ALUMNI ERASMUS MUNDUS

<http://www.em-a.eu>